Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 110 del 22 aprile 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 aprile 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. **120.**

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 120.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il comitato interministeriale dei prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 26 marzo 1983;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1983 alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono sostituite da quelle riportate nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto;

2) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 1-*bis* sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto;

3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto;

4) le basi chilometriche, i diritti fissi e i prezzi della tariffa n. 21 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto;

5) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21-*bis* sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto;

6) le basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto;

7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 188.000 e in L. 105.000 rispettivamente per la prima e la seconda classe;

8) i diritti speciali, le tasse accessorie e i depositi cauzionali di cui all'allegato n. 1 alle predette « Condizioni e Tariffe » sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto;

9) le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere figuranti nel testo delle predette « Condizioni e Tariffe » sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 8 al presente decreto;

10) i prezzi minimi per viaggiatori, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 600 per la prima e L. 500 per la seconda classe. Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.800 per la prima e in L. 1.200 per la seconda classe;

11) il prezzo dell'abbonamento speciale valido per il servizio urbano di Roma, previsto all'articolo 43 § 11, è fissato in L. 6.000;

12) il secondo capoverso dell'articolo 19 § 1 è modificato come segue:

« Agli effetti della tassazione dei trasporti, le distanze si computano come segue:

a) da 1 a 100 km, di cinque in cinque chilometri (calcolando per chilometri 5 le distanze da 1 a 5, per chilometri 10 le distanze da 6 a 10 e così di seguito);

b) da 101 a 350 km, di dieci in dieci chilometri (calcolando per chilometri 110 le distanze da 101 a 110, per chilometri 120 le distanze da 111 a 120, e così di seguito);

c) da 351 a 700 km, di venticinque in venticinque chilometri (calcolando per chilometri 375 le distanze da 351 a 375, per chilometri 400 le distanze da 376 a 400 e così di seguito);

d) da 701 a 1000 km di cinquanta in cinquanta chilometri (calcolando per chilometri 750 le distanze da 701 a 750, per chilometri 800 le distanze da 751 a 800, e così di seguito);

e) da 1001 e oltre, di cento in cento chilometri (calcolando per chilometri 1100 le distanze da 1001 a 1100, per chilometri 1200 le distanze da 1101 a 1200, e così di seguito) ».

13) il quinto ed il sesto alinea dell'art. 47 sono modificati come segue:

« Gli abbonamenti settimanali si rilasciato solo per la seconda classe e per percorsi non eccedenti 150 km. Essi valgono per viaggiare soltanto con treni locali, se di percorrenza fino a 50 km e con determinati treni diretti stabiliti dagli uffici commerciali e del traffico competenti, se di percorrenza superiore.

Gli abbonamenti festivi si rilasciano solo per la seconda classe e per percorsi fino a 200 km. Essi sono validi per viaggiare anche con i treni diretti, qualunque sia la percorrenza ».

Art. 2.

Con decorrenza 1° luglio 1983 alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

1. - *a*) dopo il capo XV-*ter*, è inserito il capo XV-*quater*: « Carta per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto a favore dei gruppi familiari » nel testo figurante nell'allegato n. 9 al presente decreto;

b) nella parte « Tariffe-Prezzi » è inserita la tariffa n. 27 per carte per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto a favore dei gruppi familiari nel testo figurante nell'allegato n. 9 al presente decreto;

2. - il comma sub *b*) dell'articolo 36 § 1 è soppresso.

Art. 3.

In relazione alle modificazioni di cui sopra la Direzione generale della ferrovie dello Stato provvederà ad apportare al testo delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » tutte le ulteriori, necessarie modificazioni di carattere formale.

Art. 4.

Con decorrenza 1° maggio 1983 alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

I *Parte I* CONDIZIONI. — Titolo IV:

A) Capo I Art. 50, § 1, punto 1):

comma *a*): l'importo di L. 8.000 è elevato a lire 11.000;

comma *c*): l'importo di L. 25.000 è elevato a lire 35.000.

B) Capo II Art. 54:

§ 3, secondo alinea: la soprattassa di L. 1.800 per quintale indivisibile e il relativo minimo di L. 180.000 per le spedizioni a carro sono elevati, rispettivamente, a L. 2.200 e a L. 220.000;

§ 4, comma *a*), la soprattassa di L. 3.120 e il relativo minimo di L. 78.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 3.800 e a L. 95.000;

§ 4 comma *b*), la soprattassa di L. 2.160 e il relativo minimo di L. 54.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 2.600 e a L. 65.000.

II *Parte II* TARIFFE:

A) Capo I Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe:

1. Art. 61 § 2 Tasse minime:

l'importo di L. 10.500 per le spedizioni in piccole partite è elevato a L. 12.500;

gli importi di L. 105.000 e di L. 84.000 per le spedizioni a carro sono elevati, rispettivamente, a lire 125.000 e a L. 100.000.

2. Art. 65 Cose di peso eccezionale o eccedenti la sagoma limite:

l'indicazione « 10 tonn. » risultante al § 1 è modificata in « Kg. 20.000 »; la tabella è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 10 al presente decreto;

§ 3 - Treni straordinari:

al primo alinea gli importi della tassa di percorso di L. 4.700 e di L. 23.500 sono elevati, rispettivamente, a L. 5.700 e a L. 28.500;

al secondo alinea l'importo della tassa di L. 370 per carro e per km è elevato a L. 450.

3. Art. 67 § 1: la tabella di cui al punto *b*) è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto.

B) Capo II Art. 71:

1. § 2: gli importi di L. 500 e L. 320 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 600 e a L. 400.

2. § 4:

la tabella dei prezzi delle autovetture accompagnate è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 12 al presente decreto;

il prezzo di L. 44.000 figurante all'ultimo alinea è elevato a L. 53.000.

C) Capo III Art. 72 Tariffe per treni speciali:

1. § 1: il deposito di L. 450.000 per la richiesta del treno speciale è elevato a L. 600.000.

2. § 2: gli importi della tariffa del treno speciale di L. 7.350 e del relativo prezzo minimo di L. 450.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 9.000 e a L. 540.000; la tassa di L. 370 per carro e per chilometro è elevata a L. 450.

D) Capo IV Tariffa ordinaria n. 1 Titolo III - Prezzi:

1. la tabella di cui alla Serie A Spedizioni di colli espressi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 13 al presente decreto;

2. la tabella di cui alla serie B Spedizioni di messaggerie è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 14 al presente decreto.

E) Capo V Tariffe speciali:

1. Tariffa speciale n. 103: nella tabella risultante al Titolo III Prezzi nella colonna « Classi di prezzi », la lettera « F », applicabile alle merci ascritte in Nomenclatura alla Categoria « d », è sostituita dalla lettera « E ».

2. Tariffa speciale n. 104: le tabelle di cui al Titolo III - Prezzi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 15 al presente decreto.

3. Tariffa speciale n. 105:

Serie *A* - Titolo III - Prezzi: le tabelle dei prezzi di cui ai commi *a*) e *b*) sono sostituite da quelle riportate, rispettivamente, negli allegati n. 16 e n. 17 al presente decreto;

Serie *B* - Titolo III - Prezzi: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 18 al presente decreto;

Serie *C*:

Titolo III - Prezzi: la lettera « G » figurante nella colonna « Prezzi » è sostituita dalla lettera « F »;

Titolo IV - Condizione particolare 1ª, comma *b*): la tassa di L. 370 per carro e per chilometro è elevata a L. 450.

4. Tariffa speciale n. 106, Titolo III - Prezzi: l'importo della tassa sul valore per ogni 100 Km indivisibili e per ogni 1.000 lire indivisibili di L. 17 e di lire 4,40, con il minimo di L. 2.200 per spedizione, sono elevati, rispettivamente, a L. 20,50, a L. 5,30 e a lire 2.750.

5. Tariffa speciale n. 107:

Titolo III - Prezzi e modalità di pagamento: la tabella di cui al punto 1 è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 19 al presente decreto;

Titolo IV - Condizione particolare 7ª: l'importo di L. 500 relativo all'indennizzo massimo per chilogrammo è elevato a L. 1.000.

6. Tariffa speciale n. 108, Serie B:

Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 20 al presente decreto;

Condizione particolare 2ª: la tassa di sorveglianza di L. 2.600 è elevata a L. 3.200;

Condizione particolare 4ª: la tassa di L. 370 per carro e per chilometro è elevata a L. 450.

7. Tariffa speciale n. 109:

Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 21 al presente decreto;

Condizione particolare 2ª: la tassa di L. 9.300 per il nolo degli addobbi funebri è elevata a L. 11.200.

8. Tariffa speciale n. 110, Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 22 al presente decreto.

9. Tariffa speciale n. 111, Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 23 al presente decreto.

F) Capo VI - Tariffe eccezionali:

1. Tariffa eccezionale n. 203:

a) le tabelle di cui alle serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 24 al presente decreto;

b) il testo della Condizione particolare 2ª è modificato come segue:

« 2ª - Le autovetture ad uso promiscuo tipo "Giardinetta" e "Familiare" sono assimilate alle autovetture se contengono non oltre 80 Kg di merci (nota alla serie *A*); altrimenti sono da tassare con i prezzi della serie *B*.1.

Alle imbarcazioni leggere caricate sulle autovetture si applica il prezzo fisso di L. 7.800, sempre che dette imbarcazioni siano di lunghezza non superiore a quella delle autovetture e non presentino alcuna sporgenza, in senso longitudinale, rispetto alla sagoma di ingombro delle autovetture stesse.

Qualora l'imbarcazione presenti, in senso longitudinale, delle sporgenze rispetto alla sagoma di ingombro dell'autovettura, la tassazione di quest'ultima deve essere fatta considerando la lunghezza complessiva dell'auto stessa e della parte sporgente dell'imbarcazione, ferma restando l'applicazione del suddetto prezzo fisso di L. 7.800 per il natante.

Nel caso di andata e ritorno, ferma restando l'applicazione dei prezzi previsti dalla T.E. n. 203 per le autovetture, il prezzo dell'imbarcazione va raddoppiato ».

2. Tariffa eccezionale n. 204: la tabella di cui al Titolo II - Prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 25 al presente decreto.

3. Tariffa eccezionale n. 209: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 26 al presente decreto.

4. Tariffa eccezionale n. 221:

a) le tabelle di cui alle serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 27 al presente decreto;

b) Condizione particolare 2ª: la tassa di prenotazione di L. 3.700 è elevata a L. 4.450;

c) Condizione particolare 6ª:

i prezzi di L. 7.400 per gli adulti e di L. 3.700 per i ragazzi sono elevati, rispettivamente, a L. 9.000 e a L. 4.500;

la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in cabina è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 28 al presente decreto;

d) Condizione particolare 7ª:

la tassa di L. 6.000 per ogni 25 Kg indivisibili di bagaglio a mano, eccedenti il peso di kg 50, è elevata a L. 7.200;

la tassa di L. 3.050 per capo o di L. 2.250 per ogni 10 kg indivisibili, prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, è elevata, rispettivamente, a L. 3.650 o a L. 2.700;

e) Condizione particolare 10ª: il prezzo fisso di L. 26.000, previsto nel testo del primo e del secondo alinea, è elevato a L. 31.200.

G) Capo VII - Prezzi:

1. Titolo *A*) - Spedizioni a bagaglio: la tabella dei prezzi di cui alla Serie 1ª è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 29 al presente decreto;

2. Titolo *B*) - Spedizioni a carro:

a) punto 1. - L'indicazione « Classi dalla A alla H » è modificata in « Classi dalla A alla G ». Le tabelle dei prezzi delle Classi dalla A alla G sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 30 al presente decreto;

b) punto 2. - Classi dalla 601 alla 820: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 31 al presente decreto.

III - *Parte III* - La « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro » è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 32 al presente decreto.

IV - *Allegati*:

A) Allegato 1: il testo delle tabelle delle tasse accessorie è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 33 al presente decreto.

B) Allegato 2:

punto 4.4: la tabella della tassa di utilizzazione è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 34 al presente decreto;

punto 5.1.4: le indennità di L. 2.700 e di L. 5.400 per ogni contenitore e per ogni 24 ore indivisibili sono elevate, rispettivamente, a L. 3.250 e a L. 6.500;

punto 5.1.5: le indennità di L. 26.500 e di L. 53.000 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 32.000 e a L. 64.000;

punto 5.1.7: le indennità di L. 730 e di L. 1.460 per ogni contenitore sono elevate, rispettivamente, a L. 880 e a L. 1.760.

C) Allegato 2-*ter*:

punto 3.4.2: le tasse di L. 300 per ogni paletta e di L. 450 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 360 e a L. 540;

punto 3.7.5: le tasse di L. 175 per ogni paletta e di L. 300 per ogni paretale mobile sono elevate, rispettivamente, a L. 210 e a L. 360;

punto 4.6.2: le tasse di L. 175 per ogni paletta, di L. 300 per ogni paretale e di L. 410 per ogni box-paletta sono elevate, rispettivamente, a L. 210, a L. 360 e a L. 500;

punto 5.1.3: le tasse di L. 1.250 per ogni paletta e di L. 2.500 per ogni paretale sono elevate, rispettivamente, a L. 1.500 e a L. 3.000.

D) Allegato 3: l'importo di L. 45.000 previsto dagli artt. 2 e 7 è elevato a L. 54.000.

E) Allegato 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsti sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 35 al presente decreto.

F) Allegato 7:

1. Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura del carro di L. 45.000 è elevata a L. 54.000.

2. Art. 135:

1) punto (2): la tassa di L. 370 per carro e per chilometro è elevata a L. 450;

2) punto (3):

a) comma *a*):

la tassa di sosta prevista per le merci non sostanti sui carri di L. 350 ed il relativo minimo di L. 700 sono elevati, rispettivamente, a L. 420 e a L. 840;

la tassa di sosta per le merci sostanti sui carri prevista in L. 350 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 24.000 per carro e per le prime 24 ore e di L. 35.000 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 420, a L. 28.800 e a L. 42.000;

b) comma *c*): la tassa di L. 2.000 dovuta per la guardia speciale è elevata a L. 2.500.

G) Allegato 9: i corrispettivi di cui alle tariffe nn. 1, 2 e 3 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 36 al presente decreto.

V - *Appendice*:

A) Punto 4°: il compenso di L. 350 a collo figurante alla nota (6) è elevato a L. 420.

B) Punto 8°: la tassa di L. 27.000 prevista al comma 4) del Titolo I e al comma 3) del Titolo II è elevata a L. 32.500.

C) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 37 al presente decreto.

D) Punto 12°, Allegato: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 38 al presente decreto.

E) Punto 14°, art. 12:

1. Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro, previsto al § 1 nelle misure di L. 14.000 e di L. 7.000, è elevato, rispettivamente, a L. 17.000 e a L. 8.500.

2. Le tasse di sosta previste al § 4 nelle misure di L. 3.600, L. 4.800, L. 6.000 e L. 7.200 sono elevate, rispettivamente, a L. 4.500, a L. 6.000, a L. 7.500 e a L. 9.000.

F) Punto 15 , comma 4): il diritto fisso di L. 1.800 e la tassa di L. 10.000 sono elevati, rispettivamente, a lire 2.160 e a L. 12.000.

Art. 5.

Per il traffico svolto in base a tariffe o ad accordi internazionali, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle scadenze rispettivamente previste.

Art. 6.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — CASALINUOVO — BODRATO — GORIA — MANNINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1983
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 285

ALLEGATO 1

TARIFFE DAL N. 1 AL N. 6

PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

(CAPO V)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

TARIFFE	Classe	ZONE DI PERCORRENZA		
		da km 1 a 700	da km 701 a 1000	km 1001 ed oltre
Tariffa ordinaria n. 1	1ª	73,62	49,04	12,76
	2ª	40,90	27,24	7,09
Tariffa ridotta n. 2	1ª	62,59	41,69	12,76
	2ª	34,77	23,16	7,09
Tariffa ridotta n. 3	1ª	58,90	39,23	12,76
	2ª	32,72	21,80	7,09
Tariffa ridotta n. 4	1ª	51,54	34,33	12,76
	2ª	28,63	19,07	7,09
Tariffa ridotta n. 5	1ª	44,18	29,43	12,76
	2ª	24,54	16,35	7,09
Tariffa ridotta n. 6	1ª	36,81	24,52	12,76
	2ª	20,45	13,62	7,09

ALLEGATO 2

TARIFFA N. 1-*Bis*

PER BIGLIETTI DI SUPPLEMENTO RAPIDO

Basi chilometriche in lire per viaggiatore valevoli per la formazione dei supplementi per l'utilizzazione dei treni rapidi.

Serie A — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI SPECIALI

CLASSE	Diritto fisso per ogni supplemento	ZONE DI PERCORRENZA		
		da km 1 a 700	da km 701 a 1000	km 1001 e oltre
1ª	2.300	25,77	17,17	4,47

Serie B — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

CLASSE	Diritto fisso per ogni supplemento	ZONE DI PERCORRENZA		
		da km 1 a 700	da km 701 a 1000	km 1001 e oltre
1ª	2.300	22,09	14,72	3,83

Serie C — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI ORDINARI

CLASSE	ZONE DI PERCORRENZA		
	da km 1 a 700	da km 701 a 1000	km 1001 e oltre
1ª	20,63	13,74	3,58
2ª	11,46	7,64	1,99

ALLEGATO 3

TARIFFA N. 15

PER BIGLIETTI TURISTICI DI LIBERA CIRCOLAZIONE
(Per viaggiatori stranieri ed italiani residenti all'estero)
(CAPO XIV)

Prezzi in lire per viaggiatore

VALIDITA'	PREZZI	
	1ª classe	2ª classe
8 giorni	153.000	97.000
15 giorni	185.000	117.000
21 giorni	222.000	137.000
30 giorni	269.000	169.000

Diritto di proroga per ciascun giorno:
- per biglietti validi 15 giorni: L. 13.100 per la prima classe e L. 9.200 per la seconda;
- per biglietti validi 21 giorni: L. 11.900 per la prima classe e L. 8.200 per la seconda;
- per biglietti validi 30 giorni: L. 10.600 per la prima classe e L. 6.600 per la seconda.

Per i ragazzi gli importi suddetti (prezzi e diritto di proroga) sono ridotti della metà.

ALLEGATO 4

TARIFFA N. 21

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO
(CAPO X)

Serie A — ABBONAMENTI MENSILI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 300 km	da 301 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 1000 km	da 1001 a 2000 km	oltre 2000 km
1ª	10.000	985,30	757,62	630,97	380,29	276,57	125,32	82,11	30,27	17,29
2ª	5.600	542,15	408,61	345,72	212,17	141,47	74,65	47,18	23,61	11,81

Serie B — ABBONAMENTI INTERA RETE

Prezzi in lire per viaggiatore e per mese

CLASSE	Categoria S	Categoria O
1ª	597.000	381.000
2ª	381.000	225.000

Serie C — ABBONAMENTI PER SEI GIORNI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA				
		da 1 a 30 km	da 31 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 120 km	da 121 a 150 km
1ª	4.000	410,53	380,29	345,72	298,19	276,57
2ª	2.300	220,01	212,17	196,44	168,94	141,47

ALLEGATO 5

TARIFFA N. 21-*Bis*

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore valevoli per la formazione dei prezzi per gli abbonamenti ai supplementi per treni rapidi

Serie A — ABBONAMENTI MENSILI

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 300 km	da 301 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 1000 km	da 1001 a 2000 km	oltre 2000 km
1ª	3.400	328,44	249,22	210,33	126,79	92,18	41,78	27,36	10,08	5,79
2ª	2.100	198,78	149,83	126,79	77,77	51,89	27,36	17,29	8,68	4,36

Serie B — ABBONAMENTI PER SEI GIORNI

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA				
		da 1 a 30 km	da 31 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 120 km	da 121 a 150 km
1ª	1.600	136,83	126,79	115,25	99,38	92,18
2ª	900	80,69	77,77	72,02	61,95	51,89

ALLEGATO 6

TARIFFA N. 22

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO RIDOTTO

(CAPO XI)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA			
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 350 km
1ª	5.600	485,01	377,22	269,45	174,11
2ª	3.000	267,57	207,29	150,75	97,97

TARIFFA N. 23

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALE O FESTIVO PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI

(CAPO XIII)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	ABBONAMENTI SETTIMANALI			ABBONAMENTI FESTIVI	
	Diritto fisso	Base chilometrica		Diritto fisso	Base chilometrica
		Validità 6 giorni	Validità 5 giorni		
2ª	900	51,45	42,87	600	77,18

ALLEGATO 7

DIRITTI SPECIALI - TASSE ACCESSORIE - DEPOSITI CAUZIONALI PREVISTI DALL'ALLEGATO I ALLE C.T. PERSONE

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo delle C.T.	Importo
	DIRITTI SPECIALI		
1	Biglietto di entrata nelle stazioni	4	L. 500
2	Prenotazione di posti nelle carrozze:	4	
	a) per viaggi individuali, per ciascun posto e per ciascun treno		L. 2.000
	b) per viaggi di comitive, per ciascun posto e per ciascun treno		L. 1.000
3	Per l'uso di ciascuna carrozza riservata	30	L. 65.000
4	Per l'uso di ciascun compartimento riservato	31	L. 12.000
5	Per impiego di saloncini dell'Amministrazione	32	L. 65.000 per le prime 72 ore d'impiego del saloncino L. 16.000 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego
6	Per impiego di saloni dell'Amministrazione	32	L. 104.000 per le prime 72 ore d'impiego del salone L. 30.000 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego
7	Per il rilascio di tessere di identificazione per l'uso dei biglietti di abbonamento ordinari e ridotti e delle tessere di autorizzazione	43 e 45	L. 1.800 per tessera
8	Per il rilascio di tessere di identificazione per l'uso di biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti	48	L. 1.800 per tessera
	TASSE ACCESSORIE		
9	Per percorso a vuoto di automotrici e loro rimorchi	35	La metà del prodotto minimo stabilito per il trasporto a carico
10	Per percorso a vuoto di carrozze	35	L. 800 per carrozza/km.
11	Per sosta nelle stazioni di automotrici che effettuano un treno speciale	35	L. 16.000 per ogni sosta, per ogni automotrice, e per ogni periodo indivisibile di 12 ore
12	Per sosta nelle stazioni di carrozze, rimorchi e delle automotrici e bagagliai, utilizzati per trasporti speciali	35	L. 11.000 per ogni sosta, per ogni veicolo e per ogni periodo indivisibile di 24 ore
13	Per sosta nelle stazioni di carrozze speciali dei privati	35	L. 9.000 al giorno per i primi 10 giorni L. 3.600 al giorno per i giorni successivi, col massimo di L. 252.000 all'anno
14	Per proseguimento senza trasbordo di carrozze, rimorchi di automotrici e bagagliai	30	L. 16.000 per ogni veicolo e per ogni evitato trasbordo
15	Per disinfezione di carrozze con compartimento per ammalati	34	L. 20.000 per ogni carrozza
	DEPOSITI CAUZIONALI		
16	Per ciascun treno speciale a richiesta	29	L. 252.000 per i treni a carrozze L. 102.000 per le automotrici
16-*bis*	Per ciascuna carrozza o automotrice riservata	30	L. 84.000
17	Per ciascun carro per trasporto di ammalati	34	L. 20.000
18	Per l'effettuazione di treni straordinari e l'aggiunta di carrozze ai treni ordinari rese necessarie per i viaggi delle comitive	38	L. 84.000 a carrozza con un massimo di L. 252.000 per ciascun treno

ALLEGATO 8

DIRITTI, TASSE, SOPRATTASSE E PENALITA' PREVISTI DALLE « CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE SULLE FERROVIE DELLO STATO ».

Art. 1 - § 3
Secondo capoverso - Il minimo di eccedenza di tassa di L. 1.500 è elevato a . . . . L. 1.800

Art. 6 - La sanzione pecuniaria di L. . . . . (*)

Art. 9 - § 1
Primo capoverso - La sanzione pecuniaria di L. . . . . (*)
Secondo capoverso - La sanzione pecuniaria di L. . . . . (*)
§ 2 - La penalità di L. . . . . (*)
§ 3
Primo capoverso - La penalità di L. 1.500 è elevata a . . . . » 1.800
Secondo capoverso - Il massimo della soprattassa di L. 1.500 è elevato a . . . . » 1.800
§ 4
Primo capoverso - La soprattassa di L. 1.500 è elevata a . . . . » 1.800
Secondo capoverso - La soprattassa di L. 1.500 è elevata a . . . . » 1.800
Terzo capoverso - La penalità di L. 2.100 è elevata a . . . . » 2.600
§ 5
Primo capoverso - Il massimo della soprattassa di L. 1.500 è elevato a. . . . . » 1.800
Secondo capoverso - La penalità di L. 1.500 è elevata a . . . . » 1.800
Terzo capoverso - La soprattassa di L. 800 è elevata a. . . . . » 1.000
§ 6
Primo capoverso - Il minimo della soprattassa fissato in L. 1.500 è elevato a . . . . » 1.800
§ 7
Primo capoverso - Il minimo della soprattassa fissato in L. 1.500 è elevato a. . . . . » 1.800
Terzo capoverso - Il minimo della soprattassa fissato in L. 1.500 è elevato a . . . . » 1.800
§ 8
Primo capoverso - Il minimo della soprattassa fissato in L. 4.400 è elevato a. . . . . » 5.300
Secondo capoverso - Il minimo della soprattassa fissato in L. 4.400 è elevato a . . . . » 5.300
§ 9
Primo capoverso - Il minimo di L. 1.500 ed il massimo di L. 3.000 per esazioni differite sono elevati, rispettivamente a . . . . » 1.800
e a . . . . » 3.600

Art. 10 - Primo capoverso - Il minimo di L. 800 ed il massimo di L. 4.400 per esazioni in treno sono elevati, rispettivamente a . . . . » 1.000
e a . . . . » 5.300
Secondo capoverso - Il minimo di L. 2.400 ed il massimo di L. 8.600 per esazione in treno a carico dei viaggiatori sprovvisti di biglietto sono elevati, rispettivamente a . . . . » 2.900
e a . . . . » 10.400

Art. 12 - § 3
Secondo capoverso - Il minimo di L. 800 ed il massimo di L. 2.400 sono elevati rispettivamente a . . . . . » 1.000
e a . . . . » 2.900
Terzo capoverso - L'importo di L. 800 è elevato a . . . . » 1.000

Art. 28 - § 6
Primo capoverso - La penalità di L. 800 per mancata vidimazione è elevata a . . . . » 1.000
Quarto capoverso - La soprattassa di L. 800 è elevata a. . . . . » 1.000
Sesto capoverso - Il massimo della soprattassa di L. 1.500 è elevato a. . . . . » 1.800

Art. 41 - § 3 - La penalità di L. 800 è elevata a . . . . » 1.000

Art. 43 - § 10
Primo capoverso - La penalità di L. 1.500 è elevata a . . . . » 1.800

Art. 45 - § 6
Primo capoverso - La penalità di L. 1.500 è elevata a . . . . » 1.800
Terzo capoverso - La penalità di L. 1.500 è elevata a . . . . » 1.800

Art. 48 - § 4
Terzo capoverso - La penalità di L. 1.500 è elevata a . . . . » 1.800
Quarto capoverso - La penalità di L. 800 è elevata a . . . . » 1.000

Art. 58 - La soprattassa di L. 1.500 è elevata a . . . . » 1.800

Allegato n. 10 - Punto 6 - Il diritto fisso di L. 1.700 è elevato a . . . . » 2.100

Punto 10, lettera *b*) - Il diritto fisso di L. 1.700 è elevato a . . . . » 2.100

(*) La materia è disciplinata dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 « Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ».

ALLEGATO 9

a) (Capo XV-*quater*)

(Art. 60-*ter*)

Carte per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto a favore dei gruppi familiari

§ 1 - Generalità - Ai gruppi di almeno tre persone appartenenti alla stessa famiglia, l'Azienda rilascia Carte che danno diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice e di doppia corsa a tariffa n. 4 sia di prima che di seconda classe. In detta Carta a cura delle FS, sono inscritti i nomi dei componenti il detto nucleo familiare.
Sulla Carta stessa sono altresì indicate le variazioni, debitamente comprovate, che dovessero intervenire nella composizione del nucleo familiare durante il periodo di validità della Carta.
Dette Carte hanno la validità di 3 anni dalla data del rilascio.

§ 2 - Prezzo - Il prezzo della Carta è quello stabilito dalla Tariffa n. 27.

§ 3 - Richiesta delle Carte - Le Carte vengono rilasciate a vista su presentazione di documento o documenti che, isolatamente o congiuntamente, comprovino l'appartenenza dei richiedenti ad uno stesso nucleo familiare (stato di famiglia, passaporto, ecc.).

§ 4 - Emissione dei biglietti - Su presentazione della Carta vengono rilasciati biglietti di corsa semplice o di doppia corsa alla tariffa n. 4 per gruppi di almeno tre persone il cui nominativo figuri sulla Carta.
Detti biglietti hanno la validità prevista agli artt. 22 § 3 e 23 § 5. Quando siano rilasciati con itinerario avente inizio da stazione di confine, a favore di viaggiatori provenienti dall'estero, o in destinazione di stazione di confine, a favore di viaggiatori diretti all'estero hanno validità di due mesi.
Agli effetti dell'applicazione della tariffa, le persone che viaggiano gratuitamente a qualunque titolo non vengono computate tra gli appartenenti alla famiglia.

§ 5 - Cambio di classe - I viaggiatori muniti di biglietto a tariffa ridotta possono chiedere il passaggio alla classe superiore verso pagamento della differenza tra i prezzi delle due classi, a norma dell'articolo 8 § 1, primo alinea.

§ 6 - Obblighi e diritti dei titolari - Per l'uso dei biglietti acquistati in base alla Carta è prescritta la presentazione della stessa unitamente ad un documento di identificazione per ogni persona viaggiante, esclusi i ragazzi fino ai 12 anni di età.
In caso di smarrimento, furto e distruzione della Carta è in facoltà dell'Azienda di consentire la sostituzione della Carta stessa, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla Direzione Generale delle FS. In ogni caso è dovuto un diritto pari al 10% del prezzo della Carta.
La nuova Carta è rilasciata a vista.

§ 7 - Irregolarità - I viaggiatori che, in appoggio al biglietto a tariffa ridotta, non siano in grado di esibire al personale i documenti di cui al § 6 o che presentino una Carta scaduta di validità, vengono regolarizzati a norma dell'art. 9 § 3, secondo alinea.
La regolarizzazione non ha luogo quando il biglietto sia stato acquistato prima della scadenza di validità della Carta.

§ 8 - Rimborso - La Carta non è rimborsabile in alcun caso.

§ 9 - Disposizioni di applicazione - Le disposizioni di applicazione relative al presente Capo sono stabilite dalla Direzione Generale delle FS.

* * * *

b) TARIFFA N. 27

PER CARTE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO A FAVORE DEI GRUPPI FAMILIARI

(Capo XV-*quater*)

Il prezzo delle Carte per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto a favore dei gruppi familiari è di lire 5.000.

ALLEGATO 10

SPEDIZIONI COMPRENDENTI COLLI AVENTI PESO	Percentuale di maggiorazione
da Kg. 20.000 a Kg. 29.999	20%
da Kg. 30.000 a Kg. 39.999	30%
da Kg. 40.000 a Kg. 49.999	40%
da Kg. 50.000 a Kg. 59.999	50%
da Kg. 60.000 a Kg. 69.999	60%
da Kg. 70.000 a Kg. 79.999	70%
da Kg. 80.000 a Kg. 89.999	80%
da Kg. 90.000 a Kg. 99.999	90%
da Kg. 100.000 in poi	100%

ALLEGATO 11

PERCORRENZE km	Tipo di carro				
	a 2 assi	a 4 assi	a 6 assi	a 8 assi	a più di 8 assi
	Soprattassa in lire				
1 — 100	40.000	80.000	120.000	160.000	La misura della soprattassa è stabilita di volta in volta dall'Amministrazione
101 — 200	50.000	100.000	150.000	200.000	
201 — 300	60.000	120.000	180.000	240.000	
301 — 400	70.000	140.000	210.000	280.000	
401 — 500	80.000	160.000	240.000	320.000	
501 — 600	90.000	180.000	270.000	360.000	
601 — 700	100.000	200.000	300.000	400.000	
701 — 800	110.000	220.000	330.000	440.000	
801 — 900	120.000	240.000	360.000	480.000	
901 — 1000	130.000	260.000	390.000	520.000	
Per ogni 100 km, indivisibili in più oltre i primi 1000 km	10.000	20.000	30.000	40.000	

ALLEGATO 12

AUTOVETTURA	Basi chilometriche			
	Per un solo percorso		Per più percorsi	
	Zone di percorrenza			
	da 1 a 700 km	oltre 700 km	da 1 a 700 km	oltre 700 km
1) Di lunghezza inferiore a m. 3,81	119,40	89,55	107,46	80,60
2) Di lunghezza da m. 3,81 a m. 4,42	143,28	107,46	128,96	96,72
3) Di lunghezza oltre m. 4,42	214,92	161,19	193,43	145,08

ALLEGATO 13

PESO IN KG	Zone di percorrenza							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	da 1 a 200 km	da 201 a 400 km	da 401 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	da 1201 a 1400 km	Oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 — 25	14.000	15.400	16.800	18.200	19.600	21.000	22.400	23.800
26 — 50	17.500	19.250	21.000	22.750	24.500	26.250	28.000	29.750
51 — 75	21.000	23.100	25.200	27.300	29.400	31.500	33.600	35.700
76 — 100	24.500	26.950	29.400	31.850	34.300	36.750	39.200	41.650

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Per ogni 25 kg o frazione	3.500	3.850	4.200	4.550	4.900	5.250	5.600	5.950

ALLEGATO 14

PESO IN KG	Zone di percorrenza							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	da 1 a 200 km	da 201 a 400 km	da 401 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	da 1201 a 1400 km	Oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 — 50	12.500	13.750	15.000	16.250	17.500	18.750	20.000	21.250
51 — 100	17.500	19.250	21.000	22.750	24.500	26.250	28.000	29.750
101 — 150	22.500	24.750	27.000	29.250	31.500	33.750	36.000	38.250
151 — 200	27.500	30.250	33.000	35.750	38.500	41.250	44.000	46.750

Per le spedizioni di peso oltre 200 kg e fino a 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 200 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Per ogni 50 kg o frazione	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
951 — 1000	107.500	118.250	129.000	139.750	150.500	161.250	172.000	182.750

Per le spedizioni di peso oltre 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 1000 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Per ogni 100 kg o frazione	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000

ALLEGATO 15

SPEDIZIONI	Zone di percorrenza											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	da 1 a 10 km	da 11 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 Km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione											
Serie A — Equini e Bovini (Cavalli, muli, asini, buoi, bufali e tori)												
Fino a 10 capi	—	316,30	299,10	283,28	267,48	251,65	235,86	220,03	204,23	188,40	172,61	156,77
	71.147	99.614	129.524	157.852	184.600	209.765	233.351	255.354	275.777	294.617	311.878	—
Per ogni capo in più dei 10 caricato nello stesso carro (fino al 20°)	—	18,90	17,96	16,99	16,06	15,10	14,15	13,20	12,25	11,30	10,37	9,40
	4.268	5.969	7.765	9.464	11.070	12.580	13.995	15.315	16.540	17.670	18.707	—
Per ogni capo in più dei 20 caricato nello stesso carro	—	6,20	6,06	5,66	5,35	5,04	4,72	4,39	4,09	3,77	3,46	3,13
	1.422	1.980	2.586	3.152	3.687	4.191	4.663	5.102	5.511	5.888	6.234	—
Serie B — Suini (Porci e lattonzoli)												
Fino a 35 capi	—	316,30	299,10	283,28	267,48	251,65	235,86	220,03	204,23	188,40	172,61	156,77
	71.147	99.614	129.524	157.852	184.600	209.765	233.351	255.354	275.777	294.617	311.878	—
Per ogni capo in più dei 35 caricato nello stesso carro	—	5,50	5,14	4,85	4,58	4,32	4,03	3,77	3,50	3,24	2,95	2,69
	1.210	1.705	2.219	2.704	3.162	3.594	3.997	4.374	4.724	5.048	5.343	—
Serie C — Ovini (Montoni, pecore, agnelli, caproni, capre e capretti)												
Fino a 70 capi	—	316,30	299,10	283,28	267,48	251,65	235,86	220,03	204,23	188,40	172,61	156,77
	71.147	99.614	129.524	157.852	184.600	209.765	233.351	255.354	275.777	294.617	311.878	—
Per ogni capo in più dei 70 caricato nello stesso carro	—	2,70	2,57	2,42	2,29	2,16	2,02	1,88	1,75	1,62	1,48	1,34
	605	848	1.105	1.347	1.576	1.792	1.994	2.182	2.357	2.519	2.667	—

ALLEGATO 16

SPEDIZIONI	Zone di percorrenza												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione												
Fino a 10 tonn.	—	567,10	535,14	486,77	486,77	486,77	486,77	486,77	486,77	486,77	460,25	368,28	184,27
	103.178	125.862	152.619	201.296	249.973	298.650	347.327	396.004	444.681	493.358	539.383	576.211	—
Per ogni tonn. in più oltre le prime 10	—	45,35	42,84	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	36,83	29,46	14,74
	8.254	10.068	12.210	16.104	19.998	23.892	27.786	31.680	35.574	39.468	43.151	46.097	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 17

Spedizioni	Zone di percorrenza												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione												
Fino a 15 tonn.	—	850,70	802,72	730,15	730,15	730.15	730,15	730,15	730,15	730,15	690,37	552,42	276,41
	154.768	188.796	228.932	301,947	374.962	447.977	520.992	594.007	667.022	740.037	809.074	864.316	—
Per ogni tonn. in più oltre le prime 15	—	45,35	42,84	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38.94	36,83	29,46	14,74
	8.254	10.068	12.210	16.104	19.998	23.892	27.786	31.680	35.574	39.468	43.151	46.097	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 18

Spedizioni	Zone di percorrenza												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione												
Fino a 10 tonn.	—	1014,60	957,76	870,64	870,64	870,64	870,64	870,64	870,64	870,64	823,52	658,93	329,46
	184.476	225.060	272.948	360.012	447.076	534.140	621.204	708.268	795.332	882.396	964.748	1.030.641	—
Per ogni tonn. in più oltre le prime 10	—	91,30	86,16	78,36	78,36	78,36	78,36	78,36	78,36	78,36	74,11	59,30	29,65
	16.603	20.255	24.563	32.399	40.235	48.071	55.907	63.743	71.579	79.415	86.826	92.756	—

N. B. — I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 19

TIPO		PREZZI PER CHILOGRAMMO INDIVISIBILE E PER QUALSIASI DISTANZA		
		A) Spedizioni ordinarie		B) Spedizioni in abbonamento
		Prezzo	Minimo per spedizione	Prezzo
		1	2	3
a) Giornali propriamente detti (titolo I, punto 1 *a*)	L.	33,70	400	12,57
b) Riviste e rassegne informative a periodicità almeno semestrale (titolo I, punto 1 *b*)	»	59,00	610	34,64 (*)
c) Dispense (titolo I, punto 1 *c*)	»	82,00	830	39.00
d) Collane economiche di opere monografiche a periodicità costante ecc. (titolo I, punto 1 *d*)	»	137,00	1.480	59,40
e) Pubblicazioni con disco, ecc. (titolo I, punto 1 *e*)	»	185,50	1.870	91,80

(*) In via provvisoria si applica il prezzo di L. 16,95 alle sole pubblicazioni con periodicità non superiore al mese.

ALLEGATO 20

PESO MINIMO		Prezzo per tonnellata e per chilometro
Per carri a 2 assi	Per carri a più di 2 assi od a carrelli	
Kg 500	—	L. 727
» 2.500	—	» 385
» 5.000	—	» 280
» 10.000	Kg 15.000	» 212

ALLEGATO 21

NOMENCLATURA		Prezzo per km Lire
A) — Feretri		
1. — Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri, anche esumati, od ossa e parti di cadaveri)	Per feretro	403
Per il trasporto di più feretri collocati in un sol carro, i prezzi sono computati integralmente per il primo feretro e con la riduzione del 50% per gli altri.		
2. — Feretri sopra veicoli mortuari o particolari	Per veicolo	614
B) — Resti umani		
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate	Per ogni anfora o urna	79
Le ceneri mortuarie, le ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate, fruiscono del prezzo di L. 79 per ogni anfora o urna quando la cassa non si presenti a forma di feretro e per il trasporto non sia richiesto dal mittente l'uso di un carro. Verificandosi l'una o l'altra di queste condizioni, i trasporti vengono considerati e tassati come feretri.		

ALLEGATO 22

G. C. CATEGORIA	Serie	Zone di percorrenza — Prezzi in lire					
		I	II	III	IV	V	VI
		fino a 200 km	da 201 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
20	A	—	616,90	599,08	587,38	469,30	215,44
		197.162	505.612	565.520	624.258	671.188	—
	B	—	308,45	299,54	293,69	234.65	107,72
		98.581	252.806	282.760	312.129	335.594	—
30	A	—	749,08	727,46	713,24	956,86	261,60
		239.412	613.952	686.698	758.022	815.008	—
	B	—	374,54	363,73	356,62	284,93	130,80
		119.706	306.976	343.349	379.011	407.504	—
40	A	—	881,28	855,84	839,08	670,42	307,78
		281.662	722.302	807.886	891.794	958.836	—
	B	—	440,64	427,92	419,54	335,21	153,89
		140.831	361.151	403.943	445.897	479.418	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente, sia per la serie A che per la Serie B, rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza, quelli indicati inferiormente, il prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona calcolato senza tener conto della distanza tassabile di cui all'art. 61, § 1.

ALLEGATO 23

Lunghezza del rimorchio o semirimorchio	Serie	Zone di percorrenza — Prezzi in lire					
		I	II	III	IV	V	VI
		fino a 200 km	da 201 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre i 1000 km
Fino a m 9	A	—	749,08	727,46	713,24	569,86	261,60
		239.412	613.952	686.698	758.022	815.008	—
	B	—	374,54	363,73	356,62	284,93	130,80
		119.706	306.976	343.349	379.011	407.504	—
Oltre m 9	A	—	881,28	855,84	839,08	670,42	307,78
		281.662	722.302	807.886	891.794	958.836	—
	B	—	440,64	427,92	419,54	335,21	153,89
		140.831	361.151	403.943	445.897	479.418	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente, sia per la Serie A che per la Serie B, rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza, quelli indicati inferiormente, il prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona calcolato senza tener conto della distanza tassabile di cui all'art. 61, § 1.

ALLEGATO 24

Serie A. — AUTOVETTURE ANCHE CON RIMORCHIETTO PORTABAGAGLI

	PREZZO PER AUTOVETTURA (in lire)				
	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi metri 5,50	Prezzo supplementare per il rimorchietto
1. — Solo andata	9.000	11.350	11.950	1.750	2.650
2. — Andata e ritorno:					
a) validità 30 giorni	14.500	18.200	19.200	2.750	4.150
b) validità 3 giorni	12.500	15.800	16.800	2.500	3.700

Per ogni autovettura è consentito il trasporto gratuito di colli a mano non eccedenti nel complesso il peso di kg. 30 (Vedasi la Condizione Particolare 9ª).

Serie B. — ALTRI AUTOVEICOLI

	Prezzi per metro lineare divisibile di dm in dm (1)		
	fino a m 3,50	da m 3,51 a m 7,50	oltre m 7,50
1. — Autocarri, anche con rimorchio, motofurgoni, motocarri, rimorchi, adibiti al trasporto delle cose, carichi o vuoti . . . . L.	2.350	3.500	4.100

Note: *a*) I prezzi suddetti comprendono anche il trasporto gratuito di due autisti.

b) I prezzi suindicati si applicano nella misura ridotta del 20% all'automezzo che abbia effettuato un precedente trasporto a vuoto od a carico, entro il termine massimo di 20 giorni.

La riduzione si applica sul prezzo del viaggio di ritorno previa consegna della ricevuta del Ci 262 speciale relativa al trasporto precedente.

	Prezzi per metro lineare divisibile di dm in dm (1)	
	fino a m 10	oltre m 10
2. — Autopullman, anche con rimorchio . . . . L.	3.700	4.100

(1) Ai fini del calcolo del prezzo di trasporto le frazioni di decimetro si portano al decimetro immediatamente superiore.

Serie C. — MOTOCICLI E VELOCIPEDI, NON IMBALLATI

	Prezzo unitario per traversata
Motocicli, motoleggere e motoscooters:	
con carrozzino . . . . L.	2.650
senza carrozzino . . . . »	2.050
Velocipedi . . . . »	1.100

ALLEGATO 25

Posizione Statistica	MERCE	Peso minimo - tonnellate		Classe
S	1	2 (*)	3 (**)	4
	A. — Cereali:			
1001-7 1041-3	grano, farro, frumento granoturco o formentone	15	22,5	F
1051-2	riso, risone e risino	15	22,5	E
1011-6 1021-5 1031-4 1061-1	segala orzo avena altri	15	22,5	C
1101-5 1161-9	B. — Farine alimentari	15	22,5	F
1701-2	C. — Paste da minestra	10	15	E

(*) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a 2 assi.
(**) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a più di 2 assi od a carrelli.

ALLEGATO 26

Posizione Statistica	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo - tonnellate		Classe
	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	(*)	(**)	
5001-3 5002-1 5011-2 5031-0 5032-8	SERIE A. — Legno greggio, anche esotico, semplicemente sgrossato		15	22,5	F
5051-8 5052-6 5061-7 5062-5	SERIE B. — Legno, anche esotico, squadrato o segato diritto		10	15	E

(*) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a 2 assi.
(**) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a più di 2 assi od a carrelli.

ALLEGATO 27

Serie A. — AUTOVETTURE, ROULOTTES, AUTOROULOTTES, RIMORCHI PORTABAGAGLI E IMBARCAZIONI SU RIMORCHI

	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi m 5,50
1. — Autovetture:				
a) Solo andata	36.100	45.500	48.600	2.700
b) Andata e ritorno	58.250	72.600	77.700	4.350

Nota: Le autoambulanze tipo autovettura, i piccoli pullman per il trasporto delle persone aventi un numero di posti fino a 9 compreso il conducente e gli autoveicoli mortuari tipo autovettura (con o senza feretro) si considerano come autovetture.

	Prezzo in lire per metro lineare e per traversata (1)
2. — Roulottes, autoroulottes, rimorchi portabagagli e imbarcazioni su rimorchi	13.870

(1) La lunghezza tassabile è quella massima (comprendente cioè ogni sporgenza longitudinale), divisibile di 50 in 50 centimetri, arrotondata:
al 50 cm. inferiori, per le frazioni inferiori o pari a 25 cm.
al 50 cm. superiori, per le frazioni superiori a 25 cm.

Serie B. — AUTOPULLMAN, AUTOCARRI, MOTOFURGONI, MOTOCARRI E RIMORCHI: VUOTI O CARICHI

VEICOLI	Peso minimo tassabile per veicolo tonnellate	Prezzo per tonnellata lire
1. — Autopullman, rimorchi adibiti al trasporto di persone	5	17.600
2. — Autocarri, motofurgoni, motocarri, rimorchi adibiti al trasporto di cose: vuoti o carichi	2,5	23.600

Serie C. — MOTOCICLI

PREZZO UNITARIO PER TRAVERSATA	Lire
Motocicli, motoleggere e motoscooters, non imballati:	
a) di cilindrata fino a 50 cc.	7.450
b) di cilindrata superiore a 50 cc:	
1. — con carrozzino	25.450
2. — senza carrozzino	18.050

ALLEGATO 28

CONDIZIONE PARTICOLARE 6ª

POSTO		Supplementi
In poltrona reclinabile	L.	4.800
In cabina doppia	»	11.300
In cabina singola	»	19.000

ALLEGATO 29

PESO IN KG	ZONE DI PERCORRENZA							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	da 1 a 200 km	da 201 a 400 km	da 401 a 600 km	da 601 a 800 km	da 801 a 1000 km	da 1001 a 1200 km	da 1201 a 1400 km	Oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 — 25	14.000	15.400	16.800	18.200	19.600	21.000	22.400	23.800
26 — 50	17.500	19.250	21.000	22.750	24.500	26.250	28.000	29.750
51 — 75	21.000	23.100	25.200	27.300	29.400	31.500	33.600	35.700
76 — 100	24.500	26.950	29.400	31.850	34.300	36.750	39.200	41.650

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopraindicati:

Per ogni 25 kg o frazione	3.500	3.850	4.200	4.550	4.900	5.250	5.600	5.950

ALLEGATO 30

B) SPEDIZIONI A CARRO

1. — *Classi dalla A alla G*

CLASSI	SERIE	Vincoli di peso per spedizioni: con carri a 2 assi	con carri a più di 2 assi od a carrelli	ZONE DI PERCORRENZA I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
				da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km
		Tonnellate		Prezzi in lire per tonnellata												
A	1	6	—	—	65,60	61,82	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	56,30	53,22	42,60	21,30
				11.932	14.556	17.647	23.277	28.907	34.537	40.167	45.797	51.427	57.057	62.379	66.639	—
	2	10	15	—	48,35	45,56	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	41,48	39,21	31,39	15,69
				8.792	10.726	13.004	17.152	21.300	25.448	29.596	33.744	37.892	42.040	45.961	49.100	—
	3	15	22,5	—	38,65	36,44	33,19	33,19	33,19	33,19	33,19	33,19	33,19	31,37	25,11	12,56
				7.034	8.580	10.402	13.721	17.040	20.359	23.678	26.997	30.316	33.635	36.772	39.283	—
	4	20	30	—	34,50	32,54	29,63	29,63	29,63	29,63	29,63	29,63	29,63	28,01	22,42	11,21
				6.280	7.660	9.287	12.250	15.213	18.176	21.139	24.102	27.065	30.028	32.829	35.071	—
B	1	6	—	—	62,30	58,72	53,49	53,49	53,49	53,49	53,49	53,49	53,49	50,56	40,47	20,24
				11.335	13.827	16.763	22.112	27.461	32.810	38.159	43.508	48.857	54.206	59.262	63.309	—
	2	10	15	—	45,90	43,26	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41	37,25	29,82	14,91
				8.352	10.188	12.351	16.292	20.233	24.174	28.115	32.056	35.997	39.938	43.663	46.645	—
	3	15	22,5	—	36,70	34,62	31,53	31,53	31,53	31,53	31,53	31,53	31,53	29,80	23,86	11,93
				6.682	8.150	9.881	13.034	16.187	19.340	22.493	25.646	28.799	31.952	34.932	37.318	—
	4	20	30	—	32,80	30,90	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15	26,61	21,30	10,65
				5.966	7.278	8.823	11.638	14.453	17.268	20.083	22.898	25.713	28.528	31.189	33.319	—
C	1	6	—	—	59,20	55,78	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	50,81	48,03	38,46	19,23
				10.769	13.137	15.926	21.007	26.088	31.169	36.250	41.331	46.412	51.493	56.296	60.142	—
	2	10	15	—	43,60	41,10	37,44	37,44	37,44	37,44	37,44	37,44	37,44	35,39	28,34	14,17
				7.935	9.679	11.734	15.478	19.222	22.966	26.710	30.454	34.198	37.942	41.481	44.315	—
	3	15	22,5	—	34,90	32,88	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95	28,31	22,67	11,33
				6.348	7.744	9.388	12.383	15.378	18.373	21.368	24.363	27.358	30.353	33.184	35.451	—
	4	20	30	—	31,15	29,36	26,74	26,74	26,74	26,74	26,74	26,74	26,74	25,28	20,24	10,12
				5.668	6.914	8.382	11.056	13.730	16.404	19.078	21.752	24.426	27.100	29.628	31.652	—
D	1	6	—	—	56,20	52,98	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26	48,26	45,64	36,54	18,26
				10.230	12.478	15.127	19.953	24.779	29.605	34.431	39.257	44.083	48.909	53.473	57.127	—
	2	10	15	—	41,45	39,04	35,56	35,56	35,56	35,56	35,56	35,56	35,56	33,63	26,92	13,45
				7.538	9.196	11.148	14.704	18.260	21.816	25.372	28.928	32.484	36.040	39.403	42.095	—
	3	15	22,5	—	33,15	31,24	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	28,45	26,90	21,54	10,76
				6.030	7.356	8.918	11.763	14.608	17.453	20.298	23.143	25.988	28.833	31.523	33.677	—
	4	20	30	—	29,60	27,88	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	24,02	19,23	9,61
				5.384	6.568	7.962	10.502	13.042	15.582	18.122	20.662	23.202	25.742	28.144	30.067	—

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

segue: 1. — *Classi dalla A alla G*

CLASSI	SERIE	Vincoli di peso per spedizioni: con carri a 2 assi	con carri a più di 2 assi od a carrelli	ZONE DI PERCORRENZA I da 1 a 10 km	II da 11 a 50 km	III da 51 a 100 km	IV da 101 a 200 km	V da 201 a 300 km	VI da 301 a 400 km	VII da 401 a 500 km	VIII da 501 a 600 km	IX da 601 a 700 km	X da 701 a 800 km	XI da 801 a 900 km	XII da 901 a 1000 km	XIII oltre 1000 km
		Tonnellate		Prezzi in lire per tonnellata												
E	1	6	—	—	53,40	50,34	45,85	45,85	45,85	45,85	45,85	45,85	45,85	43,36	34,71	17,35
				9.719	11.855	14.372	18.957	23.542	28.127	32.712	37.297	41.882	46.467	50.803	54.274	—
	2	10	15	—	39,35	37,10	33,78	33,78	33,78	33,78	33,78	33,78	33,78	31,95	25,58	12,78
				7.161	8.735	10.590	13.968	17.346	20.724	24.102	27.480	30.858	34.236	37.431	39.989	—
	3	15	22,5	—	31,50	29,68	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	27,03	25,56	20,46	10,23
				5.729	6.989	8.473	11.176	13.879	16.582	19.285	21.988	24.691	27.394	29.950	31.996	—
	4	20	30	—	28,10	26,50	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	22,82	18,27	9,13
				5.115	6.239	7.564	9.977	12.390	14.803	17.216	19.629	22.042	24.455	26.737	28.564	—
F	1	6	—	—	50,75	47,84	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55	41,19	32,98	16,47
				9.233	11.263	13.655	18.010	22.365	26.720	31.075	35.430	39.785	44.140	48.259	51.557	—
	2	10	15	—	37,40	35,24	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09	30,35	24,30	12,14
				6.803	8.299	10.061	13.270	16.479	19.688	22.897	26.106	29.315	32.524	35.559	37.989	—
	3	15	22,5	—	29,90	28,20	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	24,28	19,44	9,71
				5.442	6.638	8.048	10.615	13.182	15.749	18.316	20.883	23.450	26.017	28.445	30.389	—
	4	20	30	—	26,70	25,18	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	21,68	17,36	8,67
				4.859	5.927	7.186	9.478	11.770	14.062	16,354	18.646	20.938	23.230	25.398	27.134	—
G	1	6	—	—	48,20	45,44	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36	39,14	31,33	15,66
				8.771	10.699	12.971	17.107	21.243	25.379	29.515	33.651	37.787	41.923	45.837	48.970	—
	2	10	15	—	35,50	33,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	28,84	23,09	11,54
				6.463	7.883	9.557	12.605	15.653	18.701	21.749	24.797	27.845	30.893	33.777	36.086	—
	3	15	22,5	—	28,40	26,78	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	23,07	18,47	9,23
				5.170	6.306	7.645	10.083	12.521	14.959	17.397	19.835	22.273	24.711	27.018	28.865	—
	4	20	30	—	25,35	23,92	21,77	21,77	21,77	21,77	21,77	21,77	21,77	20,60	16,49	8,24
				4.616	5.630	6.826	9.003	11.180	13.357	15.534	17.711	19.888	22.065	24.125	25.774	—

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

ALLEGATO 31

2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(Classi dalla n. 601 alla n. 620)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — Coefficienti								
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
601	51,0433									
602	48,6127									
603	46,2978									
604	44,0931									
605	41,9934									
606	39,9937									
607	38,0892									
608	36,2754									
609	34,5480									
610	32,9029	1,0000	0,9996	0,9975	0,9941	0,9896	0,9843	0,9785	0,9722	0,9657
611	31,3361									
612	29,8439									
613	28,4228									
614	27,0693									
615	25,7803									
616	24,5527									
617	23,3835									
618	22,2700									
619	21,2095									
620	20,1995									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza — Coefficienti								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
601	51,0433									
602	48,6127									
603	46,2978									
604	44,0931									
605	41,9934									
606	39,9937									
607	38,0892									
608	36,2754									
609	34,5480									
610	32,9029	0,9590	0,9521	0,9451	0,9382	0,9312	0,9243	0,9175	0,9107	0,9040
611	31,3361									
612	29,8439									
613	28,4228									
614	27,0693									
615	25,7803									
616	24,5527									
617	23,3835									
618	22,2700									
619	21,2095									
620	20,1995									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 2.200 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* classi dalla n. 601 alla n. 620

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	oltre 250 km
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
601	51,0433									
602	48,6127									
603	46,2978									
604	44,0931									
605	41,9934									
606	39,9937									
607	38,0892									
608	36,2754									
609	34,5480									
610	32,9029	0,8973	0,8908	0,8945	0,8757	0,8635	0,8519	0,8406	0,8298	0,8247
611	31,3361									
612	29,8439									
613	28,4228									
614	27,0693									
615	25,7803									
616	24,5527									
617	23,3835									
618	22,2700									
619	21,2095									
620	20,1995									

(Classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km	da 141 a 145 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	51,0433										
652	48,6127										
653	46,2978										
654	44,0931										
655	41,9934										
656	39,9937										
657	38,0892										
658	36,2754										
659	34,5480										
660	32,9029	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754	0,9706
661	31,3361										
662	29,8439										
663	28,4228										
664	27,0693										
665	25,7803										
666	24,5527										
667	23,3835										
668	22,2700										
669	21,2095										
670	20,1995										

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 2.200 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820) (*segue:* classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti									
		da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
651	51,0433										
652	48,6127										
653	46,2978										
654	44,0931										
655	41,9934										
656	39,9937										
657	38,0892										
658	36,2754										
659	34,5480										
660	32,9029	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318	0,9272	0,9227
661	31,3361										
662	29,8439										
663	28,4228										
664	27,0693										
665	25,7803										
666	24,5527										
667	23,3835										
668	22,2700										
669	21,2095										
670	20,1995										

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti						
		da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	da 251 a 400 km
1	2	23	24	25	26	27	28	29
651	51,0433							
652	48,6127							
653	46,2978							
654	44,0931							
655	41,9934							
656	39,9937							
657	38,0892							
658	36,2754							
659	34,5480							
660	32,9029	0,9183	0,9122	0,9038	0,8958	0,8881	0,8808	0,8773
661	31,3361							
662	29,8439							
663	28,4228							
664	27,0693							
665	25,7803							
666	24,5527							
667	23,3835							
668	22,2700							
669	21,2095							
670	20,1995							

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 2.200 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue*: classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza – da 401 a 700 km	da 701 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti					
1	2	30	31	32	33	34	35
651	51,0433						
652	48,6127						
653	46,2978						
654	44,0931						
655	41,9934						
656	39,9937						
657	38,0892						
658	36,2754						
659	34,5480						
660	32,9029	0,8680	0,8680	0,8646	0,8604	0,8564	0,8531
661	31,3361						
662	29,8439						
663	28,4228						
664	27,0693						
665	25,7803						
666	24,5527						
667	23,3835						
668	22,2700						
669	21,2095						
670	20,1995						

(classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza – fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
		Coefficienti								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701	51,0433									
702	48,6127									
703	46,2978									
704	44,0931									
705	41,9934									
706	39,9937									
707	38,0892									
708	36,2754									
709	34,5480									
710	32,9029	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754
711	31,3361									
712	29,8439									
713	28,4228									
714	27,0693									
715	25,7803									
716	24,5527									
717	23,3835									
718	22,2700									
719	21,2095									
720	20,1995									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 2.200 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* class. dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
701	51,0433									
702	48,6127									
703	46,2978									
704	44,0931									
705	41,9934									
706	39,9937									
707	38,0892									
708	36,2754									
709	34,5480									
710	32,9029	0,9706	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318
711	31,3361									
712	29,8439									
713	28,4228									
714	27,0693									
715	25,7803									
716	24,5527									
717	23,3835									
718	22,2700									
719	21,2095									
720	20,1995									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 280 km	da 281 a 400 km	da 401 a 700 km
1	2	21	22	23	24	25	26
701	51,0433						
702	48,6127						
703	46,2978						
704	44,0931						
705	41,9934						
706	39,9937						
707	38,0892						
708	36,2754						
709	34,5480						
710	32,9029	0,9272	0,9227	0,9183	0,9166	0,9014	0,8740
711	31,3361						
712	29,8439						
713	28,4228						
714	27,0693						
715	25,7803						
716	24,5527						
717	23,3835						
718	22,2700						
719	21,2095						
720	20,1995						

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 2.200 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — da 701 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
		Coefficienti					
1	2	27	28	29	30	31	32
701	51,0433						
702	48,6127						
703	46,2978						
704	44,0931						
705	41,9934						
706	39,9937						
707	38,0892						
708	36,2754						
709	34,5480						
710	32,9029	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
711	31,3361						
712	29,8439						
713	28,4228						
714	27,0693						
715	25,7803						
716	24,5527						
717	23,3835						
718	22,2700						
719	21,2095						
720	20,1995						

(Classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km
		Coefficienti							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	51,0433								
752	48,6127								
753	46,2978								
754	44,0931								
755	41,9934								
756	39,9937								
757	38,0892								
758	36,2754								
759	34,5480								
760	32,9029	1,0000	0,9998	0,9986	0,9966	0,9941	0,9911	0,9877	0,9842
761	31,3361								
762	29,8439								
763	28,4228								
764	27,0693								
765	25,7803								
766	24,5527								
767	23,3835								
768	22,2700								
769	21,2095								
770	20,1995								

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. **2.200** per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 136 a 140 km	da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751	51,0433									
752	48,6127									
753	46,2978									
754	44,0931									
755	41,9934									
756	39,9937									
757	38,0892									
758	36,2754									
759	34,5480									
760	32,9029	0,9804	0,9766	0,9728	0,9689	0,9650	0,9612	0,9573	0,9535	0,9498
761	31,3361									
762	29,8439									
763	28,4228									
764	27,0693									
765	25,7803									
766	24,5527									
767	23,3835									
768	22,2700									
769	21,2095									
770	20,1995									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 820 km	da 821 a 840 km
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28
751	51,0433									
752	48,6127									
753	46,2978									
754	44,0931									
755	41,9934									
756	39,9937									
757	38,0892									
758	36,2754									
759	34,5480									
760	32,9029	0,9461	0,9425	0,9389	0,9355	0,9341	0,9038	0,8780	0,8780	0,8776
761	31,3361									
762	29,8439									
763	28,4228									
764	27,0693									
765	25,7803									
766	24,5527									
767	23,3835									
768	22,2700									
769	21,2095									
770	20,1995									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 2.200 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37
751	51,0433									
752	48,6127									
753	46,2978									
754	44,0931									
755	41,9934									
756	39,9937									
757	38,0892									
758	36,2754									
759	34,5480									
760	32,9029	0,8764	0,8752	0,8747	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
761	31,3361									
762	29,8439									
763	28,4228									
764	27,0693									
765	25,7803									
766	24,5527									
767	23,3835									
768	22,2700									
769	21,2095									
770	20,1995									

(Classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	51,0433									
802	48,6127									
803	46,2978									
804	44,0931									
805	41,9934									
806	39,9937									
807	38,0892									
808	36,2754									
809	34,5480	1,0000	0,9998	0,9991	0,9976	0,9958	0,9937	0,9913	0,9888	0,9862
810	32,9029									
811	31,3361									
812	29,8439									
813 . .	28,4228									
814 .	27,0693									
815 . .	25,7803									
816	24,5527									
817	23,3835									
818	22,2700									
819	21,2095									
820	20,1995									

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 2.200 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	51,0433									
802	48,6127									
803	46,2978									
804	44,0931									
805	41,9934									
806	39,9937									
807	38,0892									
808	36,2754									
809	34,5480									
810	32,9029	0,9836	0,9809	0,9782	0,9754	0,9728	0,9701	0,9674	0,9648	0,9622
811	31,3361									
812	29,8439									
813	28,4228									
814	27,0693									
815	25,7803									
816	24,5527									
817	23,3835									
818	22,2700									
819	21,2095									
820	20,1995									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti										
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 720 km	da 721 a 740 km	da 741 a 760 km	da 761 a 780 km	da 781 a 800 km
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
801	51,0433											
802	48,6127											
803	46,2978											
804	44,0931											
805	41,9934											
806	38,9937											
807	38,0892											
808	36,2754											
809	34,5480											
810	32,9029	0,9597	0,9573	0,9549	0,9540	0,9509	0,9303	0,9282	0,9260	0,9239	0,9219	0,9201
811	31,3361											
812	29,8439											
813	28,4228											
814	27,0693											
815	25,7803											
816	24,5527											
817	23,3835											
818	22,2700											
819	21,2095											
820	20,1995											

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 2.200 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 801 a 820 km	da 821 a 840 km	da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
801	51,0433											
802	48,6127											
803	46,2978											
804	44,0931											
805	41,9934											
806	39,9937											
807	38,0892											
808	36,2754											
809	34,5480											
810	32,9029	0,9183	0,9166	0,9150	0,9134	0,9119	0,9105	0,9092	0,9079	0,9067	0,9055	0,9044
811	31,3361											
812	29,8439											
813	28,4228											
814	27,0693											
815	25,7803											
816	24.5527											
817	23,3835											
818	22,2700											
819	21.2095											
820	20,1995											

N.B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 2.200 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

ALLEGATO 32

VOCI DI NOMENCLATURA

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri (TONNELLATE): a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
	Sezione 1ª ANIMALI VIVI - PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE					
	Capitolo 1 — *Animali vivi*					
0101-6	Cavalli, puledri, poneys	—	—	—	104	—
0102-4	Asini, muli, bardotti	—	—	—	104	—
0111-5	Animali della specie bovina.	—	—	—	104	—
0121-4	Animali della specie suina	—	—	—	104	—
0122-2	Animali della specie suina, imballati.	A	10	15	—	—
0131-3	Animali della specie ovina e caprina	—	—	—	104	—
0132-1	Animali della specie ovina e caprina, imballati	A	10	15	—	—

N.B. — Le cinque cifre che compongono le posizioni statistiche risultanti nella colonna contraddistinta con la lettera «S» rappresentano:

— le prime quattro da sinistra, la posizione statistica propriamente detta,

— la quinta, separata dalle precedenti con un trattino, la cifra di autocontrollo necessaria per le elaborazioni elettroniche.

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
0141-2	Piccioni viaggiatori	A	10	15	—	—
0142-0	Uccelli, pollame, n.n.	—	—	—	103 a	—
0151-1	Api	A	10	15	—	—
0161-0	Animali domestici, n.n..	A	10	15	—	—
0162-8	Animali vivi, n.n.	—	—	—	104	—
0163-6	Animali vivi, n.n., imballati	A	10	15	—	—
	Capitolo 2 *Carni, frattaglie, commestibili*					
0201-4	Carni fresche o refrigerate, n.n.	—	—	—	103 a	—
0202-2	Carni congelate, n.n.	—	—	—	103 a	—
0203-0	Lardo fresco o refrigerato	—	—	—	103 b	—
0204-8	Lardo congelato	—	—	—	103 a	—
0211-3	Carni, lardo, frattaglie, affumicati, salati o essicati, n.n.	A	10	15	—	—
0221-2	Pollame, conigli, selvaggina, morti, freschi o refrigerati	—	—	—	103 a	—
0222-0	Pollame, conigli, selvaggina, morti, congelati	—	—	—	103 a	—
0231-1	Frattaglie commestibili, fresche o refrigerate	—	—	—	103 a	—
0232-9	Frattaglie commestibili, congelate	—	—	—	103 a	—
	Capitolo 3 *Pesci, crostacei, molluschi*					
0301-2	Avannotti	—	—	—	103 a	—
0302-0	Pesci vivi	—	—	—	103 a	—
0303-8	Uova di pesci per la riproduzione	—	—	—	103 a	—
0311-1	Aringhe fresche o refrigerate	—	—	—	103 b	—
0312-9	Aringhe congelate	—	—	—	103 a	—
0313-7	Pesci freschi o refrigerati, n.n.	—	—	—	103 b	—
0314-5	Pesci congelati, n.n.	—	—	—	103 a	—
0321-0	Salmoni, anguille, aringhe, affumicati, salati o essiccati, in recipienti di peso lordo inferiore o uguale a 10 Kg.	A	10	15	—	—
0322-8	Salmoni, anguille, aringhe, affumicati, salati o essiccati	A	10	15	—	—
0323-6	Pesci, affumicati, salati, essiccati, n.n., in recipienti di peso lordo inferiore o uguale o 10 Kg.	A	10	15	—	—
0324-4	Pesci affumicati, salati, essiccati, n.n.	A	10	15	—	—
0331-9	Crostacei, molluschi, freschi o refrigerati	—	—	—	103 b	—
0332-7	Crostacei, molluschi, congelati.	—	—	—	103 a	—
	Capitolo 4 *Latte, prodotti lattiero-caseari, uova*					
0401-0	Latte intero; latte fresco anche pastorizzato, uperizzato, sterilizzato o omogeneizzato; in recipienti di capacità superiore a 50 litri	—	—	—	103 b	—
0402-8	Latte intero; latte fresco anche pastorizzato, uperizzato, sterilizzato o omogeneizzato	—	—	—	103 b	—
0403-6	Panna fresca anche pastorizzata, in recipienti di capacità superiore a 50 litri	—	—	—	103 a	—
0404-4	Panna fresca anche pastorizzata	—	—	—	103 a	—
0405-1	Siero di burro, latte scremato, latticello, in recipienti di capacità superiore a 50 litri	A	10	15	—	—
0406-9	Siero di burro, latte scremato, latticello	A	10	15	—	—
0411-9	Latte, latticello, concentrati o condensati, in polvere o in tavolette	A	10	15	—	—
0412-7	Panna concentrata o condensata in polvere o in tavolette	A	10	15	—	—
0421-8	Burro	—	—	—	103 a	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi (TONNELLATE)	a più di 2 assi od a carrelli (TONNELLATE)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
0431-7	Formaggi	—	—	—	103 a	—
0441-6	Prodotti lattieri, n.n.	—	—	—	103 a	—
0451-5	Uova, albumi, tuorli, freschi o refrigerati	—	—	—	103 b	—
0452-3	Uova, albumi, tuorli, congelati	—	—	—	103 a	—
0461-4	Uova in polvere	—	—	—	103 b	—
	Capitolo 5					
	Materie prime, prodotti greggi, cascami, di origine animale					
0501-7	Piume, penne	B	10	15	—	—
0511-6	Ossa, unghioni, zoccoli, corna, freschi	D	10	15	—	—
0512-4	Ossa, unghioni, zoccoli, corna, secchi, frantumati o in polvere	D	10	15	—	—
0521-5	Gusci di molluschi, conchiglie di ostriche	D	10	15	—	—
0531-4	Crine animale, setole di maiale, peli di animali, greggi	B	10	15	—	—
0532-2	Crine animale, setole di maiale, peli di animali, lavorati	B	10	15	—	—
0533-0	Cascami di peli animali	D	10	15	—	—
0541-3	Avanzi di origine animale, non commestibili	D	10	15	—	—
0542-1	Sangue animale	C	10	15	—	—
0543-9	Ambra grigia, avorio ,madreperla, coralli, naturali	B	10	15	—	—
0544-7	Spugne naturali	B	10	15	—	—
0545-4	Carbone di origine animale, n.n.	B	10	15	—	—
0546-2	Caglio	—	—	—	103 a	—
0547-0	Prodotti greggi di origine animale, n.n.	C	10	15	—	—
	Sezione 2ª					
	PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE - LAVORI DA PANIERAIO					
	Capitolo 6					
	Piante vive, ramoscelli, prodotti della floricoltura					
0601-5	Fiori freschi recisi	A	10	15	—	—
0602-3	Bulbi da fiori, tuberi	B	10	15	—	—
0611-4	Ramoscelli, erica, muschi, alberi di Natale	A	10	15	—	—
0612-2	Coni di conifere	A	10	15	—	—
0621-3	Piante vive, n.n.	A	10	15	—	—
	Capitolo 7					
	Ortaggi e legumi; piante, radici, tuberi, alimentari					
0701-3	Patate novelle	—	—	—	103 d	—
0702-1	Patate ,n.n.	—	—	—	103 d	—
0711-2	Ortaggi e legumi, freschi, n.n.	—	—	—	103 c	201
0712-0	Erbe fresche per condimento, n.n..	—	—	—	103 c	201
0713-8	Cavoli (esclusi i cavolfiori, i cavoli di Bruxelles ed i cavoli rape), freschi	—	—	—	103 c	201
0721-1	Ortaggi e legumi allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici, in recipienti di peso lordo superiore a 10 Kg.	—	—	—	103 b	—
0722-9	Ortaggi e legumi allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici	—	—	—	103 b	—
0731-0	Legumi a baccello, secchi	C	10	15	—	—
0741-9	Ortaggi e legumi disidratati o essiccati, n.n.	B	10	15	—	—
0751-8	Funghi freschi	A	10	15	—	—
0752-6	Funghi secchi	A	10	15	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
	Capitolo 8					
	Frutta, bacche, mandorle, noci, commestibili					
0801-1	Arance, aranci amari, mandarini, clementine	—	—	—	103 c	201
0802-9	Agrumi, n.n.	—	—	—	103 c	201
0811-0	Banane fresche	—	—	—	103 c	201
0821-9	Mele fresche	—	—	—	103 c	201
0822-7	Pere fresche	—	—	—	103 c	201
0831-8	Uva fresca	—	—	—	103 c	201
0841-7	Frutta a nocciolo, fresca	—	—	—	103 c	201
0851-6	Meloni freschi esclusi i cocomeri e le angurie	—	—	—	103 c	201
0852-4	Fragole fresche	—	—	—	103 c	201
0853-2	Mandorle, noci, nocciole con guscio	—	—	—	103 a	—
0854-0	Frutta fresca, n.n.	—	—	—	103 c	201
0861-5	Frutta allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici, in recipienti di peso lordo superiore a 10 Kg.	—	—	—	103 b	—
0862-3	Frutta allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici	—	—	—	103 b	—
0871-4	Castagne, marroni commestibili, freschi o secchi	—	—	—	103 b	—
0881-3	Fichi secchi	—	—	—	103 b	—
0882-1	Mandorle, noci, nocciole, sgusciate	A	10	15	—	—
0883-9	Frutta secca o essiccata, n.n.	A	10	15	—	—
	Capitolo 9					
	Caffè, tè, cacao, spezie					
0901-9	Caffè crudo	A	10	15	—	—
0911-8	Caffè torrefatto in grani, caffè macinato; estratti del caffè	A	10	15	—	—
0921-7	Tè, estratti del tè	A	10	15	—	—
0931-6	Cicoria torrefatta, succedanei del caffè	A	10	15	—	—
0941-5	Burro di cacao	—	—	—	103 b	—
0942-3	Cacao, in semi, in pani o polvere	A	10	15	—	—
0951-4	Cioccolato, articoli di cioccolato	A	10	15	—	—
0961-3	Spezie	A	10	15	—	—
	Capitolo 10					
	Cereali					
1001-7	Grano, farro, frumento	B	10	15	—	204 A
1002-5	Miscugli di cereali	B	10	15	—	—
1011-6	Segala	B	10	15	—	204 A
1021-5	Orzo	B	10	15	—	204 A
1031-4	Avena	B	10	15	—	204 A
1041-3	Granoturco o formentone	B	10	15	—	204 A
1051-2	Riso, risone, risino	A	10	15	—	204 A
1061-1	Cereali, n.n.	B	10	15	—	204 A
	Capitolo 11					
	Prodotti dell'industria molitoria, malto, amidi, fecole					
1101-5	Farine alimentari	B	10	15	—	204 B
1111-4	Farine da foraggio	B	10	15	—	—
1121-3	Amidi	B	10	15	—	—
1122-1	Fecole	B	10	15	—	—
1123-9	Glutine	B	10	15	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi (TONNELLATE)	a più di 2 assi od a carrelli (TONNELLATE)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
1131-2	Fiocchi di cereali, fiocchi di riso	A	10	15	—	—
1141-1	Fiocchi di patate	A	10	15	—	—
1151-0	Malto; orzo germogliato	A	10	15	—	—
1161-9	Semole, semolini, germi di cereali	B	10	15	—	204 B
	Capitolo 12 *Semi, ortaggi e frutta da foraggio, fieno e paglia, piante industriali e medicinali*					
1201-3	Semi di cotone	B	10	15	—	—
1211-2	Semi, frutti oleosi, n.n.	B	10	15	—	—
1212-0	Copra	B	10	15	—	—
1213-8	Semi e noccioli di palma, semi di illipe	B	10	15	—	—
1221-1	Semi di lupini	B	10	15	—	—
1222-9	Semi, n.n.	B	10	15	—	—
1223-7	Noccioli, semi di frutta	B	10	15	—	—
1231-0	Barbabietole da zucchero	F	10	15	—	—
1241-9	Carrube	D	10	15	—	—
1242-7	Radici da foraggio fresche, frutti da foraggio freschi	F	10	15	—	—
1243-5	Radici da foraggio secche, frutti da foraggio secchi	F	10	15	—	—
1251-8	Luppolo	B	10	15	—	—
1261-7	Piante o parti di piante medicinali	B	10	15	—	—
1271-6	Lolla di cereali	F	10	15	—	—
1272-4	Fieno; fieno trinciato	D	10	15	—	—
1273-2	Foraggi freschi	D	10	15	—	—
1274-0	Paglie da foraggio; paglie trinciate	D	10	15	—	—
1275-7	Pannocchie di granoturco sgranate (tutoli)	E	10	15	—	—
	Capitolo 13 *Materie prime vegetali per tinta o concia o per la fabbricazione di prodotti tintoriali o da concia; sughi ed estratti vegetali*					
1301-1	Legno destinato alla fabbricazione delle materie concianti e tintoriali	A	10	15	—	—
1311-0	Corteccie per tinta o concia	A	10	15	—	—
1312-8	Foglie, baccelli, per tinta o concia	A	10	15	—	—
1313-6	Piante o parti di piante per tinta o concia, n.n.	A	10	15	—	—
1321-9	Coppale, gomma lacca, gomma arabica	B	10	15	—	—
1322-7	Gomme, resine, d'origine vegetale, n.n.	B	10	15	—	—
1331-8	Pece, catrame, creosoto, di origine vegetale	A	10	15	—	—
1332-6	Canfora naturale	B	10	15	—	—
1333-4	Estratti vegetali, n.n.	A	10	15	—	—
	Capitolo 14 *Materie di origine vegetale da intreccio, da intaglio e per lavori da spazzolaio e da tappezziere, lavori da panieraio*					
1401-9	Ramoscelli per scope	B	10	15	—	
1411-8	Giunchi	B	10	15	—	—
1412-6	Vimini	B	10	15	—	—
1413-4	Canne	B	10	15	—	—
1421-7	Piante marine	B	10	15	—	—
1431-6	Fibre ,n.n.	B	10	15	—	—
1432-4	Paglie tessili	B	10	15	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 – Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi (TONNELLATE)	a più di 2 assi od a carrelli (TONNELLATE)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
1433-2	Piante fibrose, n.n.	B	10	15	—	—
1434-0	Corozo	B	10	15	—	—
1435-7	Steli vegetali, n.n.	B	10	15	—	—
1436-5	Materie greggie di origine vegetale, n.n.	B	10	15	—	—
1441-5	Lavori da panieraio, n.n.	A	10	15	—	—
	SEZIONE 3ª					
	GRASSI E OLI, ANIMALI E VEGETALI - PRODOTTI DELLA LORO DISSOCIAZIONE					
	Capitolo 15					
	Grassi e oli, animali e vegetali; prodotti della loro dissociazione					
1501-6	Strutto	—	—	—	103 b	—
1511-5	Margarina, oleomargarina	—	—	—	103 b	—
1512-3	Grassi alimentari preparati, n.n.	—	—	—	103 b	—
1521-4	Grassi di pesci e di animali marini, commestibili	—	—	—	103 b	—
1522-2	Grassi di pesci e di animali marini, non commestibili	C	10	15	—	—
1523-0	Oli di pesci e di animali marini, commestibili, in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di peso lordo superiore a 60 Kg.	B	10	15	—	—
1524-8	Oli di pesci e di animali marini, commestibili	B	10	15	—	—
1525-5	Oli di pesci e di animali marini, non commestibili, in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di peso lordo superiore a 60 Kg.	C	10	15	—	—
1526-3	Oli di pesci e di animali marini, non commestibili	C	10	15	—	—
1527-1	Oli di pesci e di animali marini, commestibili, in carri serbatoio	B	10	15	—	—
1528-9	Oli di pesci e di animali marini, non commestibili, in carri serbatoio	C	10	15	—	—
1531-3	Oli commestibili, n.n., in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di peso lordo superiore a 60 Kg.	B	10	15	—	—
1532-1	Oli commestibili, n.n.	B	10	15	—	—
1533-9	Grassi commestibili, n.n.	—	—	—	103 b	—
1534-7	Oli non commestibili, n.n., in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di peso lordo superiore a 60 Kg.	C	10	15	—	—
1535-4	Oli non commestibili, n.n.	C	10	15	—	—
1536-2	Grassi non commestibili, n.n.	C	10	15	—	—
1537-0	Essenze aromatiche	A	10	15	—	—
1538-8	Grassi, oli, n.n.	B	10	15	—	—
1541-2	Glicerina, in carri serbatoio	A	10	15	—	—
1542-0	Glicerina	A	10	15	—	—
1551-1	Acque, liscivie, glicerinate, con tenore in glicerina non superiore al 20%	D	10	15	—	—
1552-9	Acque, liscivie, glicerinate, n.n.	D	10	15	—	—
1561-0	Pece di stearina	A	10	15	—	—
1571-9	Oleina, palmitina, stearina	A	10	15	—	—
1572-7	Grassi industriali, n.n.	A	10	15	—	—
1581-8	Avanzi grassi non purificati	E	10	15	—	—
1582-6	Residui della depurazione degli oli vegetali o dei grassi animali	E	10	15	—	—
1591-7	Oli commestibili, n.n., in carri serbatoio	B	10	15	—	—
1592-5	Oli non commestibili, n.n., in carri serbatoio	C	10	15	—	—
1593-3	Grassi, oli, n.n., in carri serbatoio	B	10	15	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
	Sezione 4ª PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE, BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO, TABACCHI					
	Capitolo 16 *Zuccheri; prodotti industriali a base di zucchero*					
1601-4	Zuccheri greggi, confezionati per la vendita al dettaglio	B	10	15	—	—
1602-2	Zuccheri greggi	B	10	15	—	—
1611-3	Zucchero di canna, zucchero di barbabietola, confezionati per la vendita al dettaglio	B	10	15	—	—
1612-1	Zucchero di canna, zucchero di barbabietola	B	10	15	—	—
1613-9	Zuccheri, n.n., confezionati per la vendita al dettaglio	A	10	15	—	—
1614-7	Zuccheri, n.n.	A	10	15	—	—
1621-2	Dolciumi, n.n.	A	10	15	—	—
1622-0	Frutta candita	A	10	15	—	—
1623-8	Materie edulcoranti	A	10	15	—	—
1631-1	Melasse alimentari	B	10	15	—	—
1632-9	Sciroppi	B	10	15	—	—
	Capitolo 17 *Preparazione a base di farine o di cereali*					
1701-2	Paste da minestra	B	10	15		204 C
1711-1	Pane, panini	A	10	15	—	—
1712-9	Prodotti della panetteria o della pasticceria, n.n.	A	10	15	—	—
1721-0	Estratti di malto	A	10	15	—	—
1722-8	Preparazioni alimentari a base di cereali, n.n.	A	10	15	—	—
1723-6	Preparazioni farinose alimentari a base di cereali	A	10	15	—	—
	Capitoli 18 e 19 *Preparazioni alimentari n.n.*					
1801-0	Salumi	—	—	—	103 a	—
1802-8	Conserve di carni, estratti di carni, preparati di carni	—	—	—	103 a	—
1811-9	Conserve e preparati di pesci, di crostacei o di molluschi	A	10	15	—	—
1821-8	Farina di legumi e ortaggi	C	10	15	—	—
1822-6	Conserve di legumi e ortaggi, preparati di legumi e ortaggi, n.n.	A	10	15	—	—
1823-4	Ortaggi e legumi, preparati di ortaggi e legumi, n.n., congelati	—	—	—	103 a	—
1831-7	Crauti	A	10	15	—	—
1841-6	Conserve di frutta, preparati di frutta, n.n.	A	10	15	—	—
1842-4	Farina di frutta	B	10	15	—	—
1843-2	Confetture, marmellate	A	10	15	—	—
1844-0	Frutta, preparati di frutta, n.n., congelati	—	—	—	103 a	—
1851-5	Scorze di agrumi	—	—	—	103 a	—
1852-3	Concentrati di frutta; polpa di frutta pressata o essiccata	A	10	15	—	—
1861-4	Polpe di ortaggi	C	10	15	—	—
1871-3	Miele	A	10	15	—	—
1881-2	Lieviti, n.n.; lievito in polvere	—	—	—	103 a	—
1891-1	Salse, condimenti	A	10	15	—	—
1892-9	Tapioca, farina di manioca	A	10	15	—	—
1893-7	Gelati	A	10	15	—	—
1894-5	Preparazioni alimentari, n.n., congelate	—	—	—	103 a	—
1895-2	Preparazioni alimentari, n.n.	A	10	15	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
	Capitoli 20 e 21					
	Bevande; liquidi alcolici; aceto					
2001-6	Acque, n.n.	C	10	15	—	—
2002-4	Acqua congelata (ghiaccio), neve	—	—	—	103 b	—
2011-5	Acque minerali naturali, acque da tavola	A	10	15	—	—
2012-3	Gassose, acque potabili con aggiunta di zucchero, in recipienti di capacità superiore a 5 litri	A	10	15	—	—
2013-1	Gassose, acque potabili con aggiunta di zucchero	A	10	15	—	—
2021-4	Birra in fusti	—	—	—	103 b	—
2022-2	Birra in recipienti di capacità superiore a 5 litri	—	—	—	103 b	—
2023-0	Birra, n.n.	—	—	—	103 a	—
2024-8	Birra, in carri serbatoio	—	—	—	103 b	—
2031-3	Sidri, sidri di pere, vini di frutta, n.n., in recipienti di capacità superiore a 5 litri	A	10	15	—	—
2032-1	Sidri, sidri di pere, vini di frutta, n.n.	A	10	15	—	—
2033-9	Succhi di frutta o di ortaggi, n.n., in recipienti di capacità superiore a 5 litri	A	10	15	—	—
2034-7	Succhi di frutta o di ortaggi, n.n.	A	10	15	—	—
2041-2	Vini in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di capacità superiore a 5 litri	E	10	15	—	—
2042-0	Vini in recipienti di cartone o di materia plastica di capacità inferiore o uguale a 5 litri	C	10	15	—	—
2043-8	Vini	C	10	15	—	—
2044-6	Vini, in carri serbatoio	E	10	15	—	—
2051-1	Mosti di uva	C	10	15	—	—
2052-9	Mosti di uva in carri serbatoio	E	10	15	—	—
2061-0	Aceti in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di capacità superiore a 5 litri	C	10	15	—	—
2062-8	Aceti	C	10	15	—	—
2063-6	Aceti, in carri serbatoio	C	10	15	—	—
2071-9	Bevande alcoliche, n.n., in recipienti di capacità superiore a 5 litri	A	10	15	—	—
2072-7	Bevande alcoliche, n.n.	A	10	15	—	—
2081-8	Bevande, n.n., in recipienti di capacità superiore a 5 litri	A	10	15	—	—
2082-6	Bevande, n.n.	A	10	15	—	—
2083-4	Bevande, n.n., in carri serbatoio	A	10	15	—	—
	Capitolo 22					
	Residui, avanzi dell'industria alimentare; alimenti preparati per gli animali					
2201-2	Polpe di barbabietole da zucchero, umide	D	10	15	—	—
2202-0	Polpe di barbabietole da zucchero, essiccate	C	10	15	—	—
2211-1	Polpe di patate, n.n.	D	10	15	—	—
2212-9	Patate secche per l'alimentazione animale	D	10	15	—	—
2221-0	Crusca	D	10	15	—	—
2222-8	Avanzi di granaglie o di semi	D	10	15	—	—
2223-6	Avanzi di malto	D	10	15	—	—
2231-9	Melasse per l'alimentazione animale o per le distillerie	D	10	15	—	—
2241-8	Farine esauste d'olio, panelli	D	10	15	—	—
2251-7	Foraggi misti, n.n.	D	10	15	—	—
2252-5	Avanzi di pesci o di carne, farine di origine animale, per l'alimentazione animale, n.n.	D	10	15	—	—
2253-3	Latte in polvere, miscele a base di latte, per l'alimentazione animale	D	10	15	—	—
2254-1	Lieviti secchi per l'alimentazione animale, n.n.	D	10	15	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi (TONNELLATE)	a più di 2 assi od a carrelli (TONNELLATE)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
2255-8	Pàstoni, alimenti per animali, n.n.	D	10	15	—	—
2261-6	Gusci, mondiglie o cascami di cacao.	D	10	15	—	—
2262-4	Baccelli, gusci, n.n.	D	10	15	—	—
2263-2	Feccie, vinacce, liquide	D	10	15	—	—
2264-0	Feccie, vinacce, secche	D	10	15	—	—
2265-7	Residui dell'industria alimentare, n.n.	D	10	15	—	—
2266-5	Trebbie, sanse, n.n.	D	10	15	—	—
	Capitolo 23					
	Tabacchi					
2301-0	Tabacchi in foglie, steli di tabacco	A	10	15	—	—
2311-9	Tabacchi lavorati	A	10	15	—	—
2321-8	Cascami di tabacco	A	10	15	—	—
	SEZIONE 5ª					
	PRODOTTI MINERALI					
	Capitolo 24					
	Acqua di mare, sale, zolfo, piriti non arrostite					
2401-8	Acqua di mare	D	10	15	—	—
2411-7	Sale denaturato	D	10	15	—	—
2412-5	Sale non denaturato	D	10	15	—	—
2421-6	Zolfo greggio, in carri serbatoio	F	15	22,5	—	—
2422-4	Zolfo raffinato	F	15	22,5	—	—
2423-2	Zolfo greggio	G	15	22,5	—	—
2431-5	Piriti non arrostite	G	15	22,5	—	—
	Capitoli 25 e 26					
	Sabbie, argille, pietre e terre per l'edilizia					
2501-5	Sabbie, ghiaie, comuni, n.n.	G	15	22,5	—	—
2511-4	Ciottoli, pietre frantumate	G	15	22,5	—	—
2521-3	Ghiaia e pietrisco, preparati con bitume o catrame (tarmacadam)	G	15	22,5	—	—
2531-2	Bentonite	G	15	22,5	—	—
2532-0	Marna, n.n.	G	15	22,5	—	—
2533-8	Argille, n.n.	G	15	22,5	—	—
2541-1	Argille, terre argillose, calcinate	G	15	22,5	—	—
2551-0	Crete greggie o lavate; pietre calcaree, n.n.	G	15	22,5	—	—
2561-9	Pietra pomice	F	10	15	—	—
2571-8	Pozzolana	G	15	22,5	—	—
2581-7	Ardesie naturali in lastre	E	15	22,5	—	—
2591-6	Ardesie frantumate, in polvere o calcinate	G	15	22,5	—	—
2601-3	Marmo in blocchi	E	15	22,5	—	—
2602-1	Marmo in lastre, greggio	D	15	22,5	—	—
2611-2	Cascami di marmo, marmo frantumato	G	15	22,5	—	—
2621-1	Pietre da taglio greggie, pietre da costruzione	E	15	22,5	—	—
2631-0	Pietre semplicemente segate o tagliate, n.n.	E	15	22,5	—	—
2641-9	Terre da riporto, terre comuni	G	15	22,5	—	—
2642-7	Pietre da riporto	G	15	22,5	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
	Capitolo 27					
	Calce; cementi; gessi					
2701-1	Calce viva in pezzi	F	15	22,5	—	—
2711-0	Calce, n.n.	F	15	22,5	—	—
2712-8	Dolomite cotta, magnesite calcinata, silicato di magnesio calcinato	D	15	22,5	—	—
2721-9	Gesso crudo, pietre da gesso	G	15	22,5	—	—
2722-7	Gesso	F	15	22,5	—	—
2731-8	Cemento alla rinfusa	E	15	22,5	—	—
2732-6	Cemento, n.n.	E	15	22,5	—	—
2733-4	Cemento in pezzi, clinker di cemento	E	15	22,5	—	—
2741-7	Miscugli preparati per malte refrattarie	D	10	15	—	—
2742-5	Miscugli per malte, n.n.	D	10	15	—	—
2743-3	Materie preparate per il calcestruzzo	D	10	15	—	—
	Capitoli 28 e 29					
	Minerali naturali; preparazioni minerali per l'industria					
2801-9	Sabbie argillose per fonderie	G	15	22,5	—	—
2802-7	Sabbie, ghiaie, per usi industriali, n.n.	G	15	22,5	—	—
2811-8	Quarzo, quarzite	G	15	22,5	—	—
2812-6	Silice	G	15	22,5	—	—
2821-7	Feldspato, calcite	D	15	22,5	—	—
2822-5	Spatofluore greggio, fluorina greggia	D	15	22,5	—	—
2823-3	Spatofluore macinato, fluorina macinata	D	15	22,5	—	—
2831-6	Carbonato di bario o di magnesio (magnesite) naturale, in pezzi	D	15	22,5	—	—
2832-4	Silicato di magnesio in pezzi, frantumato o macinato	D	15	22,5	—	—
2833-2	Carbonato di bario o di magnesio (magnesite) naturale, frantumato o macinato	D	15	22,5	—	—
2834-0	Solfato di bario naturale, in pezzi	D	15	22,5	—	—
2835-7	Solfato di bario naturale, frantumato o macinato	D	15	22,5	—	—
2841-5	Criolite naturale in pezzi	D	15	22,5	—	—
2842-3	Criolite naturale frantumata o macinata	D	15	22,5	—	—
2851-4	Caolino greggio, terre caoliniche greggie	D	15	22,5	—	—
2852-2	Caolino lavato, terre caoliniche lavate	D	15	22,5	—	—
2861-3	Paste per maiolica	C	10	15	—	—
2862-1	Paste per porcellana	C	10	15	—	—
2863-9	Paste per la smaltatura o vetrificazione	C	10	15	—	—
2871-2	Steatite	D	10	15	—	—
2872-0	Talco	D	10	15	—	—
2881-1	Materie naturali per la depurazione del gas illuminante	G	15	22,5	—	—
2891-0	Dolomite cruda	D	15	22,5	—	—
2892-8	Pietre calcaree per l'industria	G	15	22,5	—	—
2893-6	Calce di residuo	G	15	22,5	—	—
2901-7	Amianto	A	10	15	—	—
2902-5	Mica	A	10	15	—	—
2911-6	Abrasivi naturali	A	10	15	—	—
2912-4	Fanghi vulcanici	F	15	22,5	—	—
2913-2	Materie naturali per la depurazione delle acque	E	15	22,5	—	—
2914-0	Rasorite	C	10	15	—	—
2915-7	Terre d'infusori	D	15	22,5	—	—
2916-5	Colemanite	C	15	22,5	—	—
2917-3	Grafite in polvere o in pezzi ,cascami di grafite	A	10	15	—	—
2918-1	Minerali, terre, pietre, n.n.	D	15	22,5	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
	Capitoli 30 e 31 *Minerali, scorie, ceneri*					
3001-5	Minerali di ferro (*)	610 (1)	15	22,5	—	—
3011-4	Minerali di manganese (perossido, biossido, carbonato di manganese, naturali) (*)	610 (1)	15	22,5	—	—
3021-3	Polveri di altiforni (polveri di bocca di altoforno) (*)	610 (1)	15	22,5	—	—
3031-2	Bauxite greggia	D	15	22,5	—	—
3032-0	Bauxite calcinata	D	15	22,5	—	—
3041-1	Minerali di zinco greggio	D	15	22,5	—	—
3042-9	Minerali di zinco lavato o frantumato, per la produzione del metallo	D	15	22,5	—	—
3051-0	Blenda arrostita	D	15	22,5	—	—
3061-9	Minerali di rame, ceneri di piriti di rame	D	15	22,5	—	—
3071-8	Minerali di cromo	D	15	22,5	—	—
3072-6	Minerali di nichel	D	15	22,5	—	—
3073-4	Minerali di piombo (galena)	D	15	22,5	—	—
3074-2	Minerali d'uranio	D	15	22,5	—	—
3075-9	Minerali metalliferi, n.n.	D	15	22,5	—	—
3081-7	Ceneri di piriti di ferro, residui di piriti di ferro	F	15	22,5	—	—
3082-5	Piriti di ferro arrostite	F	15	22,5	—	—
3091-6	Scorie di fucine o di altiforni, battiture	F	15	22,5	—	—
3092-4	Residui metalliferi ferrosi, n.n.	F	15	22,5	—	—
3101-3	Loppe d'altoforno	F	15	22,5	—	—
3111-2	Scorie di defosforazione, non macinate	E	10	15	—	—
3121-1	Scorie, ceneri, avanzi, di metalli comuni non ferrosi, n.n.	E	10	15	—	—
3131-0	Scorie, ceneri, n.n.	F	15	22,5	—	—
3141-9	Residui metalliferi non ferrosi, n.n.	E	10	15	—	—
	Capitoli 32 e 33 *Combustibili minerali solidi*					
3201-1	Carbon fossile (*)	606 (2)	15	22,5	—	—
3211-0	Agglomerati di carbon fossile (*)	606 (2)	15	22,5	—	—
3221-9	Lignite per la fabbricazione delle mattonelle e del semicoke (*)	610 (1)	15	22,5	—	—
3231-8	Agglomerati di lignite (*)	610 (1)	15	22,5	—	—
3241-7	Coke e semi-coke di carbon fossile, agglomerati di coke o di semi-coke di carbon fossile (*)	601 (3)	10	15	—	—
3242-5	Polveri di coke di carbon fossile, polveri di coke di lignite, di calibro non superiore a 3 mm (*)	601 (3)	10	15	—	—
3251-6	Coke e semi-coke di lignite, agglomerati di coke di lignite (*)	601 (3)	10	15	—	—
3261-5	Lignite non destinata alla fabbricazione delle mattonelle o del semi-coke	610 (1)	15	22,5	—	—
3271-4	Coke di petrolio	A	10	15	—	—
3272-2	Coke di pece o di catrame	A	10	15	—	—
3273-0	Coke, n.n.	A	10	15	—	—
3281-3	Carbone per elettrodi	A	10	15	—	—
3282-1	Cascami di carbone per elettrodi	A	10	15	—	—
3283-9	Prodotti a base di carbone, n.n.	A	10	15	—	—
3291-2	Torba per riscaldamento o per lettiere	D	10	15	—	—
3292-0	Prodotti in torba, n.n.	D	10	15	—	—
3301-9	Schisti carboniosi combustibili	G	10	15	—	—
3311-8	Ceneri combustibili di carbon fossile, di coke, n.n.	G	10	15	—	—

(*) Prodotti compresi nell'elenco di cui all'Allegato 1 al Trattato della Comunità Economica Europea per il Carbone e per l'Acciaio (C.E.C.A.).
(1) È applicabile la classe 612 per i vincoli di peso di tonn. 20 o 30, rispettivamente, per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli.
(2) È applicabile la classe 609 per i vincoli di peso di tonn. 20 o 30, rispettivamente, per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli.
(3) È applicabile la classe 606 per i vincoli di peso di tonn. 15 o 22,5, rispettivamente, per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli.

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
	Capitolo 34					
	Oli minerali greggi, carburanti					
3401-7	Olio greggio di petrolio, in carri serbatoio (1)	B	10	15	—	—
3402-5	Olio greggio di schisti, in carri serbatoio (1)	B	10	15	—	—
3403-3	Olio greggio di petrolio	B	10	15	—	—
3404-1	Olio greggio di schisti	B	10	15	—	—
3411-6	Benzine, in carri serbatoio (1)	A	10	15	—	—
3412-4	White-spirit, in carri serbatoio (1)	A	10	15	—	—
3413-2	Benzine	A	10	15	—	—
3414-0	White-spirit	A	10	15	—	—
3421-5	Carburante per motori a reazione (kèrosene), in carri serbatoio (1)	A	10	15	—	—
3422-3	Petrolio da riscaldamento o da illuminazione, in carri serbatoio (1)	A	10	15	—	—
3423-1	Carburante per motori a reazione (kèrosene)	A	10	15	—	—
3424-9	Petrolio da riscaldamento o da illuminazione	A	10	15	—	—
3431-4	Olio di petrolio per riscaldamento, leggero o medio (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2) (1)	A	10	15	—	—
3432-2	Olio di petrolio per riscaldamento, pesante (di viscosità Engler a 20° superiore a 2) (1)	A	10	15	—	—
3433-0	Olio per riscaldamento, leggero o medio (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2) ,n.n. (1)	A	10	15	—	—
3434-8	Olio per riscaldamento pesante (di viscosità Engler a 20° superiore a 2) n.n. (1)	A	10	15	—	—
3441-3	Carburanti di petrolio per motori Diesel, in carri serbatoio (1)	A	10	15	—	—
3442-1	Carburanti per motori Diesel, n.n., in carri serbatoio (1)	A	10	15	—	—
3443-9	Carburanti di petrolio per motori Diesel	A	10	15	—	—
3444-7	Carburanti per motori Diesel, n.n.	A	10	15	—	—
3451-2	Fuel-oil che necessita di riscaldo al momento dello scarico, in carri serbatoio (1)	C	10	15	—	—
3452-0	Fuel-oil che non necessita di riscaldo al momento dello scarico, in carri serbatoio (1)	C	10	15	—	—
3453-8	Fuel-oil	C	10	15	—	—
3461-1	Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2), in carri serbatoio	A	10	15	—	—
3462-9	Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° superiore a 2), in carri serbatoio	A	10	15	—	—
3463-7	Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2)	A	10	15	—	—
3464-5	Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° superiore a 2)	A	10	15	—	—
3471-0	Carburanti liquidi, n.n., in carri serbatoio (1)	A	10	15	—	—
3472-8	Carburanti liquidi, n.n.	A	10	15	—	—
	Capitolo 35					
	Prodotti della distillazione dei combustibili minerali e degli oli minerali					
3501-4	Benzolo pesante, in carri serbatoio	A	10	15	—	—
3502-2	Benzolo, n.n., toluolo, xilolo, in carri serbatoio	A	10	15	—	—
3503-0	Cumolo	A	10	15	—	—
3504-8	Decalina, tetralina, in carri serbatoio	A	10	15	—	—
3505-5	Idrocarburi clorurati, solventi, n.n., in carri serbatoio	A	10	15	—	—
3506-3	Benzolo pesante	A	10	15	—	—

(1) Sulle tasse di porto delle spedizioni di tali prodotti effettuate in carri serbatoio di proprietà privata, immatricolati nel parco FS o in parchi di ferrovie estere (esclusi pertanto i carri serbatoio FS, anche se noleggiati a privati), si applica la riduzione del 10%. Tale riduzione non è cumulabile con le facilitazioni accordate alle spedizioni degli stessi prodotti in virtù di concessioni speciali di tariffa (D.M. n. 4690 dell'8 giugno 1956, D.M. n. 845 del 28 luglio 1958).

Per il trasporto a vuoto dei carri serbatoio di proprietà privata immatricolati in parchi di ferrovie estere, utilizzati per il trasporto dei medesimi prodotti, valgono le disposizioni in vigore per il trasporto a vuoto dei carri di proprietà privata immatricolati nel parco FS; pertanto il trasporto a vuoto, a resa ordinaria, dei carri in parola avrà luogo gratuitamente. Per fruire della gratuità, nella lettera di vettura e precisamente nello spazio riservato all'indicazione della merce, dovrà essere annotato, a seconda dei casi, «carro serbatoio vuoto per prodotti petroliferi, diretto a prendere carico» oppure «carro serbatoio vuoto per prodotti petroliferi, di ritorno».

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
3507-1	Benzolo, n.n., toluolo, xilolo	A	10	15	—	—
3508-9	Decalina, tetralina	A	10	15	—	—
3509-7	Idrocarburi clorurati, solventi, n.n.	A	10	15	—	—
3511-3	Oli minerali leggeri, n.n.	A	10	15	—	—
3521-2	Grassi lubrificanti	A	10	15	—	—
3522-0	Oli comuni minerali per lubrificazione, n.n., in carri serbatoio (1)	A	10	15	—	—
3523-8	Oli comuni minerali per lubrificazione, sporchi per l'uso, in carri serbatoio	C	10	15	—	—
3524-6	Oli comuni minerali per lubrificazione, n.n.	A	10	15	—	—
3525-3	Oli comuni minerali per lubrificazione, sporchi per l'uso	C	10	15	—	—
3531-1	Oli per interruttori, per trasformatori	A	10	15	—	—
3541-0	Antracene greggio	A	10	15	—	—
3542-8	Antracene raffinato	A	10	15	—	—
3551-9	Naftalina greggia, in carri serbatoio	B	10	15	—	—
3552-7	Naftalina raffinata, in carri serbatoio	A	10	15	—	—
3553-5	Naftalina greggia	A	10	15	—	—
3554-3	Naftalina raffinata	A	10	15	—	—
3561-8	Bitume di lignite	A	10	15	—	—
3562-6	Cere e resine minerali, n.n.	A	10	15	—	—
3563-4	Paraffina	A	10	15	—	—
3564-2	Olio di paraffina	A	10	15	—	—
3571-7	Vaselina	A	10	15	—	—
	Capitolo 36 *Asfalti, bitumi, peci, catrami e loro emulsioni*					
3601-2	Asfalto naturale in polvere o in pezzi	E	15	22,5	—	—
3602-0	Pietre e terre asfaltiche in polvere o in pezzi	E	15	22,5	—	—
3603-8	Bitume, in carri serbatoio	E	15	22,5	—	
3604-6	Bitume	E	15	22,5	—	—
3611-1	Asfalto, bitume, pece, di petrolio	E	15	22,5	—	—
3612-9	Residui della raffinazione del petrolio	E	15	22,5	—	—
3621-0	Catrami minerali	C	10	15	—	—
3622-8	Olio di antracene	A	10	15	—	—
3623-6	Olio di creosoto	A	10	15	—	—
3624-4	Olio di catrame di lignite	A	10	15	—	—
3625-1	Oli pesanti di catrami minerali, n.n.	A	10	15	—	—
3631-9	Emulsioni a base d'asfalto, di bitume, di pece o di catrame, n.n.	A	10	15	—	—
3641-8	Prodotti a base d'asfalto, di bitume, di pece o di catrame, n.n.	A	10	15	—	—
3651-7	Residui di oli pesanti di catrame di carbon fossile	D	15	22,5	—	—
3652-5	Residui di oli pesanti di catrame di lignite	D	15	22,5	—	—
3661-6	Pece di catrame di lignite	A	10	15	—	—
3662-4	Pece di catrami minerali, n.n.	A	10	15	—	—
3663-2	Peci, n.n.	A	10	15	—	—
3664-0	Rivestimenti, materie collanti, a base di catrame	A	10	15	—	—
3665-7	Catrame di stearina	A	10	15	—	—
3666-5	Catrami, n.n.	A	10	15	—	—

(1) Sulle tasse di porto delle spedizioni di tali prodotti effettuate in carri serbatoio di proprietà privata, immatricolati nel parco FS o in parchi di ferrovie estere (esclusi pertanto i carri serbatoio FS, anche se noleggiati a privati), si applica la riduzione del 10%. Tale riduzione non è cumulabile con le facilitazioni accordate alle spedizioni degli stessi prodotti in virtù di concessioni speciali di tariffa (D.M. n. 4690 dell'8 giugno 1956, D.M. n. 845 del 28 luglio 1958).

Per il trasporto a vuoto dei carri serbatoio di proprietà privata immatricolati in parchi di ferrovie estere, utilizzati per il trasporto dei medesimi prodotti, valgono le disposizioni in vigore per il trasporto a vuoto dei carri di proprietà privata immatricolati nel parco FS, pertanto il trasporto a vuoto, a resa ordinaria, dei carri in parola avrà luogo gratuitamente. Per fruire della gratuità, nella lettera di vettura e precisamente nello spazio riservato all'indicazione della merce, dovrà essere annotato, a seconda dei casi, « carro serbatoio vuoto per prodotti petroliferi, diretto a prendere carico » oppure « carro serbatoio vuoto per prodotti petroliferi, di ritorno ».

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
	SEZIONE 6ª PRODOTTI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E DELLE INDUSTRIE SIMILARI Capitoli da 37 a 42 *Prodotti chimici e farmaceutici; prodotti per la fotografia*					
3701-0	Acido solforico, in carri serbatoio	A	10	15	—	—
3702-8	Acido solforico	B	10	15	—	—
3711-9	Acido cloridrico, in carri serbatoio	B	10	15	—	—
3712-7	Acido solfonitrico	A	10	15	—	—
3713-5	Acido fosforico, in carri serbatoio	B	10	15	—	—
3714-3	Acido nitrico, in carri serbatoio	B	10	15	—	—
3715-0	Acido solforoso	A	10	15	—	—
3716-8	Acido cloridrico	B	10	15	—	—
3717-6	Acido fosforico	B	10	15	—	—
3718-4	Acido nitrico	B	10	15	—	—
3721-8	Acidi inorganici, n.n., in carri serbatoio	A	10	15	—	—
3722-6	Acido acetico, in carri serbatoio	B	10	15	—	—
3723-4	Acidi organici, n.n., in carri serbatoio	B	10	15	—	—
3724-2	Acidi inorganici, n.n.	A	10	15	—	—
3725-9	Acido acetico	B	10	15	—	—
3726-7	Acidi organici, n.n.	B	10	15	—	—
3731-7	Idrossido di potassio, solido	B	10	15	—	—
3732-5	Idrossido di potassio, in soluzione, in carri serbatoio	B	10	15	—	—
3733-3	Idrossido di potassio, in soluzione	B	10	15	—	—
3741-6	Idrossido di sodio, solido	B	10	15	—	—
3742-4	Idrossido di sodio, in soluzione, liscivia di soda, in carri serbatoio	B	10	15	—	—
3743-2	Ipoclorito di sodio, in soluzione, in carri serbatoio	B	10	15	—	—
3744-0	Idrossido di sodio, in soluzione, liscivia di soda	B	10	15	—	—
3745-7	Ipoclorito di sodio, in soluzione	B	10	15	—	—
3751-5	Acqua distillata	B	10	15	—	—
3761-4	Ammoniaca; acqua ammoniacale greggia	B	10	15	—	—
3771-3	Anidride carbonica solida	B	10	15	—	—
3781-2	Allumina idrata	B	10	15	—	—
3791-1	Nero animale	B	10	15	—	—
3801-8	Creosoto minerale	A	10	15	—	—
3811-7	Formaldeide in soluzione acquosa	A	10	15	—	—
3812-5	Formaldeide, n.n.	A	10	15	—	—
3821-6	Carburo di silicio	A	10	15	—	—
3831-5	Carburo di calcio, n.n.	A	10	15	—	—
3841-4	Sali dell'acido acetico, n.n.	A	10	15	—	—
3842-2	Esteri dell'acido acetico, n.n., in carri serbatoio	A	10	15	—	—
3843-0	Esteri dell'acido acetico, n.n.	A	10	15	—	—
3851-3	Carbonato di magnesio artificiale	A	10	15	—	—
3861-2	Bicarbonato di sodio	A	10	15	—	—
3862-0	Carbonato di sodio	A	10	15	—	—
3863-8	Borato di sodio (borace)	A	10	15	—	—
3871-1	Carbonato di bario artificiale	A	10	15	—	—
3872-9	Carbonato di calcio artificiale	A	10	15	—	—
3873-7	Carbonato e bicarbonato di potassio, anche raffinati, n.n.	A	10	15	—	—
3874-5	Carbonati, n.n.	A	10	15	—	—
3881-0	Clorati, perclorati, n.n.	A	10	15	—	—
3901-6	Nitrato di fosfato ammoniacale, n.n.	A	10	15	—	—

Posizione Statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
3902-4	Nitrato di ammonio, n.n.	A	10	15	—	—
3903-2	Nitrato di calcio, nitrito di calcio	A	10	15	—	—
3911-5	Nitrato di sodio, naturale, greggio, n.n.	A	10	15	—	—
3912-3	Nitrato di potassio, nitrito di potassio, n.n.	A	10	15	—	—
3913-1	Cianamide calcica, n.n.	A	10	15	—	—
3914-9	Nitrato di potassio ammoniacale, nitrato di magnesio, nitrato di calcio ammoniacale, n.n.	A	10	15	—	—
3915-6	Nitrati, nitriti, n.n.	A	10	15	—	—
3921-4	Fosfato di calcio, n.n.	A	10	15	—	—
3931-3	Fosfati naturali minerali	A	10	15	—	—
3932-1	Fosfati, n.n.	A	10	15	—	—
3941-2	Silicati di sodio o di potassio, anche in miscela, in carri serbatoio	A	10	15	—	—
3942-0	Silicati, n.n.	A	10	15	—	—
3943-8	Silicati di sodio o di potassio, anche in miscela	A	10	15	—	—
3951-1	Solfato di sodio	A	10	15	—	—
3952-9	Bisolfato di sodio	A	10	15	—	—
3961-0	Solfato di magnesio	A	10	15	—	—
3962-8	Bisolfato di potassio, solfato di potassio	A	10	15	—	—
3963-6	Solfato e bisolfato di calcio, n.n.	A	10	15	—	—
3964-4	Solfati di magnesio e di potassio, in miscela	A	10	15	—	—
3971-9	Solfato di alluminio	A	10	15	—	—
3972-7	Solfato di ammonio	A	10	15	—	—
3973-5	Solfato ferroso, n.n.	A	10	15	—	—
3974-3	Nitrosolfato ammonico	A	10	15	—	—
3981-8	Fango della camera di piombo	C	10	15	—	
3982-6	Allumi, n.n.	A	10	15	—	—
3983-4	Solfati, n.n.	A	10	15	—	—
3991-7	Solfito di sodio, n.n.	A	10	15	—	—
3992-5	Solfiti, bisolfiti, ditioniti, iposolfiti, n.n.	A	10	15	—	—
4001-4	Ossidi di ferro, n.n.	A	10	15	—	—
4011-3	Ossido di alluminio, naturale, preparato	B	15	22,5	—	—
4012-1	Corindoni artificiali	B	10	15	—	—
4021-2	Magnesia (ossido di magnesio)	A	10	15	—	—
4023-8	Perossido d'idrogeno	A	10	15	—	—
4024-6	Ossidi, biossidi, idrossidi, perossidi, n.n.	A	10	15	—	—
4031-1	Cloruro di potassio, n.n.	C	10	15	—	—
4032-9	Liscivia d'ipoclorito di potassio	A	10	15	—	—
4033-7	Cloruro di calcio.	A	10	15	—	—
4034-5	Ipoclorito di calcio	A	10	15	—	—
4035-2	Cloruro di magnesio	A	10	15	—	—
4036-0	Liscivie di cloruro di calcio o di magnesio	A	10	15	—	—
4037-8	Cloruro di magnesio o di calcio, in sale o in soluzione	A	10	15	—	—
4038-6	Sale greggio di potassio, kiéserite, n.n.	A	10	15	—	—
4041-0	Cloruri inorganici, n.n.	A	10	15	—	—
4042-8	Cloruri organici, n.n.	A	10	15	—	—
4051-9	Solfuro di zinco	A	10	15	—	—
4052-7	Solfuri di ferro e di sodio	A	10	15	—	—
4053-5	Solfuro di carbonio	A	10	15	—	—
4054-3	Solfuri, n.n.	A	10	15	—	—
4061-8	Gas ammoniacale liquefatto	A	10	15	—	—
4062-6	Cloro liquefatto, in carri serbatoio	A	10	15	—	—
4063-4	Acido carbonico compresso o liquefatto	A	10	15	—	—
4064-2	Azoto, idrogeno, ossigeno, liquefatti o compressi, in carri serbatoio	A	10	15	—	—
4065-9	Ossido di etilene, liquefatto.	A	10	15	—	—
4066-7	Gas liquefatti, compressi o disciolti, n.n., in carri serbatoio	A	10	15	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi (TONNELLATE)	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a più di 2 assi od a carrelli (TONNELLATE)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
4067-5	Cloro liquefatto	A	10	15	—	—
4068-3	Azoto, idrogeno, ossigeno, liquefatti o compressi	A	10	15	—	—
4069-1	Gas liquefatti, compressi o disciolti, n.n.	A	10	15	—	—
4071-7	Butano, isobutano, propano, anche miscelati tra loro, liquefatti o compressi, in carri serbatoio (1)	D	10	15	—	—
4072-5	Etilene compresso o liquefatto	A	10	15	—	—
4073-3	Butilene compresso o liquefatto	A	10	15	—	—
4074-1	Propilene compresso o liquefatto	A	10	15	—	—
4075-8	Butadiene compresso o liquefatto	A	10	15	—	—
4076-6	Etilene, butilene, propilene, butadiene, miscelati fra loro, compressi o liquefatti	A	10	15	—	—
4077-4	Miscele di idrocarburi, compressi o liquefatti, n.n.	D	10	15	—	—
4078-2	Metano compresso o liquefatto; idrocarburi compressi o liquefatti, n.n.	D	10	15	—	—
4079-0	Butano, isobutano ,propano, anche miscelati fra loro, liquefatti o compressi	D	10	15	—	—
4081-6	Alcool metilico (metanolo)	A	10	15	—	—
4082-4	Aldeidi, n.n., in carri serbatoio	A	10	15	—	—
4083-2	Glicoli, n.n.	A	10	15	—	—
4084-0	Alcoli o flemme, n.n., in carri serbatoio	A	10	15	—	—
4085-7	Aldeidi, n.n.	A	10	15	—	—
4086-5	Alcoli o flemme, n.n.	A	10	15	—	—
4101-2	Liscivie solfitiche o bisolfitiche, solide	B	10	15	—	—
4102-0	Liscivie solfitiche o bisolfitiche, liquide	B	10	15	—	—
4103-8	Liscivie, n.n.	B	10	15	—	—
4111-1	Prodotti e preparazioni destinati al trattamento dei vegetali, erbicidi, pesticidi, insetticidi, n.n., in carri serbatoio	C	10	15	—	—
4112-9	Prodotti e preparazioni destinati al trattamento dei vegetali, erbicidi, pesticidi, insetticidi, n.n.	C	10	15	—	—
4121-0	Acque residue acidule provenienti dal decapaggio dei metalli	C	10	15	—	—
4131-9	Prodotti per la depurazione del gas, n.n.	C	10	15	—	—
4132-7	Prodotti che sono serviti alla depurazione del gas	C	10	15	—	—
4141-8	Elementi per la tempera del ferro e dell'acciaio	A	10	15	—	—
4142-6	Elementi di cementazione, n.n.	A	10	15	—	—
4143-4	Materie addizionali per l'affinazione della ghisa, n.n.	B	10	15	—	—
4201-0	Prodotti per la fotografia, n.n.	A	10	15	—	—
4211-9	Medicamenti, prodotti farmaceutici, n.n.	A	10	15	—	—
4221-8	Borati, n.n.	A	10	15	—	—
4222-6	Floruri, n.n.	A	10	15	—	—
4223-4	Sali, n.n.	A	10	15	—	—
4224-2	Eteri, esteri, n.n.	A	10	15	—	—
4225-9	Fosforo	A	10	15	—	—
4226-7	Mordenti, n.n.	A	10	15	—	—
4227-5	Composti di metalli, n.n.	A	10	15	—	—
4228-3	Prodotti chimici, n.n., in carri serbatoio	A	10	15	—	—
4229-1	Prodotti chimici, n.n.	A	10	15	—	—

(1) Sulle tasse di porto delle spedizioni di tali prodotti effettuate in carri serbatoio di proprietà privata, immatricolati nel parco FS o in parchi di ferrovie estere (esclusi pertanto i carri serbatoio FS, anche se noleggiati a privati), si applica la riduzione del 10%. Tale riduzione non è cumulabile con le facilitazioni accordate alle spedizioni degli stessi prodotti in virtù di concessioni speciali di tariffa (D.M. n. 4690 dell'8 giugno 1956, D.M. n. 845 del 28 luglio 1958).

Per il trasporto a vuoto dei carri serbatoio di proprietà privata immatricolati in parchi di ferrovie estere, utilizzati per il trasporto dei medesimi prodotti, valgono le disposizioni in vigore per il trasporto a vuoto dei carri di proprietà privata immatricolati nel parco FS; pertanto il trasporto a vuoto, a resa ordinaria, dei carri in parola avrà luogo gratuitamente. Per fruire della gratuità, nella lettera di vettura e precisamente nello spazio riservato all'indicazione della merce, dovrà essere annotato, a seconda dei casi, «carro serbatoio vuoto per prodotti petroliferi, diretto a prendere carico» oppure «carro serbatoio vuoto per prodotti petroliferi, di ritorno».

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi (TONNELLATE)	a più di 2 assi od a carrelli (TONNELLATE)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
	Capitolo 43					
	Resine sintetiche, materie plastiche					
4301-8	Caprolattame	A	10	15	—	—
4302-6	Stirene	A	10	15	—	—
4303-4	Melamina	A	10	15	—	—
4304-2	Cloruro di vinile	A	10	15	—	—
4305-9	Poli-iso-cianati	B	10	15	—	—
4306-7	Urea artificiale, n.n.	A	10	15	—	—
4307-5	Acrilonitrile	B	10	15	—	—
4308-3	Prodotti intermedi per la fabbricazione delle materie plastiche, n.n.	A	10	15	—	—
4311-7	Materie plastiche greggie, in soluzione, in dispersione o in paste, in carri serbatoio	A	10	15	—	—
4312-5	Materie plastiche greggie, n.n.	A	10	15	—	—
4313-3	Materie plastiche greggie, in soluzione, in dispersione o in paste	A	10	15	—	—
4321-6	Prodotti in schiuma plastica	A	10	15	—	—
4322-4	Prodotti in materie plastiche, n.n.	A	10	15	—	—
4331-5	Cascami di schiuma plastica	A	10	15	—	—
4332-3	Cascami di materie plastiche, n.n.	A	10	15	—	—
	Capitolo 44					
	Estratti concianti e tintoriali, trementina, colori e mastici, inchiostri da stampa					
4401-6	Estratti concianti, n.n.	A	10	15	—	—
4402-4	Estratti tintoriali, n.n.	A	10	15	—	—
4411-5	Essenza di trementina greggia	A	10	15	—	—
4412-3	Essenza di trementina rettificata	A	10	15	—	—
4421-4	Nero minerale	B	10	15	—	—
4422-2	Terre coloranti, greggie, n.n.	B	10	15	—	—
4423-0	Pigmenti minerali, preparati, n.n.	A	10	15	—	—
4431-3	Prodotti minerali per la fabbricazione dei colori e delle tinture, n.n.	B	10	15	—	—
4432-1	Prodotti per la fabbricazione dei colori e delle tinture, n.n.	B	10	15	—	—
4441-2	Vernici	A	10	15	—	—
4442-0	Colori, smalti o lacche, preparati, n.n.	A	10	15	—	—
4451-1	Mastici	A	10	15	—	—
4461-0	Inchiostri da stampa	A	10	15	—	—
	Capitolo 45					
	Articoli di profumeria, saponi, candele, creme per calzature, colle e materie albuminoidi					
4501-3	Articoli di profumeria	A	10	15	—	—
4511-2	Sapone molle, sapone liquido	A	10	15	—	—
4512-0	Saponi, n.n.	A	10	15	—	—
4521-1	Polveri per lucidare, polveri per lisciviare	A	10	15	—	—
4522-9	Detergenti per bucato e per stoviglie, n.n.	A	10	15	—	—
4531-0	Candele	A	10	15	—	—
4541-9	Creme per calzature, cere per mobili e pavimenti	A	10	15	—	—
4542-7	Cere, n.n.	A	10	15	—	—
4551-8	Destrina	A	10	15	—	—
4561-7	Colle, in carri serbatoio	A	10	15	—	—
4562-5	Appretti mordenti per tessili e altri prodotti ausiliari per tessili, n.n., in carri serbatoio	A	10	15	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi (Tonnellate)	a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
4563-3	Colle	A	10	15	—	—
4564-1	Appretti, mordenti per tessili e altri prodotti ausiliari per tessili, n.n.	A	10	15	—	—
4571-6	Albumina	A	10	15	—	—
4572-4	Gelatina	A	10	15	—	—
	Sezione 7ª					
	CONCIMI (1)					
	Capitoli 46 e 47					
	Concimi					
4601-1	Salnitro (nitrato) del Cile, per concime	D	10	15	—	—
4611-0	Acqua ammoniacale, per concime	C	10	15	—	—
4612-8	Nitrati, nitrati di ammonio, per concime, in carri serbatoio	C	10	15	—	—
4613-6	Nitriti, per concime, in carri serbatoio	C	10	15	—	—
4614-4	Concimi azotati, n.n., in carri serbatoio	C	10	15	—	—
4615-1	Nitrati, nitrati di ammonio, per concime	C	10	15	—	—
4616-9	Nitriti, per concime	C	10	15	—	—
4617-7	Concimi azotati, n.n.	C	10	15	—	—
4621-9	Fosfati di calcio naturali, non disgregati, non macinati, per concime	C	10	15	—	—
4622-7	Fosfati di calcio naturali, non disgregati, macinati, per concime	C	10	15	—	—
4631-8	Fosfati di calcio naturali, disgregati, per concime	C	10	15	—	—
4641-7	Scorie di defosforazione macinate, per concime	C	10	15	—	—
4651-6	Superfosfato di calcio contenente fino al 30 per cento di acido fosforico, per concime	C	10	15	—	—
4652-4	Superfosfato di calcio contenente oltre il 30 per cento di acido fosforico, per concime	C	10	15	—	—
4653-2	Nitrofosfato d'ammoniaca, fosfato di ammonio, fosfato biammoniacale, per concime	C	10	15	—	—
4654-0	Concimi fosfatici, n.n.	C	10	15	—	—
4661-5	Sali potassici greggi, per concime	C	10	15	—	—
4671-4	Cloruro di potassio, per concime	C	15	22,5	—	—
4681-3	Ceneri potassiche e miscugli di ceneri potassiche, per concime	C	10	15	—	—
4682-1	Solfato di magnesia potassica, per concime	C	10	15	—	—
4683-9	Concimi potassici, n.n.	C	10	15	—	—
4691-2	Calce, per correttivo dei terreni o per concime	F	15	22,5	—	—
4692-0	Schiume calcaree, per concime	E	15	22,5	—	—
4693-8	Marna, per correttivo dei terreni o per concime	G	15	22,5	—	—
4694-6	Concimi calcarei, correttivi, n.n.	C	10	15	—	—
4701-9	Letame, liquame	C	10	15	—	—
4711-8	Concimi composti, n.n., in carri serbatoio	C	10	15	—	—
4712-6	Concimi composti, n.n.	C	10	15	—	—
4721-7	Spazzatura di strade, immondizie, rifiuti domestici	C	10	15	—	—
4722-5	Fanghi, terricci, per concime	C	10	15	—	—
4731-6	Concimi di origine animale, n.n.	C	10	15	—	—
4732-4	Concimi di origine minerale, n.n.	C	10	15	—	—
4733-2	Concimi di origine vegetale, n.n.	C	10	15	—	—
4734-0	Guano, per concime	C	10	15	—	—
4735-7	Torba, per concime	D	10	15	—	—
4736-5	Farina d'ossa, per concime	C	10	15	—	—
4737-3	Concimi, n.n.	C	10	15	—	—

(1) Nelle voci di nomenclatura nelle quali figura la dizione « per concime » vi rientrano soltanto le merci effettivamente utilizzate come concime o destinate alla produzione industriale dei concimi.

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
	SEZIONE 8ª PELLI, CUOI E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA ELASTICA E LAVORI DI GOMMA ELASTICA					
	Capitolo 48 *Pèlli, cuoi, lavori di tali materie; calzature*					
4801-7	Pelli greggie fresche, non salate	C	10	15	—	—
4802-5	Pelli greggie secche, salate	C	10	15	—	—
4803-3	Carniccio	C	10	15	—	—
4811-6	Pelli conciate al tannino o all'allume; cuoi naturali	A	10	15	—	—
4812-4	Cuoi artificiali	A	10	15	—	—
4821-5	Articoli di selleria	A	10	15	—	—
4822-3	Lavori di cuoio naturale, di cuoio artificiale o di pellicceria, n.n.	A	10	15	—	—
4823-1	Pelli da pelliccia greggie	A	10	15	—	—
4831-4	Cascami di pelle o di cuoio, non destinati alla fabbricazione di concimi	C	10	15	—	—
4841-3	Calzature, zoccoli	A	10	15	—	—
	Capitolo 49 *Gomma elastica; lavori di gomma elastica*					
4901-5	Latice	A	10	15	—	—
4902-3	Gomma elastica naturale	A	10	15	—	—
4903-1	Gomma elastica rigenerata	A	10	15	—	—
4904-9	Gomma elastica sintetica	A	10	15	—	—
4911-4	Pneumatici, camere d'aria	A	10	15	—	—
4912-2	Tubi di gomma elastica	A	10	15	—	—
4913-0	Materassi di gomma elastica	A	10	15	—	—
4914-8	Lavori di gomma elastica, n.n.	A	10	15	—	—
4921-3	Cascami di gomma elastica	C	10	15	—	—
4922-1	Lavori di gomma elastica, fuori uso	C	10	15	—	—
	SEZIONE 9ª LEGNO E LAVORI DI LEGNO, SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO					
	Capitoli 50 e 51 *Legno e lavori di legno*					
	Tutto il legno e i lavori di legno possono essere trattati con mezzi di conservazione allo scopo di proteggerli contro la putredine, il muschio, gli insetti e il fuoco. Il legno esotico è quello la cui essenza non esiste in Europa.					
5001-3	Legno destinato allo sfibramento o alla triturazione	D	10	15	—	209 A
5002-1	Legno destinato alla distillazione	D	10	15	—	209 A
5011-2	Legno da miniera	D	10	15	—	209 A
5021-1	Legna da ardere (*)	F	15	22,5	—	—
5022-9	Cascami di legno, trucioli di legno	C	10	15	—	—
5031-0	Legno esotico greggio o semplicemente sgrossato	D	10	15	—	209 A
5032-8	Legno greggio o semplicemente sgrossato, n.n.	D	10	15	—	209 A
5033-6	Fascine	F	15	22,5	—	—
5041-9	Traverse di legno per strade ferrate	C	15	22,5	—	—

(*) È da intendersi tale la legna le cui caratteristiche corrispondono a quelle indicate nella nota alla stessa voce riportata nel Repertorio delle merci e che sia destinata esclusivamente alla combustione.

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi (Tonnellate)	a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
5051-8	Pertiche, pioli, paletti, aste, pali, di legno esotico	C	10	15	—	209 B
5052-6	Pertiche, pioli, paletti, aste, pali, di legno, n.n.	C	10	15	—	209 B
5061-7	Legno segato (squadrato) esotico	C	10	15	—	209 B
5062-5	Legno segato (squadrato), n.n.	C	10	15	—	209 B
5071-6	Legno in fogli per impiallacciatura, legno sfogliato	A	10	15	—	—
5072-4	Pannelli isolanti in pasta di legno meccanica, in pasta di paglia meccanica, greggi	A	10	15	—	—
5073-2	Pannelli di materie vegetali, greggi, n.n.	A	10	15	—	—
5074-0	Pannelli di materie vegetali, impiallacciati, verniciati o ricoperti con altre materie	A	10	15	—	—
5081-5	Lavori comuni di falegnameria, per l'edilizia, greggi	A	10	15	—	—
5082-3	Lavori comuni di falegnameria, per l'edilizia, impiallacciati, verniciati o ricoperti di altre materie	A	10	15	—	—
5083-1	Lavori per pavimenti di legno, pavimenti di legno a mosaico	A	10	15	—	—
5084-9	Baracche di legno, costruzioni prefabbricate di legno	A	10	15	—	—
5085-6	Carpenterie e costruzioni similari, di legno, n.n.	A	10	15	—	—
5091-4	Imballaggi di legno, montati, nuovi, n.n.	B	10	15	—	—
5092-2	Imballaggi di legno, smontati, nuovi, n.n.	A	10	15	—	—
5101-1	Farina di legno greggia	C	10	15	—	—
5102-9	Farina di legno agglomerata	C	10	15	—	—
5111-0	Lana di legno, fibre di legno	C	10	15	—	—
5121-9	Carbone di legna, anche granulato o agglomerato	F	10	15	—	—
5131-8	Legno, pezzi di legno, semplicemente sagomati, n.n.	A	10	15	—	—
5141-7	Mobili, parti di mobili, in legno, greggi	A	10	15	—	—
5142-5	Mobili, parti di mobili, in legno anche combinati con altre materie, passati al mordente, verniciati, laccati o lucidati	A	10	15	—	—
5143-3	Mobili di vimini, mobili di giunco	A	10	15	—	—
5151-6	Legno, lavori di legno, scolpiti o torniti	A	10	15	—	—
5152-4	Lavori di legno, greggi, n.n.	A	10	15	—	—
5153-2	Lavori di legno, passati al mordente, verniciati, laccati o lucidati, n.n.	A	10	15	—	—
	Capitolo 52 *Sughero, lavori di sughero*					
5201-9	Sughero greggio	A	10	15	—	—
5211-8	Sughero in granelli o in polvere	A	10	15	—	—
5221-7	Materiali da costruzione di sughero	A	10	15	—	—
5231-6	Lavori di sughero, n.n.	A	10	15	—	—
5241-5	Cascami di sughero, sugherone	A	10	15	—	—
	SEZIONE 10ª MATERIE PRIME PER LA FABBRICAZIONE DEL CARTONE O DELLA CARTA; CARTONI E CARTE					
	Capitoli 53 e 54 *Materie prime per la fabbricazione del cartone o della carta; cartoni, carte*					
5301-7	Paste di legno, di paglia, compresa la cellulosa, umide (contenenti più del 40 per cento di acqua)	C	10	15	—	—
5302-5	Paste di legno, di paglia, compresa la cellulosa, secche, non perforate	C	10	15	—	—
5303-3	Paste di legno, di paglia, compresa la cellulosa, secche, perforate.	C	10	15	—	—
5304-1	Paste di stracci	C	10	15	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
5311-6	Carte vecchie, cartoni vecchi, cascami di carta o di cartone . . .	C	10	15	—	—
5312-4	Giornali, periodici, invenduti	C	10	15	—	—
5313-2	Libri invenduti	A	10	15	—	—
5321-5	Cartoni, carte, asfaltati, bitumati o catramati	A	10	15	—	—
5331-4	Cartoni, carte, goffrati, ondulati o pieghettati.	A	10	15	—	—
5341-3	Fibre vulcanizzate	A	10	15	—	—
5351-2	Cartone greggio	A	10	15	—	—
5352-0	Cartoni preparati, n.n.	A	10	15	—	—
5361-1	Carte da imballaggio	A	10	15	—	—
5371-0	Carta da giornali.	B	10	15	—	—
5372-8	Carte da scrivere, carte da stampa, n.n.	A	10	15	—	—
5381-9	Carte, n.n.	A	10	15	—	—
5391-8	Giornali, periodici, n.n.	—	—	—	107	—
5392-6	Libri, stampe, n.n.	A	10	15	—	—
5401-5	Imballaggi di carta, di cartone, montati	A	10	15	—	—
5402-3	Imballaggi di carta, di cartone, smontati	A	10	15	—	—
5403-1	Articoli di cartone, di carta, n.n.	A	10	15	—	—
	SEZIONE 11ª MATERIE TESSILI E LAVORI DI QUESTE MATERIE Capitoli dal 55 al 57 *Materie tessili e lavori di queste materie*					
5501-2	Bozzoli di bachi da seta, seta greggia	C	10	15	—	—
5511-1	Lana greggia	C	10	15	—	—
5521-0	Cotone greggio, fibra di cotone	C	10	15	—	—
5531-9	Vegetali filamentosi in steli, n.n.	C	10	15	—	—
5541-8	Fibre, filamenti, di vegetali filamentosi, greggi o stigliati, n.n. . .	C	10	15	—	—
5551-7	Lana cardata o pettinata.	B	10	15	—	—
5561-6	Cotone cardato o pettinato	B	10	15	—	—
5571-5	Fibre, filamenti, di vegetali, cardati o pettinati, n.n.	B	10	15	—	—
5581-4	Filati, fibre, filamenti, di seta	B	10	15	—	—
5582-2	Filati, fibre, filamenti, di materie tessili sintetiche.	B	10	15	—	—
5591-3	Filati di lana, di peli di animali o di materie tessili vegetali. . .	B	10	15	—	—
5601-0	Tessuti, tele, n.n.	A	10	15	—	—
5611-9	Rivestimenti per pavimenti, n.n.	A	10	15	—	—
5621-8	Tele per copertoni o per vele	A	10	15	—	—
5631-7	Tappeti	A	10	15	—	—
5641-6	Biancheria, indumenti, copricapi, merceria, maglieria	A	10	15	—	—
5651-5	Feltri impregnati	B	10	15	—	—
5661-4	Ovatte da medicazione	A	10	15	—	—
5662-2	Ovatte, n.n.	A	10	15	—	—
5663-0	Feltri, n.n.	A	10	15	—	—
5671-3	Tele cerate, sacchi di juta, nuovi	A	10	15	—	—
5672-1	Cinghie di trasmissione, tubi in materie tessili	A	10	15	—	—
5673-9	Tessili speciali, funi, articoli in materie tessili, n.n.	A	10	15	—	—
5681-2	Borra di seta	C	10	15	—	—
5682-0	Cascami di seta	C	10	15	—	—
5691-1	Borre, stracci, cascami tessili o filamentosi, inadatti per la filatura, n.n.	C	10	15	—	—
5701-8	Cascami tessili o filamentosi destinati alla filatura, n.n.	C	10	15	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
	SEZIONE 12ª LAVORI DI PIETRA, CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO ED ALTRE MATERIE MINERALI					
	Capitoli 58 e 59 *Lavori di pietra, calcestruzzo o cemento armato ed altre materie minerali*					
5801-6	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti di cemento, di calcestruzzo o di cemento armato	C	15	22,5	—	—
5802-4	Materiali da costruzione, di cemento, di calcestruzzo, di cemento armato o di pietra artificiale, n.n.	D	15	22,5	—	—
5811-5	Materiali da costruzione di asfalto o di gesso	C	10	15	—	—
5812-3	Materiali da costruzione di pietra, di ardesia, di lava o di basalto	E	15	22,5	—	—
5821-4	Materiali da costruzione di cemento amianto	C	15	22,5	—	—
5822-2	Materiali da costruzione di materie vegetali impastate con leganti minerali	C	15	22,5	—	—
5823-0	Materiali da costruzione di materie minerali, n.n.	C	15	22,5	—	—
5831-3	Lastre di pietra naturale	C	15	22,5	—	—
5832-1	Bordi di pietra naturale	C	15	22,5	—	—
5841-2	Paletti, pali, picchetti, traverse per strade ferrate, di calcestruzzo, di cemento armato o di scorie	C	15	22,5	—	—
5851-1	Coperture per cavi, canaletti, di calcestruzzo, di cemento armato o di scorie	C	10	15	—	—
5861-0	Tubi, condotti, recipienti di cemento amianto	B	10	15	—	—
5871-9	Tubi, condotti, di materie minerali o di materie vegetali impastate con leganti minerali, n.n.	B	10	15	—	—
5881-8	Lastre, bordi, di pietra artificiale	C	15	22,5	—	—
5901-4	Materie isolanti, n.n.	B	10	15	—	—
5902-2	Pezzi, bande, lastre, di materie isolanti, n.n.	B	10	15	—	—
5903-0	Lavori di asbesto, di amianto, n.n.	A	10	15	—	—
5911-3	Pietre, mole, per arrotare	A	10	15	—	—
5912-1	Pietre sagomate, lavori di pietra, n.n.; pietre per mosaici	C	10	15	—	—
5921-2	Costruzioni, elementi di costruzione prefabbricati, di calcestruzzo, di cemento armato o di altre materie minerali, muniti di installazioni	B	10	15	—	—
5922-0	Costruzioni, elementi di costruzione prefabbricati, di calcestruzzo, di cemento armato o di altre materie minerali, n.n.	B	10	15	—	—
5923-8	Lavori di calcestruzzo, di cemento armato o di altre materie minerali, n.n.	B	10	15	—	—
	SEZIONE 13ª PRODOTTI CERAMICI; VETRI E LAVORI DI VETRO					
	Capitolo 60 *Prodotti ceramici*					
6001-2	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti, di terracotta, non smaltate né verniciate	B	15	22,5	—	—
6002-0	Materiali da costruzione di terracotta, non smaltati né verniciati, n.n.	E	15	22,5	—	—
6003-8	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti, di grès, non smaltate né verniciate	B	15	22,5	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
6004-6	Materiali da costruzione di grès, non smaltati né verniciati, n.n. . . .	B	15	22,5	—	—
6011-1	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti, di terracotta, smaltate o verniciate.	B	15	22,5	—	—
6012-9	Materiali da costruzione di terracotta, smaltati o verniciati, n.n. . .	B	15	22,5	—	—
6013-7	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti, di grès, smaltate o verniciate.	B	15	22,5	—	—
6014-5	Materiali da costruzione di grès, smaltati o verniciati, n.n. . . .	B	15	22,5	—	—
6021-0	Materiali da costruzione di materie ceramiche, n.n.	B	15	22,5	—	—
6031-9	Mattoni, piastrelle, elementi, di materie refrattarie, n.n.	B	15	22,5	—	—
6032-7	Pezzi cavi di materie refrattarie	B	10	15	—	—
6041-8	Tubi di terracotta	B	10	15	—	—
6042-6	Tubi di grès	B	10	15	—	—
6043-4	Canaletti, copricavi, di terracotta	E	15	22,5	—	—
6044-2	Canaletti, copricavi, di grès.	B	15	22,5	—	—
6051-7	Stoviglie comuni greggie di terracotta	A	10	15	—	—
6052-5	Apparecchi sanitari di maiolica, di porcellana o di grès, anche muniti di accessori metallici, in casse, in gabbie o legacci	A	10	15	—	—
6053-3	Apparecchi sanitari di maiolica, di porcellana o di grès, anche muniti di accessori metallici	A	10	15	—	—
6054-1	Oggetti di terracotta, di maiolica, di porcellana o di grès, n.n. . . .	A	10	15	—	—
6061-6	Rottami, avanzi, di prodotti refrattari, anche macinati	E	10	15	—	—
6062-4	Rottami, avanzi, di prodotti ceramici, anche macinati	E	10	15	—	—
	Capitolo 61 *Vetro e lavori di vetro*					
6101-0	Vetro in lastre piane, n.n.	A	10	15	—	—
6111-9	Cristalli greggi o levigati	A	10	15	—	—
6121-8	Vetro in verghe	A	10	15	—	—
6122-6	Vetro in tubi	A	10	15	—	—
6131-7	Materiali da costruzione di vetro, n.n.	A	10	15	—	—
6141-6	Bottiglie, recipienti, di vetro, n.n., in gabbie, in casse o in legacci . .	A	10	15	—	—
6142-4	Bottiglie, recipienti, di vetro, n.n.	A	10	15	—	—
6151-5	Bulbi vuoti per lampade, oggetti di vetro per illuminazione . . .	A	10	15	—	—
6152-3	Tubi vuoti per apparecchi televisivi	A	10	15	—	—
6161-4	Lana, ovatta, seta, di vetro.	A	10	15	—	—
6162-2	Bande, pezzi, piastre, di lana, di ovatta, di seta, di vetro . . .	A	10	15	—	—
6171-3	Lavori di cristallo, n.n.	A	10	15	—	—
6172-1	Bicchieri di vetro, n.n.	A	10	15	—	—
6173-9	Lavori di vetro, n.n.	A	10	15	—	—
6174-7	Vetro per ottica	A	10	15	—	—
6181-2	Vetro macinato	C	10	15	—	—
6182-0	Rottami di vetro	C	10	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2				
		Classe vincolata al peso minimo di:	Coefficienti per il quale deve essere moltiplicato il prezzo unitario (*) di trasporto per 25 tonn. o 37,5 tonn. per le spedizioni vincolate al peso minimo di tonnellate (1):			
		per i carri a 2 assi				
		25 tonn.	20	15	10	5
		per i carri a più di 2 assi od a carrelli				
		37,5 tonn.	30	22,5	15	—
S	1	2	3	4	5	6
	SEZIONE 14ª METALLI, MACCHINE, MATERIALE DA TRASPORTO Capitoli dal 62 al 66 *Ferro, ghisa, acciaio*					
	Nelle tariffe i termini «Ferro e acciaio» comprendono i prodotti di ferro, di acciaio, di acciaio fine al carbonio e di acciai legati. La stessa posizione di nomenclatura si attribuisce ad una stessa merce dichiarata costituita o di ferro o di acciaio fine al carbonio o di acciai legati.					
6201-8	Rottami di ferro (**)	655	1,05	1,15	—	—
6202-6	Residui di latta stagnata destinati alla distagnatura (**)	655	1,05	1,15	—	—
6211-7	Ferro e acciaio spugnoso (spugna) (**)	704	1,05	1,15	—	—
6212-5	Ghise (compresa la ghisa speculare) greggie in lingotti, pani, salmoni o masse (**)	704	1,05	1,15	—	—
6213-3	Ghisa fusa	704	1,05	1,15	—	—
6221-6	Acciaio greggio in lingotti, in masselli o in masse (**)	704	1,05	1,15	—	—
6231-5	Ferro-manganese carburato, in pani o in pezzi, contenente in peso più del 2 per cento di carbonio (**)	704	1,05	1,15	—	—
6241-4	Semiprodotti siderurgici laminati (**)	754	1,05	1,15	—	—
6251-3	Bidoni di acciaio, laminati, destinati ad usi diversi dalla forgiatura a caldo o dalla rilaminazione (**)	754	1,05	1,15	—	—
6261-2	Larghi piatti non lavorati (**)	754	1,05	1,15	—	—
6271-1	Nastri larghi di acciaio, laminati a caldo e arrotolati, destinati ad essere rilaminati (**)	754	1,05	1,15	—	—
6291-9	Tondi di acciaio, laminati a caldo, destinati alla fabbricazione dei tubi (**)	754	1,05	1,15	—	—
6292-7	Quadri di acciaio, laminati a caldo, destinati alla fabbricazione dei tubi (**)	803	1,05	1,15	—	—
6301-6	Acciai laminati o profilati a caldo, non lavorati (**)	803	1,05	1,15	—	—
6302-4	Acciai laminati a caldo, non lavorati, destinati alla trafilatura (**)	803	1,05	1,15	—	—
6311-5	Nastri di acciaio, laminati a caldo, non lavorati (anche placcati) (**)	803	1,05	1,15	—	—
6312-3	Nastri e nastri larghi di acciaio, laminati a caldo, destinati alla fabbricazione dei tubi (**)	754	1,05	1,15	—	—
6313-1	Lamiere di acciaio, laminate a caldo, destinate alla fabbricazione dei tubi (**)	754	1,05	1,15	—	—
6314-9	Nastri di acciaio, laminati a caldo, destinati ad essere rilaminati (**)	754	1,05	1,15	—	—
6315-6	Nastri e nastri larghi di acciaio, laminati a caldo, destinati ad essere profilati (**)	754	1,05	1,15	—	—
6316-4	Nastri larghi e lamiere di acciaio, laminati a caldo (**)	803	1,05	1,15	—	—
6321-4	Nastri d'acciaio, laminati a freddo, in rotoli, destinati alla fabbricazione della latta (**)	803	1,05	1,15	—	—
6331-3	Lamiere d'acciaio, laminate a freddo, in fogli o in bobine, non lavorate (**)	803	1,05	1,15	—	—

(*) L'applicazione del coefficiente di maggiorazione si pratica sul prezzo di trasporto per tonnellata cioè sulla somma della tassa corrispondente alla classe vincolata al peso minimo di 25 tonnellate o 37,5 tonnellate e della tassa terminale di cui al testo del N.B. riportato alle pagg. da 92 a 101.
(**) Prodotti compresi nell'elenco di cui all'Allegato I al trattato della Comunità Economica Europea per il Carbone e per l'Acciaio (C.E.C.A.).
(1) Il più basso vincolo di peso — distintamente per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli — per il quale è previsto un coefficiente rappresenta il peso minimo tassabile per spedizione (art. 64, par. 3.)

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2				
		Classe vincolata al peso minimo di:	Coefficienti per il quale deve essere moltiplicato il prezzo unitario (*) di trasporto per 25 tonn. o 37,5 tonn. per le spedizioni vincolate al peso minimo di tonnellate (1):			
		per i carri a 2 assi				
		25 tonn.	20	15	10	5
		per i carri a più di 2 assi od a carrelli				
		37,5 tonn.	30	22,5	15	—
S	1	2	3	4	5	6
6341-2	Lamiere d'acciaio ondulate anche zincate (**)	803	1,05	1,15	—	—
6351-1	Latta (**)	803	1,05	1,15	—	—
6361-0	Vergella d'acciaio (**)	803	1,05	1,15	—	—
6371-9	Barre cave d'acciaio, semplicemente laminate, per fori da mina (**)	803	1,05	1,15	—	—
6381-8	Rotaie e controrotaie d'acciaio (**)	803	1,05	1,15	—	—
6382-6	Rotaie tagliate, non utilizzabili per l'uso primitivo, non destinate ad essere usate come rottami (**)	754	1,05	1,15	—	—
6383-4	Traverse d'acciaio, per strade ferrate (**).	803	1,05	1,15	—	—
6391-7	Ganasce, piastre e piastrine di compensazione, di acciaio, laminate, per strade ferrate (**)	803	1,05	1,15	—	—
6401-4	Ferro manganese contenente fino al 2 per cento di carbonio e leghe di ferro manganese	704	1,05	1,15	—	—
6402-2	Ferro-fosforo contenente almeno il 15 per cento di fosforo	704	1,05	1,15	—	—
6403-0	Ferro-leghe, n.n.	704	1,05	1,15	—	—
6411-3	Acciai in barre, lavorate a freddo, destinate alla trafilatura	803	1,05	1,15	—	—
6412-1	Acciai lavorati a freddo, n.n.	803	1,05	1,15	—	—
6421-2	Nastri larghi, nastri e lamiere, di acciaio, laminati a freddo, destinati alla fabbricazione dei tubi	803	1,05	1,15	—	—
6422-0	Quadri e tondi, di acciaio, laminati a freddo, destinati alla fabbricazione dei tubi	803	1,05	1,15	—	—
6431-1	Nastri, nastri larghi, lamiere, d'acciaio, lavorati o sagomati, n.n.	803	1,05	1,15	—	—
6441-0	Accessori e pezzi, di acciaio, nuovi, per strade ferrate, n.n.	803	1,05	1,15	—	—
6442-8	Accessori e pezzi, di acciaio, usati, per strade ferrate, n.n.	803	1,05	1,15	—	—
6443-6	Rotaie di acciaio, conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	803	1,05	1,15	—	—
6451-9	Pezzi stampati, imbutiti o fusi, di metallo ferroso, greggi, n.n.	754	1,05	1,15	—	—
6461-8	Pezzi di ghisa colata, lavorati, n.n.	803	1,05	1,15	—	—
6462-6	Lingottiere di ghisa	803	1,05	1,15	—	—
6471-7	Semiprodotti di acciaio, forgiati	754	1,05	1,15	—	—
6472-5	Pezzi di acciaio stirato, forgiati o martellati, n.n.	803	1,05	1,15	—	—
6501-1	Filo di ferro spinato	803	1,05	1,15	—	—
6511-0	Cavi di acciaio.	803	1,05	1,15	—	—
6521-9	Filo d'acciaio o di ferro, n.n.	803	1,05	1,15	—	—
6531-8	Pali, picchetti, di acciaio	803	1,05	1,15	—	—
6541-7	Acciaio stirato; griglie, tralicci di acciaio.	803	1,05	1,15	—	—
6542-5	Carpenterie, costruzioni, di acciaio	803	1,05	1,15	—	—
6551-6	Tubi, canne e loro raccordi, di acciaio.	803	1,05	1,15	1,45	—
6552-4	Tubi, canne e loro raccordi, di ghisa	803	1,05	1,15	1,45	—
6553-2	Serpentine di acciaio; tubi, di acciaio o di ghisa, ad alette	803	1,05	1,15	—	—

(*) L'applicazione del coefficiente di maggiorazione si pratica sul prezzo di trasporto per tonnellata cioè sulla somma della tassa corrispondente alla classe vincolata al peso minimo di 25 tonnellate o 37,5, tonnellate e della tassa terminale di cui al testo del N. B.riportato alle pagg. da 92 a 101.

(**) Prodotti compresi nell'elenco di cui all'Allegato I al trattato della Comunità Economica Europea per il Carbone e per l'Acciaio (C.E.C.A.).

(1) Il più basso vincolo di peso — distintamente per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli — per il quale è previsto un coefficiente rappresenta il peso minimo tassabile per spedizione (art. 64, par. 3 ,

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi (Tonnellate)	a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
6561-5	Recipienti nuovi di acciaio per il trasporto di gas compressi o liquefatti	C	10	15	—	—
6571-4	Piccoli contenitori e contenitori medi, nuovi	A	10	15	—	—
6572-2	Grandi containers, nuovi	—	—	—	110 B	—
6581-3	Bidoni, scatole, fusti, nuovi, di lamiera di acciaio	A	10	15	—	—
6582-1	Imballaggi, recipienti, nuovi, di lamiera di acciaio, n.n.	A	10	15	—	—
6583-9	Lavori da calderaio di acciaio, n.n.	A	10	15	—	—
6591-2	Radiatori per riscaldamento centrale, in casse, in gabbie o in legacci	A	10	15	—	—
6592-0	Radiatori per riscaldamento centrale	A	10	15	—	—
6601-9	Apparecchi da riscaldamento, da cottura, economizzatori di calore, di acciaio o di ghisa, in casse, in gabbie o in legacci	A	10	15	—	—
6602-7	Apparecchi da riscaldamento, da cottura, economizzatori di calore, di acciaio o di ghisa	A	10	15	—	—
6603-5	Parti per apparecchi da riscaldamento, da cottura, di acciaio o di ghisa; pezzi per economizzatori di calore, di acciaio o di ghisa.	A	10	15	—	—
6611-8	Ancore di acciaio o di ghisa	801 (1)	15	22,5	—	—
6612-6	Catene di acciaio o di ghisa	801 (1)	15	22,5	—	—
6621-7	Bulloni, chiodi, dadi, punte, ribattini, viti, di ghisa o di acciaio	A	10	15	—	—
6631-6	Ruote di acciaio	801 (1)	15	22,5	—	—
6641-5	Mobili di acciaio, parti di mobili di acciaio, n.n.	A	10	15	—	—
6651-4	Stoviglie, articoli casalinghi, di acciaio, di ghisa o di lamiera di acciaio	A	10	15	—	—
6661-3	Acciaio in grani o in polvere	801 (1)	15	22,5	—	—
6662-1	Apparecchi sanitari di acciaio o di ghisa	A	10	15	—	—
6663-9	Lana di acciaio, paglia d'acciaio	A	10	15	—	—
6664-7	Utensili di acciaio	A	10	15	—	—
6665-4	Molle di acciaio, n.n.	801 (1)	15	22,5	—	—
6666-2	Forme per fonderia, di acciaio o di ferro, n.n.	801 (1)	15	22,5	—	—
6667-0	Cilindri per laminatoi, di acciaio o di ghisa	A	10	15	—	—
6668-8	Acciaio, oggetti di acciaio o di ghisa, n.n.	801 (1)	15	22,5	—	—
	Capitolo 67 — *Metalli non ferrosi greggi*					
6701-7	Alluminio greggio, leghe di alluminio greggie	C	10	15	—	—
6711-6	Rame greggio, leghe di rame greggie	C	10	15	—	—
6721-5	Piombo greggio, leghe di piombo greggie	C	10	15	—	—
6731-4	Zinco greggio, leghe di zinco greggie	C	10	15	—	—
6741-3	Metalli non ferrosi greggi, leghe di metalli non ferrosi greggi, n.n.	C	10	15	—	—
6751-2	Oro, platino; lavori di oro o di platino, cascami di oro o di platino, n.n.	—	—	—	106	—
6752-0	Argento; lavori di argento, cascami di argento, metalli preziosi, n.n.	—	—	—	106	—
	Capitolo 68 — *Metalli non ferrosi trattati; lavori in metalli non ferrosi*					
	Nelle posizioni da 6801-5 a 6805-6, il termine «lavorato e/i» riguarda le merci ottenute dai metalli grezzi o dalle loro leghe mediante laminazione, trafilatura, pressatura, colatura o altri procedimenti similari.					
6801-5	Alluminio lavorato, leghe di alluminio lavorate, n.n.	B	10	15	—	—
6802-3	Rame lavorato, leghe di rame lavorate, n.n.	B	10	15	—	—
6803-1	Piombo lavorato, leghe di piombo lavorate, n.n.	B	10	15	—	—
6804-9	Zinco lavorato, leghe di zinco lavorate, n.n.	B	10	15	—	—

(1) È applicabile la classe 803 per i vincoli di peso di tonn. 20 e 30, rispettivamente, per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi, ed a carrelli.

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi (Tonnellate)	a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
6805-6	Metalli non ferrosi, leghe di metalli non ferrosi, lavorati, n.n.	B	10	15	—	—
6811-4	Fili di alluminio, fili di leghe di alluminio, n.n.	B	10	15	—	—
6812-2	Fili di rame, fili di leghe di rame, n.n.	B	10	15	—	—
6813-0	Fili di piombo, fili di leghe di piombo, n.n.	B	10	15	—	—
6814-8	Fili di zinco, fili di leghe di zinco, n.n.	B	10	15	—	—
6815-5	Fili di metalli non ferrosi, fili di leghe di metalli non ferrosi, n.n.	B	10	15	—	—
6821-3	Cavi di alluminio, cavi di leghe di alluminio, n.n.	B	10	15	—	—
6822-1	Cavi di rame, cavi di leghe di rame, n.n.	B	10	15	—	—
6823-9	Cavi di metalli non ferrosi, cavi di leghe di metalli non ferrosi, n.n.	B	10	15	—	—
6831-2	Tubi, canne, di alluminio, tubi, canne, in leghe di alluminio, n.n.	B	10	15	—	—
6832-0	Tubi, canne, di rame, tubi, canne, in leghe di rame, n.n.	B	10	15	—	—
6833-8	Tubi, canne di piombo, tubi, canne, in leghe di piombo, n.n.	B	10	15	—	—
6834-6	Tubi, canne, di zinco, tubi, canne, in leghe di zinco, n.n.	B	10	15	—	—
6835-3	Tubi, canne, di metalli non ferrosi, tubi, canne, in leghe di metalli non ferrosi, n.n.	B	10	15	—	—
6841-1	Lavori di alluminio, lavori in leghe di alluminio, n.n.	A	10	15	—	—
6842-9	Lavori di rame, lavori in leghe di rame, n.n.	A	10	15	—	—
6843-7	Lavori di piombo, lavori in leghe di piombo, n.n.	A	10	15	—	—
6844-5	Lavori di zinco, lavori in leghe di zinco, n.n.	A	10	15	—	—
6845-2	Lavori di metalli non ferrosi, lavori di leghe di metalli non ferrosi, n.n.	A	10	15	—	—
6851-0	Pezzi e scarti di alluminio, n.n., pezzi e scarti in leghe di alluminio, n.n.	B	10	15	—	—
6852-8	Pezzi e scarti di rame, n.n., pezzi e scarti di leghe di rame, n.n.	B	10	15	—	—
6853-6	Pezzi e scarti di piombo, n.n., pezzi e scarti di leghe di piombo, n.n.	B	10	15	—	—
6854-4	Pezzi e scarti di zinco, n.n., pezzi e scarti in leghe di zinco, n.n.	B	10	15	—	
6855-1	Pezzi e scarti di metalli non ferrosi, n.n., pezzi e scarti in leghe di metalli non ferrosi, n.n.	B	10	15	—	—
6861-9	Monete metalliche	—	—	—	106	—

Capitolo 69

Caldaie, macchine, apparecchi e loro parti staccate

Posizione Statistica	MERCE	Classi di prezzi	a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
6901-3	Macchine, congegni per l'agricoltura o l'orticoltura, n.n.	A	10	15	—	—
6911-2	Apparecchi da sollevamento, n.n.	A	10	15	—	—
6921-1	Macchine, congegni per lavori di sterro o di costruzione, n.n.	A	10	15	—	—
6931-0	Motori termici, n.n.	A	10	15	—	—
6941-9	Caldaie per macchine a vapore	A	10	15	—	—
6951-8	Macchine per filatura, per tessitura, telai per tessitura	A	10	15	—	—
6961-7	Apparecchi frigoriferi, armadi frigoriferi	A	10	15	—	—
6971-6	Ascensori, montacarichi	A	10	15	—	—
6972-4	Bilance a ponte	A	10	15	—	—
6973-2	Macchine, apparecchi, n.n.	A	10	15	—	—
6981-5	Cuscinetti, pezzi di cuscinetti	A	10	15	—	—
6982-3	Parti staccate di macchine, di congegni per l'agricoltura e l'orticoltura	A	10	15	—	—
6983-1	Parti staccate di macchine, attrezzi o strumenti, n.n.	A	10	15	—	—

Capitolo 70

Macchine e apparecchi elettrici e loro parti staccate

Posizione Statistica	MERCE	Classi di prezzi	a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
7001-1	Accumulatori, pile elettriche	A	10	15	—	—
7011-0	Macchine generatrici, motori elettrici, trasformatori	A	10	15	—	—
7021-9	Apparecchi radiofonici, apparecchi televisivi, loro accessori e parti staccate	A	10	15	—	—
7031-8	Cavi, fili elettrici, isolati	A	10	15	—	—
7041-7	Lampadine, lampade, tubi, elettrici ed elettronici e loro parti staccate	A	10	15	—	—
7051-6	Elettrodi per apparecchi elettrici	A	10	15	—	—
7052-4	Elettrodi per forni elettrici	A	10	15	—	—
7061-9	Isolatori	A	10	15	—	—
7071-4	Apparecchi da cottura, apparecchi da riscaldamento, elettrici	A	10	15	—	—
7072-2	Macchine, apparecchi, apparecchiature, elettrici, loro accessori e parti staccate, n.n.	A	10	15	—	—

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			TONNELLATE			
S	1	2	3	4	5	6
	Capitolo 71					
	Veicoli per strade ferrate, parti e pezzi di questi veicoli					
7101-9	Vetture, bagagliai, carri ferroviari, circolanti sulle proprie ruote	—	—	—	105	—
7111-8	Locomotive, automotrici, tenders, circolanti sulle proprie ruote	—	—	—	105	—
7121-7	Vagonetti	A	10	15	—	—
7131-6	Carrelli circolanti sulle proprie ruote	—	—	—	105	—
7132-4	Veicoli per strade ferrate, circolanti sulle proprie ruote, n.n.	—	—	—	105	—
7141-5	Locomotive, automotrici, tenders, non circolanti sulle proprie ruote	A	10	15	—	—
7151-4	Veicoli per strade ferrate non circolanti sulle proprie ruote, n.n.	A	10	15	—	—
7161-3	Telai e casse di veicoli per strade ferrate	A	10	15	—	—
7171-2	Cerchioni in acciaio di veicoli per strade ferrate	A	10	15	—	—
7172-0	Assi con o senza ruote di veicoli per strade ferrate	A	10	15	—	—
7181-1	Parti di veicoli per strade ferrate, n.n.	A	10	15	—	—
7182-9	Parti di ricambio necessarie per la manutenzione e la riparazione di carri privati immobilizzati in corso di trasporto	A	10	15	—	—
7191-0	Veicoli ferroviari destinati alla demolizione o alla riduzione in rottami, circolanti sulle proprie ruote	—	—	—	105	—
7192-8	Veicoli per strade ferrate, destinati alla demolizione o alla riduzione in rottami, non circolanti sulle proprie ruote	A	10	15	—	—
	Capitolo 72					
	Automobili, biciclette ed altri veicoli stradali; aeronavi, imbarcazioni					
7201-7	Trattori agricoli e forestali	—	—	—	105	—
7202-5	Trattori, n.n.	—	—	—	105	—
7211-6	Autovetture, autoambulanze, telai di autovetture o di autoambulanze	—	—	—	105	—
7221-5	Carovane	—	—	—	105	—
7222-3	Veicoli stradali per il trasporto di persone, loro telai, n.n.	—	—	—	105	—
7231-4	Vetture da trasloco	—	—	—	105	—
7232-2	Veicoli stradali per il trasporto di merci, loro telai, n.n.	—	—	—	105	—
7241-3	Carri armati, autoblindo, e loro parti staccate	A	10	15	—	—
7251-2	Biciclette con o senza motore, motociclette senza sidecar, carrozzine per bambini o per malati, e loro parti staccate	A	10	15	—	—
7261-1	Veicoli, apparecchi, macchine stradali, n.n.	—	—	—	105	—
7271-0	Carrozzerie, parti di veicoli stradali, n.n.	A	10	15	—	—
7281-9	Aeronavi	A	10	15	—	—
7282-7	Parti staccate di aeronavi	A	10	15	—	—
7291-8	Veicoli anfibi; imbarcazioni	A	10	15	—	—
7292-6	Parti staccate di veicoli anfibi, di imbarcazioni	A	10	15	—	—
	Sezione 15ª					
	ARMI; MUNIZIONI; ESPLOSIVI; FIAMMIFERI; MATERIE RADIOATTIVE					
	Capitolo 73					
	Armi; munizioni; esplosivi; fiammiferi; materie radioattive					
7301-5	Cannoni, armi da fuoco montate su ruote, e loro parti staccate	A	10	15	—	—
7302-3	Armi, parti di armi, n.n.	A	10	15	—	—
7310-6	Materie esplosive (*)	—	—	—	108	—
7321-3	Munizioni per armi portatili; inneschi incendivi; oggetti fumogeni non contenenti clorati (*)	—	—	—	108	—
7322-1	Oggetti carichi di materie esplosive (*)	—	—	—	108	—
7331-2	Giocattoli pirici (*)	—	—	—	108	—
7332-0	Articoli e giochi pirotecnici (*)	—	—	—	108	—
7341-1	Bossoli vuoti nuovi, corpi di granate nuove senza cariche esplosive	A	10	15	—	—
7351-0	Fiammiferi	A	10	15	—	—
7360-1	Materie radioattive (**)	—	—	—	108	—

(*) Sono esclusi dal trasporto gli esplosivi, gli oggetti carichi di esplosivi, gli articoli ed i giocattoli pirotecnici, che non risultano specificatamente menzionati nel Repertorio. Quelli ammessi devono essere dichiarati sui documenti di trasporto con la voce di Repertorio.

(**) Le materie radioattive ammesse al trasporto sono quelle di cui all'art. 138, categoria 15ª dell'Allegato n. 7. Sono escluse dalla applicazione della T.S. n. 108 e tassate, quindi, secondo la voce merceologica nella quale rientrano per le loro caratteristiche, le materie radioattive che non sono sottoposte alle prescrizioni della categoria 15ª del citato Allegato n. 7, e cioè quelle esenti da dette prescrizioni a norma dell'art. 138, nota 2, dell'Allegato n. 7 stesso.

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi (TONNELLATE)	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a più di 2 assi od a carrelli (TONNELLATE)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
	Sezione 16ª					
	ALTRE MERCI NON NOMINATE					
	Capitoli dal 74 al 78					
	Merci, n.n.					
7401-3	Strumenti ed apparecchi di chimica, di medicina, di ottica e di fisica, strumenti ed apparecchi di misura, orologeria, loro pezzi staccati e loro accessori, n.n.	A	10	15	—	—
7411-2	Strumenti musicali, fonografi, juke-boxes, e loro parti staccate, n.n.	A	10	15	—	—
7412-0	Dischi per fonografi, bande e nastri registrati	A	10	15	—	—
7421-1	Articoli per divertimento o per sport, giocattoli, n.n.	A	10	15	—	—
7431-0	Inchiostri, inchiostri di china	A	10	15	—	—
7432-8	Forniture per ufficio, per scuola, n.n.	A	10	15	—	—
7441-9	Scope, articoli da spazzolificio, setacci, n.n.	A	10	15	—	—
7501-0	Materiale usato da cantiere (1)	C	10	15	—	—
7511-9	Masserizie	A	10	15	—	—
7521-8	Vetture e materiale usati, da circo, da luna park, da teatro	A	10	15	—	—
7531-7	Merci, anche diverse, in più partite raggruppate (groupage) (2)	A	10	15	—	—
7535-8	Spedizioni composte di merci appartenenti a 2 o 3 posizioni diverse della presente nomenclatura e i cui pesi non sono dichiarati separatamente (3)	—	—	—	—	—
7536-6	Spedizioni composte di merci appartenenti a più di 3 posizioni diverse della presente nomenclatura (3)	—	—	—	—	—
7541-6	Recipienti usati di acciaio per il trasporto dei gas compressi o liquefatti	C	10	15	—	—
7542-4	Imballaggi usati montati, n.n.	B	10	15	—	—
7543-2	Imballaggi usati smontati, n.n.	B	10	15	—	—
7544-0	Arnesi da stivaggio, mezzi di protezione delle merci (*)	B	10	15	—	—
7545-7	Cesti vuoti utilizzati per il trasporto di piccioni viaggiatori	B	10	15	—	—
7581-2	Carri privati vuoti, a 2 assi (**)	—	—	—	—	—
7582-0	Carri privati vuoti, n.n. (**)	—	—	—	—	—
7591-1	Antichità, oggetti d'arte, oggetti da collezione	A	10	15	—	—
7592-9	Perle fini, pietre preziose, non montate	—	—	—	106	—
7593-7	Articoli di gioielleria, oggetti di valore, carta valore, n.n.	—	—	—	106	—
7611-7	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici, di lunghezza pari a 20 piedi, carichi	—	—	—	110 A	—
7612-5	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, carichi	—	—	—	110 A	—
7613-3	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, carichi	—	—	—	110 A	—
7615-8	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza pari a 20 piedi, usati, vuoti	—	—	—	110 B	—
7616-6	Grandi containers, frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, usati, vuoti	—	—	—	110 B	—
7617-4	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, usati, vuoti	—	—	—	110 B	—
7621-6	Grandi containers cisterna di lunghezza pari a 20 piedi, carichi	—	—	—	110 A	—
7622-4	Grandi containers cisterna di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, carichi	—	—	—	110 A	—
7623-2	Grandi containers cisterna di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, carichi	—	—	—	110 A	—
7625-7	Grandi containers cisterna di lunghezza pari a 20 piedi, usati, vuoti	—	—	—	110 B	—
7626-5	Grandi containers cisterna di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, usati, vuoti	—	—	—	110 B	—
7627-3	Grandi containers cisterna di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, usati, vuoti	—	—	—	110 B	—

(1) Sono da considerare come tali: Macchine ed apparecchiature usate, per l'esecuzione di lavori da sterro, da costruzione, da demolizione e da sondaggio di ogni natura. Sono escluse dalla posizione tariffaria 7501-0 le macchine ed apparecchiature usate: a) destinate ad essere incorporate stabilmente nella costruzione; b) spedite in occasione d'una vendita, locazione (leasing), di una esposizione o di una dimostrazione.

(2) Rientrano in questa voce le spedizioni effettuate da uno spedizioniere in destinazione di una propria filiale o di altro spedizioniere. Il carico deve essere costituito da partite:

— di più mittenti effettivi dirette ad un solo destinatario effettivo;
— di un solo mittente effettivo dirette a più destinatari effettivi;
— di più mittenti effettivi dirette a più destinatari effettivi.

Il rispetto di una di tali condizioni deve risultare dalla distinta di carico da allegare alla lettera di vettura.

(3) Vedasi al riguardo, l'art. 66 delle presenti Condizioni e Tariffe.

(*) Vedasi al riguardo anche l'Allegato n. 2 quater alle presenti Condizioni e Tariffe.

(**) I carri immatricolati nel parco delle FS vengono trasportati gratuitamente alle condizioni e nei limiti stabiliti nell'apposito Capitolato. I carri immatricolati in parchi di ferrovie estere vengono trasportati alle condizioni e nei limiti stabiliti dal punto 12° in Appendice alle presenti Condizioni e Tariffe.

Posizione Statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a 2 assi (TONNELLATE)	Pesi minimi tassabili per spediz. con carri: a più di 2 assi od a carrelli (TONNELLATE)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
7635-6	Grandi containers di mezza altezza e grandi containers « flats » di lunghezza pari a 20 piedi, usati, vuoti	—	—	—	110 B	—
7636-4	Grandi containers di mezza altezza e grandi containers « flats » di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, usati, vuoti	—	—	—	110 B	—
7637-2	Grandi containers di mezza altezza e grandi containers « flats » lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, usati, vuoti	—	—	—	110 B	—
7641-4	Grandi containers, n.n., di lunghezza pari a 20 piedi, carichi	—	—	—	110 A	—
7642-2	Grandi containers, n.n., di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, carichi	—	—	—	110 A	—
7643-0	Grandi containers, n.n., di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, carichi	—	—	—	110 A	—
7645-5	Grandi containers, n.n., di lunghezza pari a 20 piedi, usati, vuoti	—	—	—	110 B	—
7646-3	Grandi containers, n.n. di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, usati, vuoti	—	—	—	110 B	—
7647-1	Grandi containers, n.n., di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, usati, vuoti	—	—	—	110 B	—
7711-5	Casse amovibili di lunghezza non superiore a m. 6,25, cariche	—	—	—	110 A	—
7712-3	Casse amovibili di lunghezza superiore a m. 6,25 e non superiore a m. 7,15, cariche	—	—	—	110 A	—
7713-1	Casse amovibili di lunghezza superiore a m. 7,15 e non superiore a m. 12,19, cariche	—	—	—	110 A	—
7715-6	Casse amovibili di lunghezza non superiore a m. 6,25, usate, vuote	—	—	—	110 B	—
7716-4	Casse amovibili di lunghezza superiore a m. 6,25 e non superiore a m. 7,15, usate, vuote	—	—	—	110 B	—
7717-2	Casse amovibili di lunghezza superiore a m. 7,15 e non superiore a m. 12,19, usate, vuote	—	—	—	110 B	—
7751-1	Veicoli stradali nel traffico « strada-rotaia », carichi	—	—	—	111 A	—
7755-2	Veicoli stradali nel traffico « strada-rotaia », usati, vuoti	—	—	—	111 B (*)	—
7801-4	Spoglie mortali	—	—	—	109	—
7811-3	Merci, n.n.	A	10	15	—	—

(*) Vedasi in proposito il punto 5 del titolo III - Prezzi della Tariffa Speciale n. 111.

ALLEGATO 33

TASSE ACCESSORIE

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
	a) Colli in deposito	16	Per i ciclomotori: lire 1.100 (1) per ogni unità e per ogni 24 ore indivisibili. Per tutte le altre cose indicate al § 1 dell'art. 16: lire 800 (1) per ogni collo e per ogni 24 ore indivisibili. Le tasse suddette sono ridotte alla metà, con gli arrotondamenti previsti dall'art. 61, § 3, per i depositi in abbonamento, nonchè per le biciclette e i ciclomotori depositati occasionalmente da parte di viaggiatori muniti di biglietti di abbonamento di qualsiasi specie, purchè il deposito abbia luogo in una delle stazioni comprese nell'itinerario medesimo. Per la custodia dei colli nelle apposite cassette automatiche: lire 600(1) per ogni 12 ore indivisibili.
1	*b*) Sosta del bagaglio	12	L. 800 (1) per collo e per ogni 24 ore indivisibili.
	c) Dichiarazione dell'interesse alla riconsegna per il bagaglio registrato (per ciascuna spedizione e per ogni 10.000 lire di somma dichiarata o frazione di 10.000 L.).	51	L. 150 per spedizioni con percorso da 1 a 400 km. L. 250 per spedizioni con percorso da 401 a 800 km. L. 400 per spedizioni con percorso da 801 a 1200 km. L. 500 per spedizioni con percorso oltre i 1200 km.

(1) Tale tassa è comprensiva della tassa di bollo.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
segue 1	*d)* Ritiro della spedizione a bagaglio prima della partenza o modificazione al contratto di trasporto.	13	L. 1.800 per ogni spedizione.
	e) Custodia delle cose ritrovate	9	L. 800 (1) per collo e per ogni 24 ore indivisibili.
2	Stampati per formalità doganali (serie Ch.).	8	Prezzi previsti nell'Allegato n. 9.
3	Pesatura delle merci e del bestiame (2)	31	L. 250 per quintale indivisibile se la pesatura si effettua per colli. L. 12.000 per carro di merce pesata complessivamente. L. 250 per quintale indivisibile del bestiame.
4	Verifica della tara dei carri	31	L. 12.000 per carro.
5	Verifica della quantità dei colli caricati	20	L. 250 per collo, col minimo di L. 12.000 e col massimo di L. 25.000 per ciascuna spedizione o per carro se si tratta di spedizioni di più carri con unica lettera di vettura.
6	Provvigione per il servizio assegni	29	L. 13 per ogni mille lire indivisibili, col minimo di L. 2.000 per assegno.
7	Provvigione sulle spese anticipate	30	L. 8 per ogni cento lire indivisibili, col minimo di L. 500 per ogni spesa anticipata (3).
8	Diritto sulle operazioni doganali	8	Tasse stabilite nell'Allegato n. 9.
9	Sosta sui carri, nei magazzini, sui piani caricatori ed in qualunque altra località di pertinenza dell'amministrazione.	24 42 43	I. — *Merci sostanti su carri.* Per ogni periodo indivisibile di 24 ore: *a)* per i carri non specificati nei successivi commi, contenenti merci in genere (compresi veicoli, bestiame e feretri ed esclusi gli esplosivi): L. 20.500 per carro per il primo periodo: L. 32.500 per carro per i periodi successivi. Per i carri a tre o più assi le tasse di cui sopra sono raddoppiate. *b)* per i carri FS noleggiati e per i carri privati nazionali ed esteri (esclusi quelli specificati nei successivi commi); L. 8.500 per carro per il primo periodo; L. 12.000 per carro per i periodi successivi. Per i carri a tre o più assi le tasse di cui sopra sono raddoppiate. *c)* per i carri atti a carichi eccezionali di cui all'articolo 21, § 1, nonché per i carri similari di altre Amministrazioni italiane ed estere: L. 48.000 per carro per il primo periodo; L. 120.000 per carro per ciascuno dei due periodi successivi al primo; L. 200.000 per carro per ciascun periodo successivo ai primi tre. Per i carri a due assi le tasse di cui sopra sono ridotte del 50%. *d)* per carri contenenti esplosivi: vedi Allegato n. 7. *e)* per i carri isotermici e refrigeranti di proprietà FS o di Amministrazioni estere o di proprietà privata: L. 28.500 per carro per il primo periodo; L. 40.500 per carro per i periodi successivi. Per i carri a tre o più assi le tasse di cui sopra sono raddoppiate. L'Amministrazione, per particolari esigenze di traffico, può, anche limitatamente a determinate stazioni ed a determinati tipi di carri, maggiorare le tasse suddette: — fino al 200% per i carri equipaggio o tramoggia, di proprietà delle FS o di Amministrazioni estere e per gli isotermici e refrigeranti di proprietà FS o di Amministrazioni estere o di proprietà privata;

(1) Tale tassa è comprensiva della tassa di bollo.
(2) In via di esperimento, le spedizioni di colli espressi sono esenti dalla applicazione della tassa di pesatura.
(3) Le quietanze sono soggette alla tassa di bollo stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Le marche da bollo devono essere apposte a spese e cura dello speditore.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
segue n. 9			— fino al 100% per gli altri carri e modificare altresì la durata del periodo minimo indivisibile di applicazione delle tasse. L'Amministrazione ha inoltre facoltà, in relazione a particolari situazioni del mercato dei trasporti, di ridurre dette tasse fino al 50% del loro ammontare ordinario, anche limitatamente a determinate stazioni e a determinati tipi di carro. II. — *Merci non sostanti su carri.* Per ogni 24 ore indivisibili:
		T.S. 108	*a*) Esplosivi: vedi Allegato n. 7.
		T.S. 105	*b*) Veicoli: 1) rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote: L. 6.000 per veicolo; 2) altri: — di peso fino a kg. 150 per veicolo: L. 250 per quintale indivisibile, col minimo di L. 850; — di peso oltre kg. 150 per veicolo: L. 4.200 per veicolo. *c*) Ceneri mortuarie: L. 6.000 per spedizione. *d*) Pellicole cinematografiche di celluloide: L. 1.600 per collo. *e*) Altre merci: L. 400 per quintale indivisibile col minimo di L. 800.
		T.S. 111	*f*) Rimorchi e semirimorchi tassabili con la Tariffa Speciale n. 111 di lunghezza: fino a 9 m. . . . . L. 6.000 oltre 9 m. . . . . L. 8.500 per ogni unità. L'Amministrazione, per particolari esigenze di traffico, può maggiorare le suddette tasse fino al 100%, anche limitatamente a determinate stazioni.
		T.S. 104	Per lo scarico e l'accompagnamento al luogo di ricovero del bestiame non ritirato, oltre alla tassa di sosta, sono dovute: — per ogni capo della Serie A . . . . . L. 850 — per ogni capo della Serie B . . . . . L. 500 — per ogni capo della Serie C . . . . . L. 250
10	Operazioni di carico e di scarico	20 e 24 T.S. 111	L. 850 per quintale indivisibile e per operazione. Per ogni rimorchio o semirimorchio tassabile con la Tariffa Speciale n. 111, sono dovute per ogni operazione, se eseguita a mezzo gru: *a*) vuoti . . . . L. 13.000 *b*) carichi . . . . L. 24.000 Per i rimorchi e semirimorchi, l'Amministrazione ha la facoltà di aumentare tali tasse fino al 100%, in relazione alla particolare onerosità di esercizio e alle esigenze del traffico, in determinati scali. L'Amministrazione ha anche la facoltà di ridurre le dette tasse fino al 50%, in relazione a particolari situazioni del mercato dei trasporti, in determinati scali.
11	Operazioni di carico e scarico in punto determinato	24	*a*) tassa di manovra: L. 1.000 a carro; *b*) tassa per uso area: L. 120 al giorno per ogni mq. di terreno dato in uso, per un periodo massimo di 90 giorni, rinnovabile una sola volta per un uguale periodo. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre fino al limite di L. 6 la tassa per uso area a seconda dei valori medi di mercato ed in relazione alle particolarità di esercizio nei diversi impianti.

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
12	Operazioni di trasbordo	68	L. 850 per quintale indivisibile e per operazione.
13	Corrispondenze postali, telegrafiche e telefoniche (avvisi arrivo merci, raccomandazione lettere o pieghi, ecc.).	42	Importo spese relative.
14	Deposito per la richiesta dei carri vuoti . .	21	1) Per i trasporti di masserizie per cambiamento di dimora: L. 10.500 per carro; 2) Per qualsiasi altro trasporto su carro ordinario: L. 20.500 per carro. 3) Per i carri isotermici e refrigeranti: L. 38.500. 4) Per gli altri carri di tipo speciale di cui all'art. 21, § 1: L. 30.500 per carro. 5) Per i carri atti a carichi eccezionali di cui all'art. 21, § 1, nonchè per i carri similari di altre Amministrazioni italiane ed estere: L. 48.000 per carro. Per i carri a due assi detta tassa è ridotta del 50%. L'Amministrazione, nei periodi da essa di volta in volta stabiliti in relazione a particolari esigenze del traffico, ha facoltà di elevare del 100% la misura degli importi previsti nei precedenti punti 1), 2), 3), 4); Nei periodi che verranno stabiliti dall'Amministrazione in relazione alle esigenze del traffico, oltre il deposito di cui al punti 3) e 4) dovrà essere corrisposto il deposito suppletivo di L. 132.000 per i carri isotermici e refrigeranti, nonchè per i carri a sagoma inglese. Nei periodi, per i tipi di merce e nelle località che verranno stabiliti di volta in volta in relazione a particolari esigenze del traffico, oltre al deposito di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione ferroviaria potrà richiedere il deposito suppletivo di L. 90.000.
15	Deposito per la richiesta di acceleramento di trasporti a carro (articolo 64, § 2).	40 e 69	L. 12.000 per carro.
16	a) Pulitura o disinfezione carri	23	I. — *Trasporti a carro.* L. 36.000 per carro comune (di superficie inferiore a mq. 33), L. 54.000 per carro di grande superficie (da mq. 33 ed oltre) o a gabbie, per spedizioni costituite da: — Animali vivi sciolti o in ceste, gabbie e simili, esclusi i pulcini appena nati, purché spediti negli appositi contenitori a fondo chiuso; — Pesci morti freschi o congelati; — Carne: fresca, congelata o refrigerata; selvaggina o pollame morto; — Formaggi freschi, esclusi quelli spediti in confezioni ermetiche; — Merci infettanti (categ. 1°, all. 7); — Pelli e membrane animali secche e non conciate, lana, crino e stracci sudici, quando in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballaggio lascino insudiciato il carro; — Ogni altra merce che renda necessaria la pulitura o la disinfezione del carro.
		11 e 18 ter	II. — *Trasporti in piccole partite ed a bagaglio.* L. 1.000 per collo con il massimo di L. 5.000 per spedizione, quando il trasporto è costituito da: — Animali vivi, riposti in ceste, gabbie e simili, esclusi i pulcini appena nati, purché spediti negli appositi contenitori a fondo chiuso; — Pesci morti freschi o congelati; — Carne: fresca, congelata o refrigerata; selvaggina o pollame morto; — Formaggi freschi, esclusi quelli spediti in confezioni ermetiche; — Merci infettanti (categ. 1°, all. 7);

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle Condizioni e Tariffe	IMPORTO
segue n. 16			— Pelli e membrane animali secche e non conciate, lana, pelo, crino e stracci sudici, quando in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballaggio lascino insudiciato il carro; — Ogni altra merce che renda necessaria la pulitura o la disinfezione del carro.
	b) Pulitura o disinfezione ponte binari navi-traghetto.		I. — L. 18.000 a carro traghettato tra Villa San Giovanni o Reggio Calabria e Messina o viceversa contenente animali vivi sciolti tassati in base alla Tariffa Speciale n. 104. II. — L. 36.000 per carro traghettato tra Civitavecchia e Golfo Aranci o viceversa, contenente animali vivi sciolti tassati in base alla Tariffa Speciale n. 104.
17	Uso della gru	34	Per ogni periodo di 30 minuti indivisibili: A) per l'impiego di gru fisse da piazzale a volata con funzionamento a mano . . . . L. 1.200 B) per l'impiego di gru fisse da piazzale a volata con funzionamento elettrico . . . . L. 2.500 C) per l'impiego di gru elettriche di grande portata (10-15-20-25 tonn.) a volata o a cavalletto fisso o mobile . . . . L. 3.600 D) per l'impiego di autogru gestite direttamente dall'Azienda . . . . L. 4.800
18	Uso del carro gru	34	L. 72.000 per ogni giornata di otto ore lavorative indivisibili.
	a) Nolo copertoni		L. 40 per copertone e per chilometro, con un minimo di 500 km (1).
	b) Nolo di corde di canapa per l'assicurazione di carichi voluminosi.		L. 1.800 per terna, oltre L. 500 per ogni corda trasversale in più.
19	*c*) Nolo paratoie	22	L. 2.500 per paratoia.
	d) Nolo reti di corda per assicurazione doganale .		L. 40 per ogni rete e per chilometro, col minimo di L. 3.000 per rete.
	e) Nolo corde per l'applicazione dei piombi doganali ai copertoni o alle reti.		L. 2.500 per corda.
	f) Nolo catene di ferro lunghe m 8		L. 750 per catena.
	g) Nolo stanti di ferro con catene		L. 400 per stante.
	h) Nolo traverse di legno ferrate per carico massi .		L. 1.000 per traversa.
	i) Nolo reggicopertoni		L. 25 per reggicopertone e per km. con un minimo di 500 km.
20	Trasporti a domicilio	7	Tasse stabilite nel relativo regolamento.
21	Ricevuta di ritorno	41	L. 500 per ricevuta.
22	Ritiro della spedizione prima della partenza o modificazione del contratto di trasporto . . .	36 e 37	Tassa per ogni spedizione ritirata o per ogni disposizione del mittente: — spedizioni in piccole partite . . . . L. 1.800 — spedizioni a carro . . . . L. 8.500
23	Tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna.	51	*Traffico in servizio interno* (2). L'importo della tassa si ottiene applicando la percentuale dello 0,70% sul valore dichiarato della spedizione, col minimo di: L. 5.000 per le spedizioni di peso uguale o inferiore a 1.000 kg.; L. 10.000 per le spedizioni di peso superiore a 1.000 kg.
		art. 20 CIM	*Traffico in servizio internazionale* (2). Applicazione di una percentuale differenziata in relazione al paese di destinazione, come dalla tabella che segue.

(1) Per le spedizioni in servizio internazionale vedasi la tabella delle tasse forfettarie valevoli per i diversi Paesi esteri, riportata alla fine del presente Allegato n. 1.
(2) Vedere altre norme alla pagina seguente.

ALLEGATO 34

PERCORRENZA DEI TRASPORTI	CONTENITORI							
	piccoli ordinari della capacità di mc			medi ordinari della capacità di mc			di tipo speciale	
	da 1 a 1,2	oltre 1,2 fino a 2	oltre 2 fino a 3	fino a 5	oltre 5 fino a 10	oltre 10	isotermici e refrigeranti	altri
km	Tassa di utilizzazione in lire per ogni contenitore							
Fino a 100	1.400	1 620	1.800	4.060	6.100	9.190	9.190	La tassa sarà stabilita dall'Amministrazione caso per caso.
da 101 a 200	1.700	2.040	2.340	5.080	7.640	10.720	10.720	
da 201 a 400	2.000	2.460	2.880	100	9.190	12.260	12.260	
da 401 a 600	2.300	2.880	3.420	7.120	10.720	13.800	13.800	
da 601 a 800	2.600	3.300	3.960	8 140	12.260	15.340	15.340	
da 801 a 1.000	2.900	3.720	4.500	9.160	13.800	16.880	16.880	
da 1.001 a 1.200	3.200	4.140	5.040	10.180	15.340	18.420	18.420	
da 1.201 a 1.400	3.500	4.560	5.580	11 200	16.880	19.960	19.960	
da 1.401 a 1.600	3.800	4.980	6.120	12.220	18.420	21.500	21.500	
da 1.601 a 1.800	4.100	5.400	6.660	13.240	19.960	23.040	23.040	
oltre 1.800	4.400	5.820	7.200	14.260	21.500	24.580	24.580	

ALLEGATO 35

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO 6 (CONDIZIONI E PREZZI SPECIALI VALEVOLI PER I TRASPORTI DA E PER LE STAZIONI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI E PER I SERVIZI DI TRAGHETTO).

Art. 1. — *Tariffe e condizioni.*

Il compenso fisso di L. 20.000 figurante al II alinea è elevato a L. 24.000.

Art. 6. — *Manovre supplementari.*

I alinea: la tassa di L. 37 per ogni quintale indivisibile di merce è elevata a L 45. Il minimo di L. 3.700 per carro è elevato a L. 4.500.

II alinea: la tassa di L. 37 è elevata a L. 45.

Art. 25. — *Trasporti a bagaglio ed in piccole partite da e per Brindisi Marittima.*

Il rimborso di L. 1.800 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del I alinea di questo articolo è elevato a L. 2.200 per collo.

Art. 41. — *Scarico delle merci a Genova S. Benigno Magazzini ferroviari.*

La tassa di L. 31.000 per tonnellata di merce scaricata divisibile di 10 in 10 Kg e per il peso minimo di Kg 50 per spedizione, di cui al richiamo (6) apposto nel terzo rigo di questo articolo, è elevata a L. 37.200.

Art. 44. — *Trasporti a bagaglio e a collo espresso da e per Genova S. Limbania Ponte dei Mille e Ponte Andrea Doria.*

Il rimborso di L. 3.300 a collo è elevato a L. 4.000.

Art. 47. — *Giacenza dei trasporti.*

I alinea: la tassa di L. 37 per quintale e per giorno è elevata a L. 45.

II alinea: la tassa di L. 37 è elevata a L. 45.

Gli importi di L 37 e di L. 75 di cui alla nota (1) posta in calce a questo articolo sono elevati rispettivamente a L. 45 e a L. 90.

Art. 48. — *Agevolazioni varie per i casi di ritardo o di cambiamento di accosto di piroscafi.*

I alinea: punto 1° la tassa di L. 2.000 per carro è elevata a L. 2.400.

Art. 60. — *Trasporti a bagaglio, colli espressi internazionali e merci in piccole partite da e per Napoli Marittima.*

Il rimborso di L. 5.300 per collo di cui al richiamo (5) posto alla fine di questo articolo è elevato a L. 6.400.

Art. 61. — *Carico e scarico.*

La tassa di L. 400 per quintale di merce divisibile di 10 in 10 Kg, di cui al richiamo (6) apposto nel secondo rigo di questo articolo, è elevata a L. 500 ed il minimo di L. 200 per spedizione è elevato a L. 250.

Art. 73. — *Stazioni marittime della Sardegna.*

III alinea: la tassa di L. 26 per quintale indivisibile è elevata a L. 35 ed il minimo di L. 2.600 per carro è elevato a L. 3.500.

Art. 80. — *Tassazione dei trasporti da e per il Pontile.*

I alinea: la soprattassa di L. 87 per ogni quintale indivisibile di ostriche o frutti di mare, spediti in piccole partite, è elevata a L. 105. Quella di L. 1.750 per carro è elevata a L. 2.100.

Art. 84. — *Trasporti da e per Trieste Campo Marzio rive Molo Bersaglieri.*

Il rimborso di L. 1.050 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del primo alinea di questo articolo è elevato a L. 1.300 per collo.

Art. 87. — *Tassa di manovra per i carri carichi in arrivo e in partenza dagli scali di Trieste Punto Franco Vecchio, Trieste Punto Franco Nuovo, Trieste Punto Franco Scalo Legnami e Trieste Campo Marzio rive.*

La tassa di L. 5.200 e di L. 6.800 per carro è elevata rispettivamente a L. 6.300 e L. 8.200.

Art. 88. — *Spedizioni e rispedizioni fra gli scali dello stesso porto.*

I alinea: il compenso fisso di L. 33.000 e di L. 16.500 per carro è elevato rispettivamente a L. 39.600 e L. 19.800.

Art. 96. — *Riconsegna delle merci.*

III alinea: il compenso di L. 4.900 per carro è elevato a L. 5.900.

Art. 100. — *Soprattassa.*

La soprattassa di L. 1.500 per tonnellata di peso reale arrotondato ai 10 Kg superiori è elevata a L. 1.800. Il minimo di L. 150 per spedizione è elevato a L. 180.

Art. 101. — *Carico e scarico a cura delle parti.*

III alinea: il compenso di L. 450 per tonnellata di peso reale arrotondato ai 10 Kg superiori è elevato L. 550.

Art. 102. — *Operazioni per l'imposta sui consumi.*

La provvigione di L. 45 per ogni quintale di peso netto è elevata a L. 55 e quella di L. 22 per ogni quintale di peso lordo è elevata a L. 30.

Quadro indicante le abilitazioni di servizio degli scali marittimi di Trieste.

La tassa fissa di L. 16.600 di cui al secondo alinea della nota (3) posta in calce al suddetto «quadro» è elevata a lire 20.000.

ALLEGATO 36

TARIFFA N. 1

TRASPORTI A CARRO

1° IMPORTAZIONE DEFINITIVA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - REIMPORTAZIONE - REINTRODUZIONE:		
a) *merci in genere*	per bolletta	L. 12 per mille sul valore dichiarato in dogana con il minimo di L. 14.000 ed il massimo di L. 60.000.
In caso di unica bolletta per più carri si applica un supplemento di L. 4.000, per ogni carro successivo al primo. In caso di più bollette per uno stesso carro il corrispettivo va calcolato sul valore complessivo delle bollette rispettando, nel totale, il minimo e massimo previsti. Per ogni bolletta emessa oltre la prima si applica un supplemento di L. 4.000 per bolletta.		
b) *bestiame*	per carro	L. 31.500
Nel caso di più carri compresi nella stessa bolletta:		
— dal 1° al 4° carro	per carro	L. 31.500
— per i carri successivi	per carro	L. 24.000
2° ESPORTAZIONE SEMPLICE (1)	per carro	L. 14.000
3° ESPORTAZIONE CON RESTITUZIONE DIRITTI E/O ABBUONO TASSE - ESPORTAZIONE TEMPORANEA - RIESPORTAZIONE (1)	per carro	L. 29.500
4° SPEDIZIONE IN CAUZIONE:		
a) spedizione da o per stazioni estere poste oltre le stazioni di confine con lettera di vettura internazionale, valevole quale documento doganale di transito comunitario o di spedizione in cauzione (R.D.F. - Regime doganale ferroviario) .	nessun corrispettivo	
b) cauzione dichiarata per merci estere - cauzione in esenzione da visita per merci estere - lasciapassare per merci estere - introduzione in deposito - transito comunitario (mod. T/1 - T/2) bolletta di cauzione o legittimazione per merci nazionali o nazionalizzate (1)	per carro	L. 10.000
5° MERCI PER LE QUALI IL VALORE IN DOGANA NON VA DICHIARATO (AUTOMOBILI, FURGONI, ROULOTTES IMMATRICOLATI; MASSERIZIE E OGGETTI DI USO DOMESTICO USATI; FERETRI E CENERI MORTUARIE; ECC.) QUALUNQUE SIA IL TIPO DI OPERAZIONE DOGANALE ESEGUITA	per carro	L. 8.000
6° PER L'USO DELLE AREE, IMPIANTI O MAGAZZINI FERROVIARI, PER L'ESEGUIMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI CHE IN QUANTO CONSENTITO, VENGONO ESPLETATE DALLE PARTI	per carro	L. 8.000
7° TASSA DI SPINTA	per carro	L. 18.000
8° TASSA DI ARRESTO	per carro	L. 18.000
9° TASSA DI PRESENTAZIONE IN DOGANA PER MERCI CON DOCUMENTO DOGANALE NON EMESSO A CURA DELLE F S	per carro	L. 5.000

(1) Per l'emissione:
— di una unica bolletta per gruppi di almeno:
— 5 carri: riduzione del 10%;
— 10 carri riduzione del 20%;
— di più bollette per uno stesso carro, L. 2.500 per ogni bolletta oltre la prima con il massimo di L. 60.000 per ogni carro.

TARIFFA N. 2
TRASPORTI A COLLETTAME

1° IMPORTAZIONE DEFINITIVA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - REIMPORTAZIONE - REINTRODUZIONE . . . . per spedizione L. 10.000

2° ESPORTAZIONE SEMPLICE . . . . per spedizione L. 5.000

3° ESPORTAZIONE CON RESTITUZIONE DIRITTI E/O ABBUONO TASSE - ESPORTAZIONE TEMPORANEA - RIESPORTAZIONE . . . . per spedizione L. 10.000

4° SPEDIZIONE IN CAUZIONE:

a) Spedizione da o per stazioni estere poste oltre le stazioni di confine: con lettera di vettura internazionale o con Bollettino internazionale Colli Espressi internazionali, valevole quale documento doganale di transito comunitario o di spedizione in cauzione (R.D.F. Regime doganale ferroviario) . . . . nessun corrispettivo

b) Bagagli . . . . nessun corrispettivo

c) Cauzione dichiarata per merci estere - cauzione in esenzione di visita per merci estere - lasciapassare per merci estere - introduzione a deposito - transito comunitario (mod. T/1 - T/2 - bolletta di cauzione o legittimazione per merci nazionali o nazionalizzate) . . . . per spedizione L. 5.000

5° MERCI PER LE QUALI IL VALORE IN DOGANA NON VA DICHIARATO (MOTOCICLETTE, MOTO, SCOOTERS, MOTOCICLI, IMMATRICOLATI; BICICLETTE USATE; MASSERIZIE E OGGETTI DI USO DOMESTICO USATI; EFFETTI PERSONALI USATI A SEGUITO VIAGGIATORE; CENERI MORTUARIE; ECC.) QUALUNQUE SIA IL TIPO DI OPERAZIONE DOGANALE ESEGUITA . . per spedizione L. 5.000

6° PER L'USO DELLE AREE, IMPIANTI O MAGAZZINI FERROVIARI, PER L'ESEGUIMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI CHE, IN QUANTO CONSENTITO, VENGONO ESPLETATE DALLE PARTI per spedizione L. 3.000

7° TASSA DI ARRESTO . . . . per spedizione L. 5.000

8° TASSA DI PRESENTAZIONE IN DOGANA PER MERCI CON DOCUMENTO DOGANALE NON EMESSO DALLE FERROVIE DELLO STATO . . . . per spedizione L. 5.000

TARIFFA N. 3
CORRISPETTIVI A FORFAIT

1) SPEDIZIONI CON LE POSTE SVIZZERE.

Per tutte le operazioni e formalità doganali italiane (non sono compresi i diritti doganali all'importazione) per spedizione L. 5.000

2) MERCI TASSATE IN BASE A TARIFFE CECA (1).

CARRO	IMPORTAZIONE – Operazione a cura di: Ferrovia – Nelle stazioni di confine L.	IMPORTAZIONE – Ferrovia – Nelle stazioni destinatarie L.	IMPORTAZIONE – Destinatario – Nelle stazioni di Luino e Domodossola L.	IMPORTAZIONE – Destinatario – Nelle stazioni destinatarie L.	ESPORTAZIONE – Operazione a cura di: Ferrovia – Nelle stazioni di confine L.	ESPORTAZIONE – Ferrovia – Nelle stazioni interne L.	ESPORTAZIONE – Mittente – Nelle stazioni di Luino e Domodossola L.	ESPORTAZIONE – Mittente – Nelle stazioni mittenti L.
A) Combustibili minerali solidi (carbone, coke e altri) Minerali metallurgici	12.000	12.000	(*)	(*)	4.000	4.000	(*)	(*)
B) Prodotti siderurgici; Rottami di ferro	24.000	24.000	(*)	(*)	8.000	8.000	(*)	(*)

(1) Non sono compresi nel forfait i diritti doganali.
(*) Si applica, se dovuto, il corrispettivo previsto al Punto 6, Tariffa 1.

3) BOLLETTE DI CAUZIONE PER TRASPORTI A CARRO DA GENOVA MARITTIMA PER STAZIONI INTERNE; PER CONTAINER O PER CARRO L. 10.000

(Sono compresi nel forfait: la tassa portuale, i diritti di bollo e di polizza ed i contrassegni doganali).

4) ...(*Omissis*).

5) ASSISTENZA E CONTROLLO CARICO CARRI GROUPAGES IN REGIME DOGANALE AGEVOLATO (CARRI T.I.F.):

Per le prestazioni ferroviarie di assistenza e controllo al carico presso un magazzino delle F.S. . . . . per carro L. 24.000

Per le prestazioni ferroviarie di assistenza e controllo al carico presso un magazzino privato in concessione a privati . . . . per carro L. 15.000

(I suddetti corrispettivi non comprendono le eventuali indennità applicabili per l'intervento del personale ferroviario fuori dall'ambito della stazione).

ALLEGATO 37

9° - SOPRATTASSE

Per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto

(Nella prima colonna sono indicate le disposizioni con le quali le soprattasse sono state inizialmente stabilite).

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse Lire	Annotazioni
Trasporti da e per gli scali bestiame. (Note alle singole stazioni nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche).	Firenze Rifredi . . . . Genova P. Brignole . . . . . Milano P. Vittoria . . . . . . Roma Ostiense	2.100 1.600 2.600 1.050	
Trasporti di derrate a carro con richiesta d'inoltro con treni accelerati o diretti da o per il mercato ortofrutticolo del comune di Torino. (Nota nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche).	Torino Smistamento	2.600	
Trasporti da e per lo scalo Palestro. (*Boll. Comm.* n. 10-1952, punto 318).	Acqui	1.000	
Trasporti di bestiame da e per il piano caricatore comunale della stazione di Cremona. (*O.S.* n. 67-1939).	Cremona	1.050	
Trasporti a carro completo di merci non destinate all'imbarco, dirette a ditte aventi depositi o magazzini nelle calate Boccardo, Gadda e Grazie. (*Boll. Comm.* n. 6-1917, punto 59).	Genova P. Caricamento Calate .	2.600	Per i trasporti da e per lo stabilimento della Società « Cantieri Navali Riuniti S.p.A. », raccordato alla calata Grazie; della « Società Magazzini Frigoriferi Genovesi », raccordato alla calata Gadda, sono dovute le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nelle contabilità dei raccordi.
Trasporti a carro da e per i raccordi e punti determinati di Via Pietro Chiesa. (*Boll. Comm.* n. 15-1965, punto 298).	Genova San Benigno	4.100	Per carro di qualsiasi portata. Per i trasporti da e per i raccordi e punti determinati di Via Pietro Chiesa sono dovute inoltre le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nella contabilità dei raccordi.
Trasporti da e per la banchina di Anzio Porto. (*Boll. Comm.* n. 20-1923, punto 304).	Anzio Porto	5.200	
Trasporti a carro di: pesce, ghiaccio, uve, vino e recipienti vuoti tra Mazara del Vallo e la banchina orientale dell'avamporto fluviale del torrente Mazara. (*Boll. Comm.* n. 18-1933, punto 681).	Mazara del Vallo	2.600	
Magazzini Generali Raccordati.	Milano Centrale	5.200	
Trasporti da e per il Porto Rosega. (*Boll. Comm.* n. 11-1934, punto 367).	Monfalcone	3.100	

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse Lire	Annotazioni
Trasporti da e per la darsena di Pisa (Canale Navicelli). (*Boll. Comm.* n. 12-1951, punto 319).	Pisa	3.600	
Trasporti da e per il porto di Nogaro. (*Boll. Comm.* n. 7-1923, punto 94).	S. Giorgio di Nogaro	3.100	
Trasporti a carro da e per il Porto di Trapani. (*Boll. Comm.* n. 42-1942, punto 525).	Trapani	1 400 3.600	*a*) trasporti militari; *b*) altri trasporti.
Trasporti in carri serbatoi di liquidi infiammabili da travasare in stazione.	Quelle autorizzate dalle Divisioni Movimento a norma della vigente « Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive ».	1 400	
Trasporti per conto di privati del carbone prelevato dai Depositi di combustibili e locomotive, dei materiali fuori uso prelevati dai Magazzini Approvvigionamenti e del ceneraccio e dei detriti prelevati dai Depositi locomotive. (*Boll. Comm.* n. 22-1924, punto 400).	Quelle sedi di Depositi combustibili e locomotive e di Magazzini Approvvigionamenti.		Per i trasporti controindicati è dovuta la tassa di manovra di L. 1.400 per carro: *a*) in tutti i casi di spedizione oltre la stazione in sede; *b*) quando, pur essendo possibile la consegna presso il Deposito o il Magazzino per l'esistenza di strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali, l'acquirente richieda la spedizione alla stazione in sede. In tali casi è dovuta, oltre la tassa di manovra suddetta, quella di L. 500 per tonn. di merce caricata col minimo di L. 2.400 per carro. *N.B.*: Nessuna tassa è dovuta quando il Deposito o il Magazzino non siano serviti da strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali e la consegna delle merci debba farsi nella stazione in sede.
Trasporti di cui al punto precedente, da inoltrare in stabilimenti raccordati alla stazione in sede o da scaricare in punto determinato della stazione pure in sede. (*Boll. Comm.* n. 21-1937, punto 468).	Quelle sedi di Depositi combustibili e locomotive e di Magazzini Approvvigionamenti.		Tassa di manovra di L. 1.400 per carro; tassa fissa di L. 500 per tonn. col minimo di L. 2.400 per spedizione; tassa di esercizio del raccordo o della concessione di carico e scarico in punto determinato (da contabilizzare a parte nei modi d'uso).
Trasporti come sopra, da mettere a disposizione su binari di presa e consegna di ferrovie e tranvie in servizio di corrispondenza, allacciate alla stazione in sede. (*Boll. Comm.* n. 21-1937, punto 468).	Id.		Tassa di manovra di L. 1.400 per carro e tasse di porto per la distanza minima di Km 15, indipendentemente dalla tassa di manovra per carro dovuta dalla ferrovia o tranvia corrispondente.
Trasporti a carro da e per il Porto Canale. (*Boll. Comm.* n. 5-1964, punto 88).	Pescara P.N.	9.300	
Trasporti a carro da e per il Porto. (*Boll. Comm.* n. 10-1968, punto 194).	Ortona	9.300	Per carro di qualsiasi portata.
Trasporti a carro da e per i Mercati Generali del Comune di Roma. (*Boll. Comm.* n. 4-1971, punto 91).	Roma Ostiense	2.400	Per carro di qualsiasi portata.
Trasporti a carro diretti o provenienti dal Posto di Movimento Vat. (*Boll. Comm.* n. 10-1972, punto 205).	Udine	9.300	Per ogni carro carico.
Trasporti a carro da e per raccordo dogana.	Lecco C.le	4.700 2.400	Per carro di qualsiasi portata. Per container di qualunque dimensione.

ALLEGATO 18

PREZZI DEI TRASPORTI A VUOTO E A CARICO DEI CARRI PRIVATI IMMATRICOLATI IN PARCHI DI FERROVIE ESTERE

Classi	Zone di percorrenza												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 10 Km.	Da 11 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Lire per carro												
	A) Trasporto a vuoto - Art. 1 - *a*)												
1 a	—	43,90	40,38	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	34,79	27,80	13,90
	1.720	3.476	5.495	9.419	12.803	16.457	20.111	23.765	27.419	31.073	34.552	37.332	—
1 b	—	66,10	60,48	54,98	54,98	54,98	54,98	54,98	54,98	54,98	52,18	43,74	20,80
	2.572	5.216	8.240	13.738	19.236	24.734	30.232	35.730	41.228	46.726	51.944	56.318	—
	B) Trasporto a carico - Rimborso - Art. 5 - *b*)												
2 a	—	54,80	50,32	45,61	45,61	45,61	45,61	45,61	45,61	45,61	43,21	34,69	17,50
	2.142	4.334	6.850	11.411	15.972	20.533	25.094	29.655	34.216	38.777	43.098	46.567	—
2 b	—	77,05	70,38	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	60,61	48,60	24,30
	2.998	6.080	9.599	15.985	22.371	28.757	35.143	41.529	47.915	54.301	60.362	65.222	—

N.B. — Per ciascuna classe la prima serie di cifre rappresenta le basi chilometriche applicabili alle singole zone di percorrenza, la seconda rappresenta le tasse di trasporto a vuoto o il rimborso per il trasporto a carico al chilometro terminale per ciascuna zona, calcolati senza tener conto della distanza tassabile (Art. 61, § 1, C.T.).

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651006/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.